

Campi del Sapere  Feltrinelli

Luigi Ferrajoli
PER UNA COSTITUZIONE
DELLA TERRA

L'umanità al bivio

© Giangiaco­mo Feltrinelli Editore Milano
Prima edizione in “Campi del sapere” gennaio 2022
Seconda edizione xxxxxx 2025

ISBN 978-88-07-10561-6

www.feltrinellieditore.it

Libri in uscita, interviste, reading,
commenti e percorsi di lettura.

Aggiornamenti quotidiani

**IL RAZZISMO
È UNA
BRUTTA STORIA. <**
razzismobruttastoria.net

A Raniero La Valle

PARTE PRIMA
Catastrofi globali

1.

L'umanità di fronte a un bivio. Il progetto kantiano

L'umanità si trova di fronte a emergenze globali che mettono in pericolo la sua stessa sopravvivenza: il riscaldamento climatico, destinato, se non verrà arrestato, a rendere inabitabili parti crescenti del nostro pianeta; la minaccia nucleare proveniente dalle migliaia di testate atomiche sparse sulla Terra e dotate di una capacità di distruzione totale; la crescita delle disuguaglianze e della miseria e la morte ogni anno, per fame o per malattie non curate, di milioni di esseri umani; la diffusione di regimi dispotici che violano sistematicamente le libertà fondamentali e gli altri diritti proclamati in tante carte costituzionali e internazionali; lo sviluppo del crimine organizzato e delle economie illegali, che hanno mostrato una straordinaria capacità di contagio e di corruzione dell'economia legale; il dramma, infine, di centinaia di migliaia di migranti, ciascuno dei quali fugge da una di queste tragedie. A causa della catastrofe ecologica, per la prima volta nella storia il genere umano rischia l'estinzione: non un'estinzione naturale come fu quella dei dinosauri, ma un'insensato suicidio di massa dovuto all'attività irresponsabile degli stessi esseri umani.

Tutto questo è ormai da molti anni sotto gli occhi di tutti, documentato concordemente da una letteratura sterminata. Perfino coloro che di queste emergenze e di queste minacce sono i responsabili – i governanti delle maggiori potenze e i grandi attori dell'economia mondiale – sono totalmente consapevoli che il cambiamento climatico, l'innalzamento dei mari, la distruzione della biodiversità, gli inquinamenti e i processi di deforestazione e desertificazione stanno travolgendo l'umanità e sono dovuti ai loro stessi comportamenti. Eppure continuiamo tutti a comportarci come se fossimo le ultime generazioni che vivono sulla Terra.

È una situazione che non ha precedenti nella storia. In un bel libro drammaticamente profetico, Carla Benedetti ne ha mostrato l'assoluta novità.¹ Quando Noè cercava di convincere i suoi contemporanei del diluvio imminente, nessuno gli credeva. Oggi, al contrario, sappiamo perfettamente, grazie alle informa-

¹ C. Benedetti, *La letteratura ci salverà dall'estinzione*, Einaudi, Torino 2021, cap. I, pp. 4-5: "I viventi di oggi – o una parte di essi, poiché non siamo tutti responsabili in egual misura – stanno alterando la biosfera, intaccando le riserve del pianeta accumulate in miliardi di anni, stanno consumando i ghiacci polari, le foreste, il petrolio, sterminando la fauna, la flora, condannando così a una terribile agonia le generazioni future. La storia dell'umanità è disseminata di stermini e ferocie. Ma non era mai successo prima d'ora che la violenza genocida si esercitasse sui viventi di domani. Questa è in assoluto la novità più 'disumana' del nostro tempo, che rende ancora più atroce e intollerabile l'inerzia di oggi, ciò che non viene fatto finché si sarebbe ancora in tempo". E più oltre, ivi, p. 8: "Siamo le prime generazioni a vivere la prospettiva di una possibile estinzione di specie. Una tale esperienza, mai vissuta prima da nessun altro uomo in nessun'altra epoca storica, mai quindi elaborata da nessun filosofo, psicologo, storico, artista, poeta, romanziere, antropologo o scienziato, dovrebbe provocare un terremoto nelle menti degli uomini di oggi e nei loro cervelli preistorici, dovrebbe sconvolgere i sentimenti, creare voragini nelle strutture della nostra vita individuale e sociale, mandare fuori asse i cardini spazio-temporali su cui siamo abituati a percepire la storia".

zioni forniteci più volte dalla scienza, che le catastrofi avverranno, anzi stanno già avvenendo ed esploderanno tra breve, e non per decisione di un Dio, ma per il nostro stesso operato. È una prospettiva spaventosa – e forse proprio per questo tendiamo a ignorarla – che comporta il venir meno del futuro, e perciò anche la perdita di senso del nostro presente e del nostro passato, che cesseranno di essere ricordati. Questa condizione del genere umano, aggiunge Benedetti, è stata inaugurata da Hiroshima, quando acquistammo coscienza della possibilità dell'autodistruzione dell'umanità. Ma “la condizione assolutamente nuova in cui si trovano i viventi di oggi” è assai più grave: “l'impiego delle armi nucleari dipende pur sempre dalla decisione umana”,² che invece non si richiede per le devastazioni ambientali e per le altre emergenze globali, le quali si produrranno proprio a causa della mancanza di decisioni idonee a fronteggiarle.

È da questa elementare consapevolezza che è nata l'idea di dar vita a un movimento d'opinione – la cui prima assemblea si è svolta a Roma il 21 febbraio 2020 – diretto a promuovere una Costituzione della Terra in grado di imporre limiti e vincoli ai poteri selvaggi degli Stati sovrani e dei mercati globali, a garanzia dei diritti umani e dei beni comuni di tutti.³ L'a-

² Ivi, cap. II, pp. 45 e 47.

³ L'assemblea, nel corso della quale è stata proposta l'organizzazione di una o più scuole quali luoghi di dibattito e di progettazione, è stata introdotta dalle relazioni di R. La Valle, *Chiediamolo al pensiero. Le ragioni di una Scuola*, reperibile nel sito www.constituenteterra.it, e di L. Ferrajoli, *Per una Costituzione della Terra*, nel medesimo sito e poi pubblicata in “Teoria politica”, n. 10, 2020, pp. 39-57, con il convinto sostegno, nell'editoriale del fascicolo, di Michelangelo Bovero. Sul sito www.constituenteterra.it, in via di organizzazione, si vedano anche le newsletter di Raniero La Valle. Si vedano inoltre il mio volumetto *Perché una*

spetto più allarmante e sconcertante delle sfide e delle emergenze odierne è infatti la mancanza di una risposta politica e istituzionale alla loro altezza, dovuta al fatto che esse non fanno parte dell'agenda politica dei governi nazionali e possono essere affrontate con successo soltanto a livello globale. Questa risposta è stata da noi identificata nell'allargamento oltre lo Stato – nei confronti dei poteri globali, sia politici che economici – del paradigma costituzionale, che nel secolo scorso, grazie alla stipulazione di Costituzioni rigide, ha ancorato le democrazie nazionali alle garanzie dei diritti fondamentali dei loro cittadini.⁴ Si tratta di una rifondazione del patto di convivenza pacifica fra tutti i popoli della Terra, già stipulato con la Carta dell'Onu del 1945 e con le tante carte e convenzioni sui diritti umani, ma rimasto finora vistosamente ineffettivo a

Costituzione della Terra?, Giappichelli, Torino 2021, e quello di R. La Valle, *Ora si può*, Giappichelli, Torino 2021. L'istituzione della Scuola "Costituente Terra" e il progetto di una Costituzione della Terra erano stati annunciati con l'appello *Perché la storia continui. Appello-proposta per una Costituzione della Terra*, scritto da Raniero La Valle, pubblicato su "il manifesto" del 27 dicembre 2019 e disponibile anch'esso nel sito www.costituenteterra.it. Il progetto di Costituzione, quale prima bozza diretta a impostare e a facilitare il dibattito, è pubblicato nell'ultima parte di questo libro.

⁴ Ho sostenuto la necessità di un costituzionalismo globale in *Democrazia senza Stato?*, in *Ripensare lo Stato*, a cura di S. Labriola, Giuffrè, Milano 2003, pp. 199-213; in *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2007, vol. II, cap. XVI, in particolare §§ 16.14-16.26, pp. 548-612 (d'ora in poi i tre volumi – I, *Teoria del diritto*; II, *Teoria della democrazia*; III, *La sintassi del diritto* – saranno citati con *PII*, *PIII* e *PIIII*); in *Costituzione e globalizzazione, in Il futuro di Norberto Bobbio*, a cura di M. Bovero, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 118-133; in *La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico*, Laterza, Roma-Bari 2013, cap. V, pp. 181-255; in *Costituzionalismo oltre lo Stato*, Mucchi, Modena 2017; e in *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Laterza, Roma-Bari 2021, cap. IV, pp. 176-224 e cap. VIII, pp. 394-450.

causa della mancanza di idonee funzioni e istituzioni di garanzia di carattere sovranazionale.

Non è la prima volta che si manifesta la necessità di un patto costituzionale di rifondazione del diritto e della politica. La storia della modernità giuridica e politica è in gran parte una storia del costituzionalismo, segnata da rotture istituzionali accompagnate, ogni volta, dalla rifondazione su basi nuove della legittimità dei poteri giuridici e politici. Fu una rivoluzione politica e istituzionale la costruzione del moderno Stato di diritto sulla base delle dichiarazioni e delle Costituzioni settecentesche e ottocentesche, le quali posero fine all'assolutismo regio, sottoponendo tutti i pubblici poteri al diritto positivo e imponendo loro, quali nuove fonti di legittimazione, la rappresentatività politica e la garanzia dei diritti di libertà in esse stabiliti. Sono stati una nuova svolta della storia la liberazione dal nazifascismo e il quinquennio costituente 1945-1949 da cui sono nati i "mai più" agli orrori delle guerre e dei totalitarismi pronunciati dalle odierne Costituzioni rigide, le quali hanno vincolato i nostri ordinamenti alla garanzia dei diritti sociali oltre che dei diritti di libertà, hanno stipulato l'uguaglianza in tutti i diritti fondamentali a cominciare dai diritti politici e, soprattutto, hanno sottoposto al controllo giurisdizionale di legittimità le leggi in contrasto con i principi costituzionalmente stabiliti.

Oggi è di nuovo un crocevia della storia, sicuramente il più drammatico e decisivo, quello di fronte al quale si trova l'umanità: subire e soccombere alle molteplici minacce ed emergenze globali, oppure fronteggiarle, opponendo ad esse la costruzione, a livello planetario, di idonee garanzie costituzionali progettate dalla ragione giuridica e politica. La globalizzazione

dell'economia e delle comunicazioni ha per un verso ridotto il potere degli Stati, dislocando a livello globale gran parte delle decisioni che incidono sulla nostra vita e, per altro verso, ha enormemente accresciuto l'integrazione e l'interdipendenza fra tutti i popoli della Terra rendendo sempre più necessaria la costruzione di una sfera pubblica sovranazionale. Settant'anni fa la popolazione mondiale era di 2 miliardi o poco più di persone, ma il mondo sembrava enormemente più grande di quello attuale: poco o nulla sapevamo di quanto accadeva in altri continenti, e quanto in questi accadeva rimaneva per noi in gran parte estraneo e irrilevante. Oggi siamo quasi 8 miliardi e il mondo sembra diventato assai più piccolo, dato che tutti gli esseri umani, oltre a essere di fatto sottoposti al governo globale dell'economia, sono virtualmente interconnessi, grazie alla rivoluzione digitale, ed è possibile per chiunque collegarsi quotidianamente con qualunque altra persona in qualunque punto del pianeta.

Tutti, perciò, sappiamo o comunque siamo in grado di sapere esattamente tutto su quanto accade in qualsiasi altra parte del mondo, incluse le emergenze globali e le terribili conseguenze che ne subirà il genere umano. Non siamo solo a conoscenza delle catastrofi ecologiche e delle minacce nucleari imminenti. Le disuguaglianze nelle condizioni di vita delle persone – tra le sterminate ricchezze di una piccolissima parte dell'umanità e lo stato di miseria assoluta di centinaia di milioni di persone che vivono e muoiono in condizioni disumane – non soltanto sono aumentate, ma sono diventate assai più visibili a tutti e perciò più intollerabili che in qualunque altro momento della storia. Lo stesso si dica delle sistematiche violazioni dei diritti umani – le repressioni violente dei

dissenzienti e degli oppositori, la fame e le malattie non curate di milioni di persone, lo sfruttamento selvaggio del lavoro – divenute a loro volta enormemente più visibili, e perciò più che mai insopportabili a causa del loro vistoso contrasto con le tante carte dei diritti che affollano l'ordinamento internazionale. Il senso dell'ingiustizia e dell'illegalità dello stato del mondo è perciò assai più profondo e diffuso che in qualunque altra epoca del passato.

Grazie a questa crescente integrazione, l'umanità forma già una società civile planetaria. Ma è attraversata da conflitti e confini che le impediscono di affrontare i suoi tanti problemi globali, i quali richiedono risposte politiche e istituzionali altrettanto globali che certamente non possono essere date dai singoli Stati nazionali. È quindi inverosimile, in mancanza di limiti e vincoli costituzionali, che quasi 8 miliardi di persone, 196 Stati sovrani, 10 dei quali dotati di armamenti nucleari, un capitalismo vorace e predatorio e un sistema industriale ecologicamente insostenibile, possano a lungo sopravvivere senza andare incontro alla devastazione del pianeta, fino alla sua inabitabilità, alle guerre endemiche senza vincitori, alla crescita delle disuguaglianze e della povertà e, insieme, dei razzismi, dei fondamentalismi, dei terrorismi, dei totalitarismi e della criminalità.

Oggi, perciò, è più attuale che mai il progetto kantiano della stipulazione di una "costituzione civile" quale fondamento di una "federazione di popoli"⁵

⁵ I. Kant, *Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico* (1784), in Id., *Scritti politici di filosofia della storia e del diritto*, tr. it. di G. Solari e G. Vidari, Utet, Torino 1965, edizione postuma a cura di N. Bobbio, L. Firpo e V. Mathieu, Tesi settima, p. 131: "Il problema di

estesa a tutta la Terra. “Per quanto chimerica questa idea possa apparire,” aggiunse Kant, “certo è che questa è l’inevitabile via di uscita dai mali che gli uomini si procurano a vicenda e che devono costringere gli Stati a quella stessa decisione (per quanto difficile essa possa riuscir loro) a cui l’uomo selvaggio non meno malvolentieri fu costretto: cioè rinunciare alla sua libertà brutale e cercare pace e sicurezza in una costituzione legale.”⁶ È il progetto che Kant ripropose in *Per la pace perpetua*: “Il diritto internazionale deve fondarsi sopra una federazione di liberi Stati.’ I popoli, in quanto Stati, potrebbero esser considerati come singoli individui che, vivendo nello stato di natura (cioè nell’indipendenza da leggi esterne), si recano ingiustizia già solo per il fatto della loro vicinanza [...]. Per gli Stati che stanno tra loro in rapporto reciproco non vi è altra maniera razionale per uscire dallo stato

instaurare una costituzione civile perfetta dipende dal problema di creare un rapporto esterno tra gli Stati regolato da leggi, e non si può risolvere il primo senza risolvere il secondo”. La soluzione di questo problema, scrisse Kant, è suggerita dalla “ragione”, che impone “di uscire dallo stato eslege di barbarie ed entrare in una federazione di popoli, nella quale ogni Stato, anche il più piccolo, possa sperare la propria sicurezza e la tutela dei propri diritti non dalla propria forza o dalle proprie valutazioni giuridiche, ma solo da questa grande *federazione di popoli (foedus amphictyonum)*, da una forza collettiva e dalla deliberazione secondo leggi della volontà comune”.

⁶ Ivi, pp. 131-132. E poco dopo, alla fine della Tesi ottava, ivi, p. 136: “Tutto si prepara per una grande futura federazione di Stati, di cui le generazioni passate non ci hanno dato alcun esempio. Sebbene questa federazione di Stati appaia oggi soltanto abbozzata, comincia però a destarsi un presentimento in tutti i membri interessati alla conservazione del tutto, e ciò dà a sperare che, dopo qualche crisi rivoluzionaria di trasformazione, sorga finalmente quello che è il fine supremo della natura, cioè un generale *ordinamento cosmopolitico*, che sia la matrice, nella quale vengano a svilupparsi tutte le originarie disposizioni della specie umana”.

di natura senza leggi, che è stato di guerra, se non rinunciare, come i singoli individui, alla loro selvaggia libertà (senza leggi), sottomettersi a leggi pubbliche coattive e formare uno *Stato di popoli* (*civitas gentium*) che si estenda sempre più, fino ad abbracciare da ultimo tutti i popoli della terra”.⁷

⁷ I. Kant, *Per la pace perpetua* (1795), sezione seconda, in Id., *Scritti politici*, cit., pp. 297 e 301, dove Kant prospetta “l’idea positiva di una *repubblica universale*”. E più oltre, in Appendice, II, 3, p. 334: “una federazione di Stati, avendo solo di mira la rimozione della guerra, è il solo stato giuridico che sia compatibile con la loro libertà. Pertanto l’accordo della politica con la morale è solo possibile in una unione federativa (che quindi è data *a priori*, secondo principi di diritto, ed è necessaria) e ogni prudenza politica ha per fondamento giuridico la fondazione di una tale unione federale nella misura più larga possibile. Mancando questo scopo, tutti i suoi accorgimenti sono insipienza e mascherata ingiustizia”.

2.

La pandemia da Covid-19 e i suoi insegnamenti

Una drammatica conferma della necessità dell'espansione a livello sovranazionale del paradigma costituzionale è stata fornita dalla pandemia da Covid-19, tuttora in atto in tutto il mondo. Non si tratta dell'emergenza oggettivamente più grave: si pensi agli effetti enormemente più distruttivi, se non sarà fatto nulla per impedirli, dell'emergenza ecologica e della minaccia nucleare. Non è neppure la sola catastrofe sanitaria. Ogni anno, nelle periferie del mondo, muoiono circa 8 milioni di persone per malattie non curate, benché curabili, e altrettante per la mancanza di acqua potabile e di alimentazione di base. Tuttavia, ciò che ha fatto di questa pandemia un'emergenza globale vissuta in maniera più drammatica di qualunque altra sono taluni suoi caratteri specifici. Il primo è il fatto che essa ha colpito tutto il mondo, inclusi i paesi ricchi, paralizzando l'economia e sconvolgendo la vita quotidiana dell'intera umanità. Il secondo è la sua spettacolare visibilità: a causa del terribile bilancio quotidiano di contagiati e di morti, essa ha reso più evidente e intollerabile di qualunque altra emergenza la mancanza di adeguate istituzioni sovranazionali di garanzia, che pure avrebbero dovuto essere introdotte in attuazione del diritto alla salute stabilito

nelle carte internazionali dei diritti umani. Il terzo carattere specifico, che fa di questa pandemia un campanello d'allarme sul nostro futuro, consiste nel fatto che essa si è rivelata un effetto collaterale delle tante catastrofi ecologiche – del cambiamento climatico, delle deforestazioni, delle coltivazioni e degli allevamenti intensivi – e ha perciò svelato i nessi che legano la salute delle persone alla salute del pianeta. Infine, un quarto aspetto tragicamente globale della pandemia è stato l'altissimo grado di integrazione e di interdipendenza planetaria da essa rivelato fra tutti gli esseri umani: il virus non conosce confini, e il contagio in paesi pur lontanissimi non può essere per nessuno indifferente data la sua capacità di diffondersi rapidamente in tutto il pianeta.

La pandemia ha così svelato la comune fragilità del genere umano e il suo comune destino. Ha mostrato la totale inadeguatezza delle nostre istituzioni, nazionali e internazionali, a fronteggiare le emergenze globali. Ha reso palese il clamoroso fallimento di entrambe le politiche praticate in tutto il mondo dalle due destre – le politiche liberiste e le politiche populiste e sovraniste –, rivelatesi inidonee a governarla, e anzi in grado di alimentarla con le loro opposizioni, pur diversamente motivate, alle misure dirette a limitare i contagi. Se ne possono trarre due insegnamenti, l'uno di segno antiliberista, relativo al carattere pubblico, l'altro di segno antisovranista, relativo al carattere globale che dovrebbero avere le garanzie in grado di prevenire e limitare la diffusione del virus e in generale le emergenze globali. Sono due insegnamenti che fanno leva entrambi sul carattere universale dei diritti alla vita e alla salute quali diritti di tutti, senza distinzioni di ricchezza, e quindi in contrasto con la logica del mercato, né di cittadinanza, e quindi

in contrasto con gli egoismi nazionali degli Stati sovrani. Al punto che possiamo riconoscere, in questa tremenda pandemia, una di quelle occasioni storiche di cui forse potrà dirsi, secondo una classica massima di Giambattista Vico, che “sembravano traversie ed eran’ in fatti opportunità”.⁸

Il primo insegnamento riguarda il ruolo vitale della sfera pubblica. Contagiando potenzialmente tutti, la pandemia ha mostrato il valore della sanità pubblica e del suo carattere universale e gratuito in attuazione del diritto costituzionale alla salute. Dopo anni di svalutazione liberista, essa ha portato alla luce la miopia delle politiche dei governi che negli anni precedenti, in Italia come in molti altri paesi, avevano soppresso decine di migliaia di posti letto, chiuso centinaia di ospedali e di reparti ospedalieri, ridotto il personale sanitario e smobilitato l’assistenza sanitaria familiare e territoriale.⁹ Ha sollecitato il potenziamento dei sistemi sanitari, la moltiplicazione dei reparti di terapia intensiva, l’aumento del numero dei medici e degli

⁸ La frase figura nella dedica preposta da Giambattista Vico all’edizione de *La scienza nuova* del 1730. Veniva spesso ricordata da Vittorio Foa a proposito dei suoi otto anni di carcere, perché dissidente, sotto il fascismo: da ultimo in V. Foa e C. Ginzburg, *Un dialogo*, Feltrinelli, Milano 2003.

⁹ La dissennatezza di queste politiche è stata duramente pagata dalla Lombardia, dove nei primi mesi della pandemia si è avuto il più alto tasso di contagi e di mortalità del mondo – all’inizio di maggio 2020 il 6,5% del totale mondiale e più della metà dei decessi registrati in Italia – a causa delle politiche irresponsabili adottate dalla Regione lombarda: la privatizzazione di gran parte della sanità; la riduzione dell’assistenza sanitaria domiciliare e del numero dei medici di famiglia; la diminuzione del numero degli ospedali pubblici, i cui pronto soccorso sono stati invasi da malati di Covid e trasformati in focolai; la decisione sconsiderata di trasferire molti di questi malati, per la scarsità negli ospedali dei posti letto, nelle case di cura e riposo per anziani dove il contagio ha provocato una strage.

infermieri e la produzione delle necessarie attrezzature sanitarie. Ha mostrato l'irrazionalità – e, a mio parere, l'incostituzionalità, per contrasto con il principio di uguaglianza – dell'esistenza, in Italia, di venti sistemi sanitari differenti quante sono le Regioni. Ha reso infine evidente la superiorità dei sistemi politici che dispongono di una sanità pubblica rispetto a quelli nei quali la salute e la vita sono affidate alle assicurazioni e alla sanità privata. Solo la sanità pubblica può infatti garantire l'uguaglianza nel godimento del diritto alla salute. Solo la sfera pubblica può destinare fondi adeguati alla ricerca medica in tema di cure e vaccini, nonché alla loro produzione e distribuzione di massa, al di là delle contingenti convenienze economiche, onde renderli accessibili gratuitamente a tutti. Infine, solo la gestione pubblica è in grado, in caso di pandemia, di limitare i danni provenienti dalle leggi del mercato, che costringono le imprese a una corsa folle alla riapertura per non essere espulse dalla concorrenza, imponendo una generale sospensione delle attività tanto più breve e sicura quanto più uniforme e generalizzata, senza possibilità per nessuna di soccombere o di sopraffare le altre.

Più in generale, questa pandemia ha mostrato la necessità di rifondare il ruolo della sfera pubblica nel governo dell'economia. Improvvisamente essa ha reso evidente il valore insostituibile dello Stato, dal quale tutti, a cominciare dai liberisti antistatalisti, pretendono letteralmente tutto: cure gratuite e fiumi di denaro alle aziende in difficoltà, salvataggio delle vite umane e salvataggio delle imprese, limitazione dei contagi e ripresa economica. Ha mostrato l'insensatezza dell'idea che solo il mercato sia abilitato a stabilire, sulla base unicamente delle prospettive di maggiori profitti, in quali settori produttivi investire senza

curarsi dei danni all'ambiente, ai pubblici interessi e ai diritti fondamentali di tutti. Ha perciò riabilitato l'idea stessa della *politica economica* come politica al contempo industriale, sociale e fiscale, diretta a orientare lo sviluppo economico e a regolare – favorendo o scoraggiando con lo strumento fiscale e, se necessario, imponendo o vietando – che cosa e come produrre e consumare a tutela della natura, della qualità del lavoro, degli interessi generali e dei diritti fondamentali di tutti, a cominciare dal diritto alla salute.

Non solo. Il Covid ha colto tutti i governi impreparati, svelandone la totale imprevidenza. Benché il pericolo di una pandemia fosse stato previsto fin dal settembre 2019 da un rapporto della Banca mondiale, nulla è stato fatto per fronteggiarlo. In previsione delle guerre si accumulano armi, carri armati e missili nucleari, si fanno esercitazioni militari, si costruiscono bunker, si mettono in atto simulazioni di attacchi e tecniche di difesa. Contro il pericolo annunciato di una pandemia non è stato fatto assolutamente nulla. Il virus ci ha fatto scoprire l'incredibile mancanza delle misure più elementari per contenere il contagio: dalla scarsità iniziale di respiratori, tamponi e mascherine a quella dei posti letto e dei reparti di terapia intensiva, fino all'assurda insufficienza di medici e infermieri e all'assenza di un'adeguata organizzazione dell'assistenza medica domiciliare. Impreparazione e imprevidenza sono inevitabili nei paesi poveri. Ma sono il segno di un'incredibile follia quando riguardano le grandi potenze. Negli Stati Uniti l'ex presidente Trump, dopo aver aggredito la modesta riforma sanitaria di Obama, ha ignorato o sottovalutato il virus, continuando a produrre armi sempre più micidiali contro nemici inesistenti e provocando, per la sua im-

previdenza, centinaia di migliaia di morti fra i suoi concittadini.

Non meno importante e vitale è il secondo insegnamento proveniente da questa pandemia: quello del carattere globale e unitario che, contro un fenomeno globale come la pandemia e a tutela di un diritto universale come il diritto alla salute, dovrebbero avere le garanzie e le relative istituzioni di garanzia. Il fatto che in molti paesi il virus sia stato ignorato o siano state adottate misure inadeguate o intempestive ha dato luogo, con gli spostamenti, a più ondate di contagi e ha moltiplicato le infezioni e i decessi in tutti gli altri paesi. Il nostro ordinamento internazionale dispone già di un'Organizzazione mondiale della sanità. Ma questa istituzione non è neppure lontanamente all'altezza delle funzioni globali di garanzia della salute, a causa degli scarsissimi mezzi – 4 miliardi e 800 milioni ogni due anni, in gran parte provenienti da privati – e della mancanza di effettivi poteri.¹⁰ Non ha neanche i mezzi e gli apparati necessari per portare nei paesi poveri del mondo i farmaci “essenziali” o “salva-vita” che più di quarant'anni fa essa stessa stabilì che devono essere universalmente accessibili e la cui mancanza provoca ogni anno 8 milioni di morti.¹¹ Per di più ha dato prova, in que-

¹⁰ Sul controllo dell'Oms da parte dei suoi finanziatori, in gran parte privati, si veda N. Dentico, *Ricchi e buoni? Le trame oscure del filantropo-capitalismo*, con prefazione di V. Shiva, Emi, Verona 2020.

¹¹ Di questi farmaci l'Organizzazione mondiale della sanità ha fornito, nel 1977, la seguente definizione: “si definiscono ‘farmaci essenziali’ quelli che soddisfano i bisogni sanitari della maggior parte della popolazione e che devono quindi essere disponibili in ogni momento in quantità sufficiente e nella forma farmaceutica appropriata”. La lista – allora di circa 200 farmaci, oggi di 460 – implicando l'accesso universale alla loro somministrazione, esprime un progetto di uguaglianza nella garanzia del diritto alla salute: così G. Tognoni, *I farmaci essenziali come indicato-*

sta occasione, di una clamorosa inefficienza. Occorrerebbe perciò riformarla e rafforzarla, quanto ai finanziamenti e quanto ai poteri, trasformandola in una vera istituzione globale di garanzia della salute, in grado in primo luogo di prevenire le pandemie e di bloccarne sul nascere il contagio; in secondo luogo, di rispondere ad esse e a tutte le altre malattie adottando principi guida di carattere generale e affidando agli Stati il loro adattamento alle diverse situazioni territoriali; in terzo luogo, di portare i necessari soccorsi medici – dalle attrezzature ai vaccini, dagli altri farmaci salva-vita alle strutture ospedaliere – nei paesi più poveri e più sforniti di servizi sanitari. Se ci fosse stata una simile gestione unitaria e tempestiva multilivello, coordinata da una vera istituzione globale di garanzia indipendente, oggi non piangeremmo milioni di morti.

Invece contro il virus ciascuno Stato ha adottato, in tempi diversi, misure diverse ed eterogenee, di solito del tutto insufficienti perché condizionate dal timore di danneggiare l'economia e, in tutti i casi, fonti di incertezze, confusioni e conflitti fra i diversi livelli decisionali. Perfino in Europa i 27 paesi membri dell'Unione si sono mossi in ordine sparso, adottando ciascuno strategie differenti, benché una gestione comune dell'epidemia fosse addirittura imposta dai suoi trattati costituenti. L'articolo 168 del Trattato sul

ri di diritto, in "Giornale italiano di farmacia clinica", 12, 2, apr.-giu. 1998, pp. 116-122. Il progetto fu solennemente riproposto nella Conferenza di Alma Ata del 1978, dove per la prima volta i problemi della salute furono impostati in termini di diritti fondamentali e fu preso l'impegno della "salute per tutti" e della sconfitta nel mondo di tutte le malattie infettive entro il 2000. Naturalmente l'impegno non fu mantenuto: questi farmaci sono anche chiamati "farmaci orfani" perché orfani della loro attuale ragion d'essere che chiaramente è il profitto.

funzionamento dell'Unione, dopo aver affermato che "l'Unione è garante di un livello elevato di protezione della salute umana", stabilisce infatti che "gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche" e che "il Parlamento europeo e il Consiglio possono anche adottare misure per proteggere la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera". Inoltre, l'articolo 222, intitolato "clausole di solidarietà", stabilisce che "l'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia vittima di una calamità naturale". Più unitaria è stata in Europa la distribuzione dei vaccini. Ma proprio in tale distribuzione, nonostante l'interesse di tutti a una vaccinazione universale e i buoni propositi ripetutamente dichiarati, si è manifestato l'enorme, vergognoso divario tra paesi ricchi e paesi poveri. La produzione di vaccini nel 2021 è stata quasi interamente accaparrata dai paesi ricchi. In molti paesi poveri, soprattutto in Africa, non si sono avute che poche vaccinazioni. Ed è solo per il 2024 che si prevede che i vaccini saranno disponibili in tutto il pianeta.

3.

Emergenze e catastrofi globali

Ma la pandemia non ha mostrato soltanto l'incapacità dei nostri sistemi sanitari nel fronteggiarla. Essa ha portato alla luce la tragedia dei milioni di persone che muoiono ogni anno per altre malattie curabili e non curate e per la mancanza di altri tipi di vaccini e di altri farmaci essenziali. Ha soprattutto fatto scoprire l'imprevidenza e l'inadeguatezza dei nostri sistemi politici di fronte a tutte le altre e ancor più gravi emergenze senza confini che minacciano il nostro futuro. Anche queste emergenze possono essere affrontate, e prima ancora prevenute, solo se si produrrà un salto di civiltà nel diritto, nella politica, nell'economia e nel senso comune: l'allargamento a livello planetario del paradigma del costituzionalismo rigido, cioè di limiti e vincoli ai poteri degli Stati e dei mercati, quali furono introdotti nelle odierne democrazie costituzionali all'indomani della liberazione dai regimi fascisti. Indicherò cinque di queste emergenze, accomunate dal fatto che richiedono tutte, perché contro di esse possano operare idonee garanzie, un costituzionalismo oltre lo Stato: *a)* le catastrofi ecologiche; *b)* le guerre nucleari e la produzione e la detenzione di armi; *c)* le

lesioni delle libertà fondamentali e dei diritti sociali, la fame e le malattie non curate benché curabili; *d*) lo sfruttamento illimitato del lavoro; *e*) le migrazioni di massa.

La prima emergenza è quella del riscaldamento climatico, dello scioglimento dei ghiacciai, dell'innalzamento dei mari, della riduzione delle piogge, sempre più rare e intense, delle alluvioni e degli inquinamenti delle acque, dei suoli e dell'aria. Negli ultimi decenni il nostro ambiente naturale ha subito danni enormi e crescenti, generati dallo sviluppo industriale ecologicamente insostenibile dei paesi ricchi ma rivelatisi micidiali, quanto ai loro effetti, soprattutto per le popolazioni dei paesi poveri. Abbiamo avvelenato il mare, inquinato l'aria e l'acqua, deforestato e desertificato milioni di ettari di terra e provocato lo scioglimento delle calotte di ghiaccio in Groenlandia e in Antartide e l'estinzione di migliaia di specie animali e vegetali. Da anni il nostro pianeta è in fiamme: dalla California all'Oregon e al Canada, dalla Siberia all'Australia, dal Brasile all'Algeria, dalla Sardegna alla Sicilia, dalla Grecia alla Turchia, gli incendi, propagandosi a velocità altissime, stanno devastando milioni di ettari di vegetazione. Nonostante i continui allarmi sul riscaldamento climatico lanciati dalla comunità degli scienziati, la febbre del pianeta sta crescendo costantemente, fino ormai ad avvicinarsi al punto di non ritorno, quando il clima non potrà più tornare alle condizioni normali. L'umanità, con il suo dominio distruttivo sulla natura, sta così trasformandosi in una sorta di metastasi che avvolge il pianeta, mettendone a rischio, in tempi non lunghissimi, la stessa vivibilità. È un fenomeno che sarebbe apparso inconcepibile fino a pochi decenni fa e che sta cambiando profondamente la fisionomia della

Terra.¹² Nell'ultimo mezzo secolo, mentre la popolazione mondiale è triplicata, il processo di distruzione della natura si è sviluppato in maniera esponenziale. Per questo è necessario e urgente porre termine a questa deriva dando vita a una fase nuova del costituzionalismo che garantisca, accanto ai *diritti fondamentali*, la cui logica individualistica e le cui garanzie soggettive li rendono inadeguati alla tutela di interessi collettivi, anche quelli che ben possiamo chiamare *beni fondamentali* perché vitali – come l'acqua potabile, l'aria, il clima, i ghiacciai e il patrimonio forestale –, sottraendoli al mercato e alla politica mediante l'introduzione di garanzie oggettive, come per esempio l'istituzione di un demanio planetario, in grado di assicurarne l'intangibilità.

La seconda emergenza, che parimenti richiede l'espansione del costituzionalismo a livello globale, è rappresentata dalle guerre e dalle minacce alla pace generate dalla produzione e dalla detenzione di armi sempre più micidiali. Dopo la caduta del muro di Berlino, nuove guerre di aggressione, pur previste come crimini dallo statuto della Corte penale internazionale, sono state scatenate o provocate dall'Occidente: in Iraq nel 1991, nella ex Jugoslavia nel 1999, in Afghanistan nel 2001, di nuovo in Iraq nel 2003, in

¹² Al punto che si parla spesso dell'età odierna come di una nuova fase della storia della Terra che merita il nome "antropocene". Jeremy Rifkin ha parlato anche di "ecocidio" (*Ecocidio. Ascesa e caduta della cultura della carne*, tr. it. di P. Canton, Mondadori, Milano 2002), con particolare riguardo ai costi e alle conseguenze – squilibri ecologici, trattamenti crudeli degli animali, malattie e crescita delle disuguaglianze globali – delle abitudini alimentari dei paesi ricchi. Si veda anche, di J. Rifkin, *La terza rivoluzione industriale. Come il "potere laterale" sta trasformando l'energia, l'economia e il mondo* (2011), tr. it. di P. Canton, Mondadori, Milano 2011.

Libia nel 2011 e poi in Siria durante tutti gli anni dieci di questo secolo. Si aggiunga la diffusione in tutto il mondo delle armi da fuoco, che segnala, anche nelle comunità nazionali, il mancato disarmo dei consociati, a beneficio della criminalità e del terrorismo, e la mancata realizzazione del monopolio pubblico della forza teorizzato da Hobbes, quasi quattro secoli fa, come la condizione del passaggio dallo stato di natura allo stato civile. La principale garanzia costituzionale della pace, della vita e della sicurezza dovrebbe perciò consistere nella messa al bando di tutte le armi come *beni illeciti*, a cominciare dagli armamenti nucleari dei quali andrebbe inderogabilmente vietata la detenzione, e ancor prima la produzione. Oggi, nel mondo, ci sono 13.440 testate nucleari (erano 69.940 al culmine della guerra fredda, prima del trattato sul disarmo del 1987), in possesso di 9 paesi: 6375 in Russia, 5800 negli Stati Uniti, 320 in Cina, 290 in Francia, 215 nel Regno Unito, 160 in Pakistan, 150 in India, 90 in Israele e 40 nella Corea del Nord.¹³ È stato solo per un miracolo che taluna di queste testate non sia caduta nelle mani di una banda di terroristi o che, in qualcuno degli Stati che ne sono in possesso, il potere non sia stato conquistato da un pazzo. Ma una Costituzione della Terra dovrebbe vietare anche le armi convenzionali, la cui diffusione provoca ogni anno milioni di morti: quasi mezzo milione di omicidi, centinaia di migliaia di suicidi e di infortuni e altrettante vittime nelle tante guerre che infestano il pianeta. È un assurdo massacro, dovuto quasi

¹³ Sono i dati del giugno 2020, riportati in *Sipri: nel 2020 sono oltre 13.400 le testate nucleari nel mondo*, in <https://www.antimafiaduemila.com/home/terzo-millennio/231-guerre/79305-sipri-nel-2020-sono-oltre-13-400-le-testate-nucleari-nel-mondo.html>.

interamente alla facile circolazione delle armi. Basti pensare alla differenza abissale tra il numero degli omicidi nei paesi in cui il possesso di armi da fuoco è generalizzato e tutti si armano per paura e quello nei quali quasi nessuno va in giro armato: nel 2017 si sono avuti nel mondo 464.000 omicidi, di cui 63.000 in Brasile, 29.168 in Messico, 17.284 negli Stati Uniti e soltanto 357 in Italia.

La terza emergenza che una Costituzione della Terra dovrà affrontare è rappresentata dalle violazioni massicce dei diritti umani provocate, in gran parte del pianeta, da regimi dispotici che hanno soppresso le libertà fondamentali e, per altro verso, dalle condizioni di miseria che determinano, ogni anno, la morte di milioni di persone per mancanza di alimentazione di base e di farmaci salva-vita. Nel 2020 ci sono state, nel mondo, almeno 1477 condanne a morte, oltre a quelle – non comunicate – avvenute in Cina, in Corea del Nord, in Siria e in Vietnam. Secondo un'indagine di Amnesty International, delinquenti veri o presunti, prigionieri e oppositori politici e dimostranti non violenti hanno subito torture in almeno 130 paesi.¹⁴ Si aggiunga l'enorme cifra nera, in assenza di garanzie, delle esecuzioni stragiudiziali, delle sparizioni e degli arresti arbitrari di esponenti politici o sindacali, di dissidenti e di attivisti dei diritti umani. Ancor più spaventose sono le statistiche della miseria. Quasi un terzo della popolazione mondiale (2,3 miliardi di

¹⁴ Cfr. <https://www.osservatoriodiritti.it/2021/04/22/pena-di-morte-nel-mondo-usa-cina-stati-oggi>; <https://www.promiseland.it/la-tortura-nel-mondo>. Si vedano, sulle violazioni dei diritti umani, i rapporti annuali di Amnesty International e, in particolare, il *Rapporto 2020-2021. La situazione dei diritti umani nel mondo*, Infinito Edizioni, Formigine 2021.

persone) non può nutrirsi in maniera adeguata e una persona su dieci è denutrita, mentre una su quattro è sovrappeso. Ogni giorno muoiono 24.000 persone, di cui 7000 bambini, per la mancanza dell'acqua e dell'alimentazione di base,¹⁵ dovuta ai cambiamenti climatici, ma anche alla sottrazione dei terreni all'agricoltura familiare da parte delle grandi imprese agricole multinazionali. Altrettante persone muoiono per mancanza di cure mediche e di farmaci salva-vita, vittime del mercato, oltre che delle malattie, giacché i farmaci in grado di salvarle non sono disponibili nei loro paesi poveri, o perché brevettati e perciò troppo costosi, o perché non più prodotti per mancanza di domanda, dato che riguardano malattie – infezioni respiratorie, tubercolosi, Aids, malaria – debellate e scomparse nei paesi ricchi.¹⁶ È una gigantesca omissione di soccorso, oltretutto insensata se si pensa ai terribili effetti che ne conseguono – i crescenti flussi migratori, l'odio per l'Occidente, il discredito dei suoi valori politici, lo sviluppo della violenza, delle guerre civili, dei razzismi, dei fondamentalismi e dei terrorismi – e alla facilità con cui essi potrebbero essere evitati con vantaggio di tutti. Non costerebbe molto, infatti, impedire queste stragi con idonee garanzie dei diritti violati. “La povertà nel mondo,” ha scritto

¹⁵ *Nuovi dati FAO sulla fame nel mondo: uno scandalo che continua*, in <https://www.oxfamitalia.org/nuovi-dati-fao-sulla-fame-nel-mondo-uno-scandalo-che-continua>.

¹⁶ Secondo i dati riportati nel volume collettaneo *Niente di questo mondo ci risulta indifferente. Associazione Laudato si'. Un'alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale*, a cura di D. Padoan, Edizioni Interno4, Milano 2020 – scritto a commento dell'enciclica *Laudato si'* di papa Francesco del 25 maggio 2015 –, nel 2017 sono state 2 miliardi le persone che nel mondo non hanno avuto accesso ai farmaci essenziali e oltre 3 milioni i bambini che sono morti per questa mancanza di cure elementari (ivi, p. 184).

Thomas Pogge qualche anno fa, “è molto più grande, ma anche molto più piccola di quanto pensiamo [...]. La sua eliminazione non richiederebbe più dell’1% del prodotto globale”¹⁷; precisamente l’1,13% del Pil mondiale, 500 miliardi di dollari l’anno, meno del bilancio annuale della difesa dei soli Stati Uniti.

La quarta emergenza riguarda il lavoro, del quale abbiamo assistito, in questi ultimi trent’anni, a una drammatica e crescente svalutazione. Il principale fattore di questa svalutazione è la globalizzazione selvaggia dei rapporti di produzione, che si manifesta nella libertà delle grandi imprese di dislocare le loro attività produttive in paesi – come l’India, l’Indonesia, le Filippine, la Thailandia, il Vietnam – nei quali si è giunti a pagare i lavoratori, e soprattutto le lavoratrici, 50 centesimi di dollaro l’ora per 60 ore settimanali, in condizioni di lavoro spaventose, senza diritti né garanzie. Come ha scritto Luciano Gallino, sono stati messi “in competizione tra loro, deliberatamente, il mezzo miliardo di lavoratori del mondo che hanno goduto per alcuni decenni di buoni salari e condizioni di lavoro e un miliardo e mezzo di nuovi salariati che lavorano in condizioni orrende con salari miserabili”.¹⁸ Si capisce come questa concorrenza,

¹⁷ Th. Pogge, *Povert  mondiale e diritti umani. Responsabilit  e riforme cosmopolite* (2008), tr. it. di D. Botti, Laterza, Roma-Bari 2010, p. 304. Nel solo 2018 la spesa militare degli Stati Uniti ha raggiunto 649 miliardi di dollari, cio  il 35,6% della spesa mondiale che   stata di 1822 miliardi di dollari, pari al 2,1% del Pil mondiale e a 239 dollari per ogni abitante del pianeta e superiore pi  di sei volte alla spesa (297 miliardi di dollari l’anno) che secondo la Fao sarebbe sufficiente a porre fine alla fame nel mondo (*Niente di questo mondo ci risulta indifferente*, cit., p. 196).

¹⁸ L. Gallino, *Il lavoro non   una merce. Contro la flessibilit *, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. X e 38. Sulle trasformazioni del lavoro provocate in questi ultimi decenni dall’azione congiunta della globalizzazione,

sotto il ricatto della fuga degli investimenti nei paesi nei quali il lavoro può essere sfruttato in forme paraschiavistiche, si è svolta totalmente al ribasso, con lo smantellamento di tutte le garanzie dei diritti dei lavoratori nei paesi avanzati, peraltro non contrastato ma favorito dai governi a causa della loro subalternità all'economia. Oltre alla riduzione dei diritti dei lavoratori, alla crescita della disoccupazione, alla precarizzazione del lavoro e all'abbassamento dei salari, è così ricomparso il lavoro schiavo nei paesi poveri e, in parte, perfino nei paesi ricchi, accompagnato da maltrattamenti e segregazioni di fatto: sono almeno 45 milioni, nel mondo, le persone che vivono oggi in condizioni di schiavitù.¹⁹ A questa svalutazione generale del lavoro ha contribuito la perversa alleanza

della rivoluzione tecnologica e della centralità acquisita dalla produzione di informazioni, si veda D. De Masi, *Il lavoro nel XXI secolo*, Einaudi, Torino 2018.

¹⁹ È stato calcolato che nel 2016 il numero delle persone in condizioni di schiavitù ha raggiunto 45,8 milioni: 18.354.700 in India, 3.388.400 in Cina, 2.134.900 in Pakistan, 1.531.300 nel Bangladesh; 1.236.600 in Uzbekistan, 1.100.000 nella Corea del Nord, 1.048.500 in Russia. Perfino in Europa ci sono fenomeni di lavoro schiavo. In Italia, in particolare, è stato calcolato che ci sono 129.600 schiavi (T. Cardinale, *La schiavitù oggi nel mondo*, in <https://www.documentazione.info/la-schiavitù-oggi-nel-mondo>). Naturalmente queste cifre sono incerte, a causa del carattere largamente invisibile di questa vergogna. Il fenomeno è peraltro in crescita. Le sue dimensioni sono quasi raddoppiate rispetto a venti anni fa, allorché K. Bales, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale* (1999), tr. it. di M. Nadotti, Feltrinelli, Milano 2000, calcolò in 27 milioni il numero delle persone in stato di schiavitù. E. Giovannini, *L'utopia sostenibile*, Laterza, Roma-Bari 2018, p. VI, ha calcolato addirittura in 60 milioni il numero odierno delle persone ridotte in schiavitù. Sullo sfruttamento paraschiavistico del lavoro dei braccianti stranieri in Italia, si vedano i rapporti annuali della Cgil-Flai, Osservatorio Placido Rizzotto e, in particolare, il quinto rapporto *Agromafie e caporalato*, testi a cura di F. Carchedi e J.-R. Bilongo, Ediesse, Roma 2020.

realizzatasi tra liberismo e populismi: da un lato la disgregazione, ad opera delle politiche liberiste di precarizzazione e differenziazione dei rapporti di lavoro, delle vecchie soggettività sociali oltre che politiche – la classe operaia, il movimento operaio –, basate sull’uguaglianza e sulla solidarietà tra lavoratori e sulla loro forza nel conflitto con il capitale; dall’altro la riaggregazione, ad opera delle politiche populiste, della massa degli individui, resi solitari e in competizione tra loro, in nuove soggettività politiche, basate sulla difesa, da supposte identità nemiche, di supposte identità collettive – “prima gli italiani”, “*America first*” – e sull’intolleranza e sul rifiuto dei differenti. Ne è seguito un ribaltamento della direzione del vecchio conflitto sociale: non più la lotta alle disuguaglianze ma la lotta alle differenze; non più la lotta di classe di chi sta in basso contro chi sta in alto ma il conflitto identitario di chi sta in basso contro chi sta ancora più in basso, dei poveri contro i poverissimi, dei cittadini contro i migranti; in breve, dei deboli contro i debolissimi, additati come nemici o inferiori perché su di essi si possano scaricare rabbie e frustrazioni. Ma è l’intero conflitto sociale che è stato capovolto. La lotta dei penultimi contro gli ultimi si accorda perfettamente, a conferma della sostanziale sintonia tra populismi e liberismo, con quella “guerra ideologica” dall’alto contro il basso, “dei ricchi contro i poveri, dei padroni contro i sudditi, dei dominanti contro i dominati”, che le destre liberiste hanno scatenato in quest’ultimo mezzo secolo, riuscendo a far vergognare e a colpevolizzare le sinistre per la loro volontà di cambiamento, screditata come vana ideologia, e, insieme, a imporre come un’ovvietà l’ideologia vincente espressa dal celebre slogan “non ci sono

alternative” all’attuale sovranità benefica dei mercati e del denaro.²⁰

La quinta emergenza è rappresentata dalle masse crescenti di disperati che fuggono ogni anno da una o più d’una di queste catastrofi. Dopo secoli nei quali i loro territori sono stati depredati da invasioni e colonizzazioni, legittimate paradossalmente proprio dallo *jus migrandi* teorizzato a loro sostegno dalla filosofia politica europea,²¹ i migranti fuggono oggi dalle condizioni di miseria e degradazione dei loro paesi generate dalle politiche predatorie dei paesi ricchi, per poi incontrare, quando non perdono la vita nelle loro tremende odissee, l’oppressione razzista dovuta alle

²⁰ Così M. d’Eramo, *Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi*, Feltrinelli, Milano 2020, Prologo, pp. 10-11 e cap. 1, p. 15. Uno dei multimiliardari più ricchi del mondo, Warren Buffett – riferisce d’Eramo, *ivi*, p. 10 – in un’intervista del 2006 dichiarava: “Certo che c’è guerra di classe, ma è la mia classe, la classe ricca che la sta conducendo, e noi stiamo vincendo”, e cinque anni dopo, nel 2011: “Negli ultimi vent’anni è stata combattuta una guerra di classe, e la mia classe l’ha vinta”.

²¹ Il diritto di emigrare fu il primo diritto naturale teorizzato dalla nostra filosofia politica: dapprima da Francisco De Vitoria, che lo rivendicò quale fonte di legittimazione della conquista spagnola del “nuovo” mondo (*De indis et de iure belli relectio prior* [1539], in *De indis et de iure belli relectiones. Relectiones theologicae XII*, a cura di E. Nys, The Classics of International Law, New York 1964, sect. III, 1, pp. 257-263), e poi da John Locke, che lo concepì come una garanzia della sopravvivenza delle persone grazie appunto alla loro possibilità, ove difettesse il lavoro, di emigrare “negli incolti deserti dell’America”, essendoci “terra sufficiente nel mondo da bastare al doppio di abitanti” (J. Locke, *Due trattati sul governo. Secondo trattato* [1790], tr. it. di L. Pareyson, Utet, Torino 1969, § 37, p. 268 e § 36, p. 267). Da allora questo diritto – che ovviamente implica il diritto di immigrare in qualche parte della Terra, di cui perciò impone la garanzia – divenne un principio del diritto internazionale consuetudinario a sostegno delle colonizzazioni, fino a essere codificato nella Dichiarazione universale del 1948 (art. 13, 2° comma), nel Patto sui diritti civili e politici del 1966 (art. 12, 2° comma) e in molte Costituzioni nazionali inclusa quella italiana (art. 35, 4° comma).

loro identità etniche o religiose e al loro *status* di stranieri poveri. È soprattutto la preordinata omissione di soccorso di quanti affogano in mare – più di 20.000 persone nel Mediterraneo negli ultimi dieci anni²² – che ci pone di fronte alla più vergognosa violazione di principi elementari di civiltà giuridica. I nostri governi e la nostra opinione pubblica ignorano il carattere strutturale e irreversibile del fenomeno migratorio, che né le leggi né i muri saranno mai in grado di fermare e i cui soli effetti – e per i governanti populisti anche lo scopo, per il consenso di massa così ottenuto – sono la clandestinizzazione dei migranti, il veleno razzista immesso nella società e il crollo del senso morale a livello di massa. È un abbassamento dello spirito pubblico in grado di minare le basi sociali delle nostre democrazie. Quando infatti la disumanità e l'immoralità sono ostentate ufficialmente dalle istituzioni diventano contagiose: si autolegittimano e vengono assecondate e alimentate. Non capiremmo altrimenti, senza questo ruolo performativo del senso morale svolto dall'esibizione dell'immoralità al vertice dello Stato, il consenso di massa di cui godettero i totalitarismi del secolo scorso. Per questo sulla questione migranti si gioca oggi il futuro della nostra civiltà: non solo dell'Italia, ma anche dell'Unione Europea e dell'intero Occidente. Le politiche di esclusione e le misure adottate contro i soccorsi in mare e contro l'accoglienza e la solidarietà ci pongono davanti alla loro contraddizione scandalosa, destinata a pesare sulle nostre coscienze, con i nostri conclamati valori dell'uguaglianza, della dignità della persona e dei di-

²² Cfr. <http://www.vita.it/it/article/2019/10/03/dal-2013-al-2019-oltre-19-mila-migranti-morti-nel-mediterraneo/152848/>.

ritti fondamentali, i quali sono universali e indivisibili oppure non sono. Le stragi dei migranti in mare, o ai confini tra Messico e Stati Uniti, o fra Turchia e Grecia, o tra Serbia e Ungheria, o tra Marocco e Spagna saranno ricordate come una colpa imperdonabile, di cui i nostri governanti e quanti li hanno sostenuti dovranno un giorno vergognarsi. Non potranno dire: non sapevamo. Nell'età dell'informazione sappiamo tutto: sulle migliaia di morti provocate da quelle politiche, sulle condizioni disumane nelle quali i migranti vengono sequestrati nei campi libici, sullo sfruttamento selvaggio cui molti di loro sono sottoposti una volta raggiunti i nostri paesi.

4.

Crimini di sistema

Come dobbiamo chiamare queste emergenze, consistenti tutte in terribili catastrofi umanitarie? Come dobbiamo concepire, sul piano giuridico, le devastazioni ambientali prodotte dal riscaldamento climatico, dalle deforestazioni e dalle cementificazioni, che stanno provocando l'innalzamento dei mari, l'inquinamento dell'acqua e dell'aria e l'inabitabilità di aree crescenti della Terra? Come dobbiamo considerare la nuova corsa agli armamenti e la produzione e la diffusione di armi convenzionali, responsabili ogni anno di centinaia di migliaia di omicidi e delle tante guerre che violano il principio della pace stabilito dalla Carta dell'Onu? Come dobbiamo qualificare, sulla base delle carte costituzionali e internazionali dei diritti, le violazioni delle libertà fondamentali messe in atto dai tanti regimi dispotici, i milioni di morti ogni anno per fame e malattie non curate e la crescita dello sfruttamento selvaggio del lavoro? E ancora: come dobbiamo configurare, giuridicamente, le negazioni dei diritti, dal diritto di emigrare al diritto alla vita, in danno di centinaia di migliaia di migranti, molti dei quali muoiono ai nostri confini per le colpevoli omissioni di soccorso promosse dai nostri governi?

Certamente queste catastrofi non sono configurabili come crimini in senso penalistico. Al pari delle loro vittime, identificabili con popoli interi e talora con l'intera umanità, anche i loro autori non sono identificabili con singole persone, bensì con i meccanismi del sistema economico e politico. Inoltre, non diversamente dai loro effetti catastrofici di massa, non identificabili di solito con singoli e determinati eventi dannosi, neppure le azioni che li hanno provocati, anch'esse di massa, sono di solito comportamenti singolari e determinati, in quanto tali prefigurabili come delitti, consistendo in complesse attività politiche ed economiche di una pluralità indeterminata e non determinabile di soggetti o, peggio, in stili di vita di miliardi di persone. Si tratta, in breve, di aggressioni ai diritti delle persone che il diritto penale non può fronteggiare dato che difettano di tutti i requisiti imposti dai suoi principi garantisti: dal principio di stretta legalità e determinatezza dei fatti punibili al nesso di causalità tra azioni individuali e cataclismi ambientali e sociali, fino al principio della responsabilità personale in materia penale.

E tuttavia queste tragedie non sono fenomeni naturali. Non lo sono i milioni di morti per fame, per sete o per malattie non curate, a causa delle politiche di rapina dei paesi ricchi e della totale omissione di soccorso. Non lo sono neppure i cataclismi e le devastazioni dell'ambiente, provocati dall'odierno sviluppo industriale incontrollato. Tantomeno lo sono le politiche di chiusura e respingimento che provocano, ogni anno, la morte di migliaia di migranti. E neppure sono, queste catastrofi, delle semplici ingiustizie. Esse sono, bensì, violazioni massicce dei diritti fondamentali stipulati nelle tante carte costituzionali vigenti, sia nazionali che sovranazionali.

Dobbiamo allora domandarci se sia ammissibile che la criminologia, la scienza giuridica, la scienza politica e il dibattito pubblico si disinteressino di simili atrocità, niente affatto naturali e neppure inevitabili, ma provocate dall'odierno anarco-capitalismo globale. Dobbiamo chiederci se il dibattito scientifico e politico possa continuare a ignorare tali aggressioni ai diritti e ai beni fondamentali, che per un verso sono in contrasto con tutte le nostre carte costituzionali e internazionali e, per altro verso, producono danni incomparabilmente maggiori dell'insieme di tutti i delitti perseguiti dal diritto penale e mettono in pericolo, in tempi non lunghi, il futuro dell'umanità.

Io credo che una risposta razionale a queste domande richieda un aggiornamento delle categorie giuridiche con le quali leggiamo e interpretiamo la realtà. Si pongono infatti due questioni, l'una e l'altra di fondo: la prima investe la nozione di "crimine"; la seconda, di cui parlerò nei prossimi capitoli, riguarda la risposta politica e istituzionale in grado di impedire le catastrofi sin qui illustrate.

È chiaro che la parola crimine riveste una forte capacità di stigmatizzazione morale, sociale e politica. Ebbene, la criminologia e il dibattito pubblico sono sempre stati subalterni al diritto penale, avendo concepito, denominato e stigmatizzato come "crimini" soltanto i comportamenti devianti previsti dal diritto penale come reati. In questo modo sia le scienze giuridiche e sociali che il dibattito politico hanno svolto e continuano a svolgere un potente ruolo di legittimazione ideologica: la squalificazione come ingiusti e moralmente riprovevoli dei soli fatti previsti come reati dai nostri sistemi penali e la legittimazione come giusti, o quantomeno come permessi e non ingiusti, di tutti i fatti da essi non configurati

come reati. Si è così prodotto, soprattutto in questi ultimi anni, un singolare appiattimento, nel dibattito pubblico e nel senso comune, del giudizio giuridico, oltre che politico e morale, sui soli parametri del diritto penale, diventati ormai la principale chiave di lettura delle colpe e delle responsabilità della politica. Soltanto i fatti previsti e giudicati come delitti, cioè come crimini in senso penalistico, suscitano indignazione e stigmatizzazione morale e politica. Tutto ciò che non è vietato come reato è invece ritenuto lecito e permesso. Fenomeni antiggiuridici come quelli qui ricordati, ben più gravi e catastrofici di tutti i delitti, proprio perché non puniti dal diritto penale risultano, di fatto, tollerati con rassegnazione o peggio con indifferenza.

L'emancipazione e l'autonomia scientifica della criminologia e della scienza giuridica e, più ancora, l'autonomia politica del dibattito pubblico richiedono al contrario che la previsione di un fatto come reato non sia considerata una condizione necessaria della sua qualificazione giuridica come "crimine", dato che non possiamo non considerare criminali, sia pure in senso non penalistico, le tante aggressioni fin qui illustrate alla convivenza e alla sopravvivenza delle persone. Occorre perciò allargare la nozione di "crimine" anche a queste aggressioni, gran parte delle quali sconosciute in un non lontano passato, che per il loro carattere sistemico e strutturale ho chiamato *crimini di sistema*.²³ Non si tratta, si badi, dei crimini dei potenti, che sono

²³ Ho avanzato la proposta di questo allargamento della nozione di crimine in *Crimines de sistema*, in "Revista de derecho penal y criminología", n. 3, abril 2019, pp. 7-12, poi in *Crimini di sistema e crisi dell'ordine internazionale*, in "Teoria politica", n. 9, 2019, pp. 401-411, e in *La costruzione della democrazia*, cit., §§ 8.4-8.8, pp. 411-438.

pur sempre illeciti penali la cui gravità e la cui tendenziale impunità sono state fatte oggetto d'indagine da un'ormai ampia letteratura di criminologia critica. E neppure si tratta dei crimini di Stato o dei crimini contro l'umanità, oggi parimenti previsti dal diritto penale internazionale a seguito di quella grande conquista che è stata la creazione della Corte penale internazionale, pur se rimasti, finora, largamente impuniti.²⁴ I crimini di sistema, pur consistendo in violazioni di massa di diritti umani costituzionalmente stabiliti, sono un'altra cosa. Non sono illeciti penali, difettando

²⁴ Questa impunità è stata la regola che ha avallato e occultato i tanti genocidi prodotti dalle potenze europee e che è opportuno ricordare: dal genocidio delle popolazioni indigene delle Americhe ai massacri che hanno accompagnato le conquiste coloniali. Sul genocidio in America va ricordato T. Todorov, *La conquista dell'America. Il problema dell'"altro"* (1982), tr. it. di A. Serafini, Einaudi, Torino 1992. Sulle politiche e le pratiche genocide, nelle quali il civile Occidente moderno ha raggiunto, fra Ottocento e Novecento, un terribile primato, si vedano Y. Ternon, *Lo Stato criminale. I genocidi del XX secolo* (1995), tr. it. di A. Agrati, Corbaccio, Milano 1997; W. Morrison, *Criminología, Civilización y nuevo orden mundial* (2006), tr. sp. di A. Piombo, Anthropos, Barcellona 2012, con presentazione di E.R. Zaffaroni; e *Estudio preliminar* di C. Bernal, S. Cabezas, A. Forero, I. Rivera e I. Vidal, che a p. 94 riporta il terribile elenco dei genocidi coloniali e di quelli del secolo scorso, dagli 8 milioni di persone sterminate in Congo tra il 1885 e il 1908 alla strage dei tutsi in Ruanda nel 1994; B. Bruneteau, *Il secolo dei genocidi* (2005), tr. it. di A. Flores d'Arcais, il Mulino, Bologna 2006, che parimenti ricorda i grandi genocidi del secolo XX: quello degli armeni tra il 1915 e il 1922 ad opera dei turchi, le deportazioni etniche e le esecuzioni di dissidenti nella Russia stalinista, il genocidio per antonomasia ad opera dei nazisti, i massacri in Cambogia compiuti dai Khmer rossi di Pol Pot, la pulizia etnica in Bosnia e il genocidio in Ruanda negli anni novanta del secolo scorso. Sulle molteplici manifestazioni della violenza genocida quali fenomeni ricorrenti nella storia, si veda inoltre P.P. Portinaro, *L'imperativo di uccidere. Genocidio e democidio nella storia*, Laterza, Roma-Bari 2017. Da ultimo, sul lato oscuro del pensiero occidentale in tema di diritti umani, si veda il recente libro di G. Gozzi, *Eredità coloniale e costruzione dell'Europa. Una questione irrisolta: il "rimosso" della coscienza europea*, il Mulino, Bologna 2021.

di tutti gli elementi costitutivi del reato. I loro tratti distintivi – quelli che, volendo usare il linguaggio penalistico, possiamo chiamare i loro “elementi costitutivi” – sono due: il carattere indeterminato e indeterminabile sia dell’azione che dell’evento, di solito catastrofico, e il carattere indeterminato e plurisoggettivo sia dei loro autori che delle loro vittime, consistenti queste, di solito, in popoli interi e talora nell’intera umanità.

È insomma necessario che il punto di vista sulle violazioni più gravi e sistematiche dei diritti umani e dei beni fondamentali si autonomizzi, nel dibattito pubblico, dal punto di vista interno al diritto penale, onde le si possa chiamare con il nome che meritano – crimini, appunto – e imputarle a responsabilità non penali e tuttavia politiche. È stato infatti, ripeto, a causa della subalternità al diritto penale e ai filtri selettivi e giustamente garantisti tramite i quali sono identificati gli illeciti penali che la criminologia e il dibattito politico hanno potuto ignorare questi macrocrimini di sistema, come se fossero fenomeni naturali o comunque inevitabili – l’odierna banalizzazione del male –, insieme alle responsabilità politiche, economiche e sociali per i danni giganteschi da essi provocati. Il diritto penale, in breve, ha finito per operare, nel dibattito pubblico, come un potente fattore del loro occultamento.

Per questo, onde prevenire e stigmatizzare queste aggressioni come violazioni gravissime e soprattutto evitabili del diritto e dei diritti, è necessario colmare una lacuna del nostro lessico teorico-giuridico, configurando anch’essi come illeciti giuridici, sia pure non addebitabili alla responsabilità di singole persone. Solo così è possibile promuovere la loro percezione giuridica e sociale come fenomeni intollerabili, cioè come “crimini di sistema”, perché sistemici, ed evidenzia-

re, con questo “concetto polemico”,²⁵ il loro contrasto scandaloso con le precondizioni del vivere civile e con tutti i nostri valori politici e giuridici. Solo così è possibile illuminare le responsabilità politiche e morali di quanti potrebbero impedirle progettando e introducendo adeguate garanzie globali in grado di porre fine ai meccanismi da cui esse sono originate. Il linguaggio giuridico, non dimentichiamo, ha sempre un ruolo potentemente performativo del senso comune.

È poi evidente che la qualificazione normativa di queste violazioni come crimini di sistema dovrebbe comportare l'istituzione di una o più giurisdizioni internazionali con il potere di accertarle insieme alle colpe politiche per la loro commissione: per esempio una giurisdizione internazionale in tema di aggressioni all'ambiente, un'altra sulla fame nel mondo e le malattie curabili ma non curate, un'altra ancora sui milioni di morti provocati ogni anno dall'uso e perciò dalla produzione e dal commercio di armi da fuoco. Si tratterebbe di giurisdizioni competenti alla pronuncia non già di sentenze di condanna di singole persone, bensì di giudizi di verità, sul modello delle cosiddette Commissioni per la verità istituite in Sudafrica sui crimini commessi durante l'*apartheid*, o anche sul modello dei tribunali d'opinione,²⁶ che un costituzionalismo

²⁵ L'espressione “concetto polemico” è usata, a proposito del “genocidio”, da P.P. Portinaro, *L'imperativo di uccidere*, cit., p. X, “per denunciare condotte disumane e suscitare allarme sociale”.

²⁶ Il tribunale d'opinione più illustre ed esemplare è il Tribunale permanente dei popoli istituito nel 1979 da Lelio Basso. Su questo tribunale si vedano *Un tribunal pour les peuples*, a cura di J. Cortázar, F. Rigaux, L. Matarasso, L. Bimbi e G. Tognoni, Berger-Levrault, Paris 1983; F. Rigaux, *Lelio Basso e i tribunali d'opinione*, in AA.VV., *Lelio Basso e le culture dei diritti. Atti del Convegno internazionale, Roma 10-12 dicembre 1998*, Carocci, Roma 2000, pp. 21-32; e, da ultimo, G. Monina, *Diritti umani e diritti dei popoli. Il Tribunale Russell II e i regimi militari latinoamericani*,

globale ben potrebbe istituzionalizzare. Il risultato di simili giudizi, che dovrebbero essere promossi da apposite procure, oltre che da soggetti legittimati ad agire per conto delle popolazioni lese, sarebbe non solo la stigmatizzazione dei crimini di sistema da essi giudicati, ma anche l'analisi delle responsabilità politiche e sociali cui essi sono imputabili e l'identificazione delle misure in grado di fronteggiarli. È poi evidente che nel corso delle indagini richieste da tali giudizi ben potrebbero emergere le prove di singoli e determinati illeciti di rilevanza penale, attribuibili alla responsabilità personale di soggetti parimenti determinati.

A tali giurisdizioni sui crimini di sistema potrebbe inoltre essere attribuita la competenza a giudicare i crimini in senso penalistico previsti dallo statuto della Corte penale internazionale ma esclusi da tale giurisdizione perché commessi da soggetti di paesi che non hanno aderito al suo trattato istitutivo. Si tratterebbe pur sempre, come per i giudizi sui crimini di sistema, di semplici giudizi di verità, che varrebbero a far emergere le responsabilità, in questo caso penali, dei loro autori e, insieme, il colpevole e non giustificabile rifiuto dei loro governi di sottoporre i loro crimini alla giurisdizione penale internazionale.

Carocci, Roma 2020. Si vedano inoltre le sentenze del Tribunale permanente dei popoli, molte delle quali dedicate all'impunità dei crimini di Stato, in *Tribunale permanente dei popoli. Le sentenze: 1979-1998*, a cura di G. Tognoni, Stefanoni, Lecco 1998, e in TPP, *Diritti dei popoli e disuguaglianze globali. I 40 anni del Tribunale permanente dei popoli*, Altreconomia, Milano 2020.

PARTE SECONDA

I limiti del costituzionalismo odierno

5.

Il costituzionalismo globale come attuazione dell'universalità dei diritti umani

Questa macro-criminalità di sistema può essere prevenuta, da una politica alla sua altezza, solo imponendo rigide regole e controlli costituzionali ai poteri attualmente selvaggi della politica e dell'economia. Vengo così alla seconda e più importante questione sollevata dalle emergenze planetarie che ho chiamato crimini di sistema: quella della risposta istituzionale in grado di fronteggiarle e prima ancora di impedirle. Tale risposta non può che consistere in un adeguato sistema di limiti e vincoli normativi ai poteri globali, quale solo può provenire dall'allargamento del paradigma del costituzionalismo rigido ai rapporti di mercato e alle relazioni internazionali.

Certamente questo progetto può apparire inverosimile. Com'è possibile, in tempi come quelli attuali, di crisi delle democrazie nazionali anche nei paesi più avanzati, ipotizzare una democrazia cosmopolitica e una Costituzione globale che accomunino non già un popolo, ma centinaia di popoli eterogenei, talvolta in conflitto fra loro? Come è possibile che un simile patto costituente possa essere condiviso da 196 Stati sovrani e da quei nuovi sovrani irresponsabili e invisibili nei quali si sono trasformati i mercati?

Ebbene, sono proprio gli argomenti scettici sotto-

stanti a queste domande – i processi decostituenti in atto nelle nostre democrazie, l'inesistenza di un popolo globale omogeneo e l'esistenza di Stati e di mercati sovrani – le principali ragioni teoriche a sostegno della necessità e dell'urgenza di un allargamento a livello planetario del paradigma del costituzionalismo rigido. Si pone in proposito una questione teorica fondamentale, che riguarda la natura e il ruolo delle Costituzioni. Si possono avere due concezioni opposte della Costituzione, che a loro volta suppongono due nozioni opposte del popolo e della volontà popolare e sono alla base di altrettante concezioni, parimenti opposte, della democrazia politica.

Si può concepire la Costituzione come l'espressione dell'identità e della volontà di un popolo. È la concezione nazionalista e identitaria della Costituzione formulata da Carl Schmitt nella prima metà del secolo scorso e riproposta, unitamente all'idea del popolo come macro-soggetto dotato di volontà unitaria e della democrazia come onnipotenza delle maggioranze, dai tanti populismi e sovranismi odierni.²⁷ Ogni Costituzione, scrisse Schmitt, è l'espressione dell'"identità" e dell'"unità del popolo come totalità politica",²⁸ ovve-

²⁷ Tracce evidenti di questo costituzionalismo identitario sono nella cosiddetta "Carta dei valori sul futuro dell'Europa", firmata nel luglio 2021 da 16 forze politiche di estrema destra, nella quale vengono rivendicati la salvaguardia delle identità e delle "sovranità nazionali", "il libero sviluppo delle nazioni europee", la difesa delle loro "tradizioni", a cominciare dai valori della famiglia quale "unità fondamentale" delle nazioni, e "il rispetto dell'eredità giudaico-cristiana dell'Europa".

²⁸ C. Schmitt, *Il custode della Costituzione* (1931), tr. it. di A. Caracciolo, Giuffrè, Milano 1981, II, § 1, *a*), p. 135, e III, § 4, p. 241. Secondo Schmitt, questa concezione del popolo come totalità politica implica, quale "presupposto fondamentale di ogni democrazia", "l'assioma che la minoranza risultata in minoranza voleva soltanto il risultato elettorale (non la sua volontà particolare) ed abbia perciò aderito alla volontà

ro l'atto che “*costituisce* la forma e la specie dell'unità politica, la cui esistenza è presupposta”.²⁹ Il suo fondamento assiologico consisterebbe nella coesione sociale e nell'omogeneità culturale dei soggetti cui è destinata o, peggio, in una loro comune volontà e identità nazionale, che ovviamente a livello internazionale

della maggioranza come alla sua propria volontà” (ivi, II, § 1, *a*], p. 134); ivi, III, § 2, p. 221: “La concezione democratica dello Stato (non quella liberale) deve attenersi al fondamentale assioma democratico più volte menzionato, secondo cui lo Stato è un'unità indivisibile e la parte messa in minoranza non è in realtà violentata e costretta, ma è ricondotta alla sua vera volontà”.

²⁹ C. Schmitt, *Dottrina della costituzione* (1928), tr. it. di A. Caracciolo, Giuffrè, Milano 1984, § 3, p. 39; ivi, III, § 17, p. 307: “la democrazia (tanto come forma di Stato quanto come forma di governo o di legislazione) è l'identità dei dominanti e dei dominati, dei governanti e dei governati, di quelli che comandano e di quelli che ubbidiscono”. “La parola ‘identità’,” precisa Schmitt, “è utile nella definizione della democrazia perché indica la completa identità del popolo omogeneo, comprensivo cioè tanto dei governanti quanto dei governati e nega la diversità tra governanti e governati esistente in altre forme di Stato [...]. Con la parola ‘identità’ è indicata l'effettività dell'unità politica del popolo a differenza di tutte le eguaglianze normative, schematiche o fittizie. La democrazia presuppone in generale e in ogni particolare della sua esistenza politica un popolo in sé omogeneo, che ha la volontà di esistere politicamente” (ivi, p. 308). E più oltre, a conferma del fatto che questa identità, questa unità politica e questa supposta volontà popolare unitaria si incarnano nella persona e nella volontà di un capo, ivi, III, § 27, 4, p. 459: “Il presidente del Reich è eletto da tutto il popolo tedesco” ed è perciò in grado “di produrre contro il parlamento un'unione diretta con i cittadini elettori [...]. Egli è idealmente raffigurato come un uomo che al di là dei limiti e dell'ambito delle organizzazioni e delle burocrazie di partito unisce a sé la fiducia di tutto il popolo, non come uomo di partito, ma come l'uomo di fiducia di tutto il popolo. Una elezione del Presidente del Reich [...] sarebbe molto di più di una qualsiasi delle numerose elezioni che ci sono in uno Stato democratico. Ciò sarebbe un'imponente acclamazione del popolo tedesco ed avrebbe tutta l'irresistibilità che in una democrazia spetta a simili acclamazioni”. Diversamente dal cancelliere, che “è sostenuto dalla fiducia del Reichstag, cioè di una coalizione mutevole e non affidabile”, egli “ha la fiducia di tutto il popolo, non mediata dal tramite di un parlamento diviso in partiti, ma unita direttamente alla sua persona” (ivi, pp. 459-460).

non esistono. Le Costituzioni presupporrebbero quindi, quali fonti non solo della loro effettività ma anche della loro legittimità, l'esistenza di un *demos* omogeneo e di una sua qualche identità e volontà unitaria, in rapporto di esclusione, di intolleranza e di opposizione con quanti, rispetto a questa supposta identità e volontà, sono differenti o dissenzienti. Ne consegue, quale corollario perverso di tale concezione del popolo e della Costituzione, la contrapposizione tra amico e nemico come fondamento della politica; dove il "nemico" è non solo lo straniero, ma semplicemente l'"altro". "La specifica distinzione politica alla quale è possibile ricondurre le azioni e i motivi politici," affermò Schmitt, "è la distinzione di *amico* (*Freund*) e *nemico* (*Feind*) [...]. Non v'è bisogno che il nemico politico sia moralmente cattivo [...]. Egli è semplicemente l'altro, lo straniero (*der Fremde*) [...] per modo che, nel caso estremo, siano possibili con lui conflitti che non possano venir decisi né attraverso un sistema di norme prestabilite né mediante l'intervento di un terzo 'disimpegnato' e perciò 'imparziale'."³⁰ E poco dopo: "Quando all'interno di uno Stato i contrasti fra i partiti politici sono divenuti 'i' contrasti politici tout-court, allora viene raggiunto il grado estremo di sviluppo della 'politica interna', cioè diventano decisivi per lo scontro armato non più i raggruppamenti amico-nemico di politica estera, bensì quelli interni allo Stato"; sicché "la possibilità reale della lotta che dev'essere sempre presente affinché si possa parlare di politica, si riferisce allora [...] non più alla guerra

³⁰ C. Schmitt, *Il concetto di politico* (1932), tr. it. in Id., *Le categorie del politico*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, Bologna 1972, pp. 108-109.

fra unità nazionali organizzate (Stati o Imperi), bensì alla *guerra civile*".³¹

Diametralmente opposta è la concezione della Costituzione quale sistema di limiti e vincoli rigidamente imposti a tutti i poteri, a garanzia del pluralismo politico e dei diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti. Secondo questa concezione la Costituzione va intesa, hobbesianamente, come un patto di convivenza pacifica tra differenti e disuguali: un patto di non aggressione con cui si conviene la tutela e il rispetto di tutte le differenze personali di identità e, al tempo stesso, un patto di mutuo soccorso con cui si conviene la riduzione delle eccessive disuguaglianze economiche e materiali.³² È conseguentemente opposto il fondamento della democrazia e del costituzionalismo: non già il principio di omogeneità,³³ cioè l'i-

³¹ Ivi, p. 115. E più oltre, dopo aver escluso a scanso di equivoci che i termini "nemico" o "lotta" si riferiscano soltanto alla "concorrenza" o alla "lotta puramente spirituale della discussione", ivi, pp. 116-117: "I concetti di amico, nemico e lotta acquistano il loro significato reale dal fatto che si riferiscono in modo specifico alla possibilità reale dell'uccisione fisica [...]. La guerra non è dunque scopo o meta o anche solo contenuto della politica, ma ne è il *presupposto*". Si vedano anche, di Carl Schmitt, lo scritto *Staat, Bewegung, Volk*, del 1933, tr. it. in *Principii politici del nazionalsocialismo*, a cura di D. Cantimori, Sansoni, Firenze 1935, e la conferenza milanese *I caratteri essenziali dello Stato nazional-socialista*, in C. Schmitt, G. Ambrosini e O. Ranelletti, *Gli Stati europei a partito politico unico*, Panorama, Milano 1936, pp. 37-52, dove viene enunciato il "collegamento organico tra diritto e Stato [...] attuato negli organi supremi e in primo luogo nel Führer del Partito".

³² Ho contrapposto queste due diverse concezioni delle Costituzioni, del popolo e della democrazia in *PiII*, §§ 13.9-13.10, pp. 45-57 e, soprattutto, in *La costruzione della democrazia*, cit., §§ 3.10, 5.4 e 6.2, pp. 173-175, 239-247 e 282-288.

³³ Così il principio schmittiano della democrazia identitaria e plebiscitaria è stato chiamato da G. Azzariti, *Critica della democrazia identitaria. Lo Stato costituzionale schmittiano e la crisi del parlamentarismo*, Laterza, Roma-Bari 2005, § 1.2, pp. 17-22.

dea del popolo come totalità politica e l'omologazione delle minoranze alla maggioranza, bensì il principio di eterogeneità, cioè l'uguale valore associato a tutte le differenze, quale presupposto del loro reciproco rispetto e del loro civile confronto, e perciò la difesa dei diritti di libertà, che sono tutti, in ultima analisi, diritti alla tutela e all'affermazione delle proprie differenti identità. Opposto, perciò, è anche il principio costitutivo della politica: non già la ricerca di un nemico e la contrapposizione identitaria amico/nemico, bensì la concordia e la solidarietà tra diversi, che a sua volta suppone la percezione e la valorizzazione dei diversi come uguali perché riconosciuti tali in dignità e diritti. E opposta è la forma che assume la pratica politica: non già lo scontro e la guerra, bensì il dialogo, il confronto e il compromesso, sulla base della coesione sociale determinata dall'uguaglianza stipulata e garantita fra tutti i cittadini e che può essere attuata anche fra tutti gli abitanti della Terra. Per questo tutti i nazionalismi – con le loro aggressive pretese di superiorità o di non contaminazione delle relative nazioni, e con le loro conseguenti derive razziste, belliciste e totalitarie – sono i principali ostacoli a questo tipo di costituzionalismo, intrinsecamente antinazionalista e antifascista perché universalistico e virtualmente globale per vocazione e logica interna. Per questo lo Stato nazionale sovrano – questa invenzione europea, esportata in tutto il mondo e giunta al suo perfezionamento costituzionale negli ordinamenti più avanzati, quando ormai i poteri che contano sono emigrati fuori dai confini nazionali – non soltanto è oggi incapace di rispondere alle sfide globali, ma è anche in contraddizione con il principio della pace e con l'universalismo dei diritti umani. “La sovranità assoluta degli Stati nazionali,” affermò il *Manifesto di Ventotene* con

parole tuttora attuali, “ha portato alla volontà di dominio di ciascuno di essi, poiché ciascuno si sente minacciato dalla potenza degli altri e considera suo ‘spazio vitale’ territori sempre più vasti, che gli permettano di muoversi liberamente e di assicurarsi i mezzi di esistenza, senza dipendere da alcuno. Questa volontà di dominio non potrebbe acquetarsi che nella egemonia dello Stato più forte su tutti gli altri asserviti.”³⁴

Ne consegue che la Costituzione, come patto di convivenza e di solidarietà tra differenti e disuguali, è tanto più legittima, necessaria e urgente quanto più profonde, eterogenee e conflittuali sono le differenze personali che essa ha il compito di tutelare e quanto più vistose, visibili e intollerabili sono le disuguaglianze materiali che essa è chiamata a rimuovere o a ridurre. La Costituzione, in questo senso, non serve a rappresentare una supposta volontà del popolo o a esprimerne una qualche omogeneità sociale o identità collettiva. Se fosse solo il riflesso della comune volontà di tutti avrebbe contenuti minimi ed estremamente generici e se ne potrebbe tranquillamente fare a meno. Essa serve bensì a garantire i diritti fonamen-

³⁴ A. Spinelli, *Per un'Europa libera e unita* (1941), in A. Spinelli e E. Rossi, *Il Manifesto di Ventotene*, con *Prefazione* di E. Colorni (1944) e un saggio di N. Bobbio (1973), Celid, Torino 2001, p. 10. E più oltre, ivi, p. 21: “Il problema che in primo luogo va risolto e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in Stati nazionali sovrani”. “La contraddizione essenziale, responsabile delle crisi, delle guerre, delle miserie e degli sfruttamenti che travagliano la nostra società,” scrisse Colorni nella *Prefazione*, ivi, pp. 3-4, “è l'esistenza di stati sovrani, geograficamente, economicamente, militarmente individuati, consideranti gli altri stati come concorrenti e potenziali nemici, viventi gli uni rispetto agli altri in una situazione di perpetuo *bellum omnium contra omnes*.” E prefigurò la prospettiva di una “federazione europea” come “preludio di una federazione mondiale” (ivi, p. 6).

tali di tutti, anche contro le maggioranze, e perciò ad assicurare la convivenza pacifica tra soggetti e interessi diversi e virtualmente in conflitto. Poiché stabilisce le precondizioni della vita civile, la sua legittimità, diversamente da quella delle leggi ordinarie, si fonda non già nell'essere voluta da tutti o dalla maggioranza dei tutti, bensì nel garantire tutti. Risiede non tanto nella *forma* della sua produzione – nel “chi” la produce e nel “come” è prodotta –, quanto piuttosto nella sua *sostanza* o nei suoi contenuti, cioè nel “che cosa” dalle norme costituzionali viene prodotto. Consiste quindi non già nel consenso delle maggioranze, ma nell'uguaglianza con essa stipulata di tutti i loro destinatari, ossia nella loro “*égalité en droits*”, come dice l'articolo 1 della *Déclaration* del 1789; la quale, possiamo essere certi, se fosse stata messa ai voti nella Francia di fine Settecento non sarebbe stata approvata che da un'infima minoranza. Per questo, poiché il suo fondamento non consiste nel consenso maggioritario ma nella garanzia di tutti gli esseri umani, la Costituzione, in quanto contratto sociale in forma scritta, è necessaria e vitale, ben più che a livello nazionale, a livello internazionale, dove maggiori sono le differenze culturali e politiche e le disuguaglianze economiche e materiali e perciò i pericoli di discriminazioni, di oppressioni, di guerre e di sopraffazioni. Per questo essa è “democratica” in un senso diverso, ma ben più pregnante di quanto lo sia qualunque altra norma espressa da una maggioranza: nel senso, appunto, che garantisce letteralmente tutti.

L'espansione al di là dello Stato del costituzionalismo non è quindi soltanto un suo allargamento. Essa è anche, e soprattutto, il suo *inveramento* e la sua coerente *attuazione*. Esistono infatti due contraddizioni irrisolte nell'odierno costituzionalismo, enormemen-

te aggravatesi con la globalizzazione e superabili soltanto con un costituzionalismo globale. La prima è tra l'universalismo dei diritti fondamentali stabiliti in tante carte e convenzioni e la *cittadinanza* quale presupposto delle loro garanzie. La seconda è tra il principio della pace e la *sovranità* degli Stati.

Il paradigma costituzionale inverato dalla sua universalizzazione è in primo luogo incompatibile con la cittadinanza, che è l'ultimo accidente di nascita – un diritto ad avere diritti – che differenzia le persone e le garanzie dei loro diritti sulla base del loro *status*, in palese contraddizione con il principio di uguaglianza. Le persone lasciate affogare nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere i nostri paradisi democratici, l'*apartheid* mondiale nella quale vivono e muoiono un miliardo di esseri umani e le repressioni violente delle libertà fondamentali in gran parte del pianeta ci dicono che fuori dai confini dell'Occidente i diritti fondamentali appaiono privilegi e le loro proclamazioni, senza il loro carattere indivisibile, decadono a vuota retorica. In secondo luogo il paradigma costituzionale stipulato a garanzia della pace è incompatibile con la sovranità degli Stati, in forza della quale le relazioni tra Stati sovrani sono ancora, secondo la raffigurazione offertane dall'intera filosofia politica classica, i rapporti di guerra propri dello stato di natura basati sulla legge del più forte.³⁵ Oggi questa legge non

³⁵ È la raffigurazione delle relazioni internazionali espressa dall'intera filosofia politica classica. Si ricordino T. Hobbes, *Leviatano*, con testo inglese, *Leviathan*, del 1651 a fronte e testo latino del 1668, a cura di R. Santi, Bompiani, Milano 2001, cap. XXI, § 8, p. 351: “come fra gli uomini privi di un padrone c'è la guerra perpetua di ogni uomo contro il suo vicino e non c'è nessuna proprietà di beni o di terre, nessuna sicurezza, ma una piena e assoluta libertà in ogni singolo uomo, così, fra gli Stati che non dipendono l'uno dall'altro, ogni Stato ha una libertà asso-

soltanto è entrata in contraddizione con tutte le carte internazionali sulla pace e sui diritti umani, ma è diventata più che mai insostenibile a causa di due fenomeni nuovi, in passato impensabili: l'enorme potenza distruttiva degli armamenti in possesso degli Stati e la crescente integrazione e l'inevitabile interdipendenza fra tutti i popoli della Terra generate dalla globalizzazione.

Di qui la necessità di una ridefinizione sia della cittadinanza che della sovranità, logicamente conseguente ai diritti umani universali e al principio della pace, e perciò di un salto di qualità del costituzionalismo imposto dalle emergenze globali e dai crimini di sistema che pesano sul futuro dell'umanità. La cit-

luta di fare ciò che giudicherà più tendente al suo beneficio"; J. Locke, *Due trattati sul governo. Secondo trattato*, cit., cap. II, § 14, p. 248: "Poiché tutti i principi e i magistrati di governi indipendenti per tutto il mondo sono in uno stato di natura, è chiaro che il mondo non fu mai né mai sarà privo di un certo numero di uomini in quello stato"; E.-J. Sieyès, *Che cosa è il terzo Stato?* (1788), tr. it. di R. Giannotti, Editori Riuniti, Roma 1992, V, pp. 59-60: "Tutte le nazioni della terra vanno considerate come individui privi di ogni legame sociale, che vivono, come si dice, nello stato di natura. La manifestazione della loro volontà è libera ed indipendente da ogni forma civile"; I. Kant, *Per la pace perpetua*, cit., sezione seconda, p. 297: "Come l'attaccamento dei selvaggi alla loro libertà senza legge, che li spinge a preferire di azzuffarsi di continuo fra loro piuttosto che sottoporsi a una coazione legale da loro stessi stabilita, a preferire una folle libertà a una libertà ragionevole, noi lo guardiamo con profondo disprezzo e lo consideriamo barbarie, rozzezza, degradazione brutale dell'umanità, così si dovrebbe pensare che popoli civili (di cui ognuno forma uno Stato per sé) dovrebbero affrettarsi a uscire al più presto da uno stato così degradato"; si ricordi anche il passo qui riportato alla fine del primo capitolo e richiamato nella nota 7; G.W.F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto* (1821), tr. it. di F. Messineo, Laterza, Bari 1954, §§ 333 e 334, pp. 280-281: "poiché il rapporto tra essi (Stati) ha per principio la loro sovranità, essi sono nello stato di natura gli uni di fronte agli altri [...]. Quindi, il conflitto fra gli Stati, in quanto le volontà particolari non trovano un accomodamento, può essere deciso soltanto con la guerra".

tadinanza, una volta venute meno le esclusioni e le limitazioni alle garanzie dei diritti fondamentali generate dai confini tra gli Stati, cessa di essere una figura distinta dallo *status* di persona, convertendosi nell'uguale titolarità di tali diritti in capo a tutti gli esseri umani, in accordo con il loro carattere universale. Lo stesso vale per la sovranità. "La sovranità appartiene al popolo," affermano tuttora molte Costituzioni democratiche. Ma questa norma è compatibile con il paradigma costituzionale, che non ammette poteri assoluti, solo se viene intesa in due significati fra loro complementari: *in negativo*, nel senso che la sovranità appartiene al popolo e a nessun altro, sicché nessun potere costituito, né assemblea rappresentativa, né presidente eletto possono usurparla³⁶; *in positivo*, nel senso che, non essendo il popolo un macro-soggetto ma l'insieme di tutti i consociati, la sovranità appartiene a tutti e a ciascuno, identificandosi con l'insieme di quei frammenti di sovranità, cioè di poteri e contropoteri, che sono i diritti fondamentali di cui tutti e ciascuno sono titolari.³⁷ La sovranità, in breve, è di tutti o, che è lo stesso, non è di nessuno; così come la cittadinanza spetta a tutti o, che è lo stesso, non spetta a nessuno.

³⁶ Così l'articolo 1 del titolo III della Costituzione francese del 1791: "La sovranità [...] appartiene alla nazione; nessuna parte del popolo, né alcun individuo può attribuirsi l'esercizio".

³⁷ Ho proposto e illustrato questa ridefinizione della sovranità popolare in *PiII*, § 13.2, pp. 10-11 e in *La costruzione della democrazia*, cit., § 5.4, pp. 239-247.

L'impotenza dei costituzionalismi nazionali

Ma le ragioni e il fondamento del costituzionalismo globale non sono solo di carattere giuridico e politico. Non esprimono soltanto la concezione pluralista e garantista delle Costituzioni e della democrazia, in opposizione alla loro concezione identitaria e sovranista. Essi consistono, soprattutto, nel fatto ben più pressante che solo un costituzionalismo globale può assicurare la sopravvivenza dell'umanità. Di fronte alle sfide globali e ai crimini di sistema finora illustrati, le politiche degli Stati nazionali sono infatti impotenti e inadeguate. È sconcertante, ma anche facilmente spiegabile e in larga misura perfino inevitabile, l'inerzia dei governi intorno alle catastrofi umanitarie, alle guerre e ai disastri ecologici dai quali fuggono le masse di migranti che le nostre inutili leggi e le nostre frontiere militarizzate non sono in grado di fermare. Sicuramente questa inadeguatezza delle politiche nazionali si spiega anche con la loro subalternità all'economia generata dalla corruzione, dai conflitti di interesse e dalle pressioni lobbistiche. Ma essa dipende, soprattutto, da tre ragioni strutturali, legate tutte ai molteplici aspetti del rapporto odierno della politica con lo spazio.

Dipende anzitutto da due gravi aporie che investono la democrazia politica. Le politiche nazionali sono

vincolate agli spazi ristretti dei territori nazionali e ai tempi brevi, anzi brevissimi, delle competizioni elettorali o, peggio, dei sondaggi: spazi angusti e tempi brevi che evidentemente impediscono ai governi statali, interessati soprattutto al consenso elettorale, di affrontare le sfide e i problemi globali con politiche alla loro altezza. Le più gravi minacce al futuro del genere umano – le devastazioni ambientali, le esplosioni nucleari, le stragi di migranti, la fame, la miseria e le malattie non curate che provocano la morte ogni anno di milioni di esseri umani – sono così ignorate dalla politica e dalle opinioni pubbliche e non entrano nell'agenda dei nostri governi, interamente legata agli spazi ristretti disegnati dalle campagne elettorali. A causa della pratica quotidiana dei sondaggi in vista soltanto delle elezioni, la politica sta inoltre subendo la perdita delle dimensioni del tempo: da un lato l'amnesia, cioè la perdita della memoria delle guerre mondiali, dei fascismi e dei "mai più" da cui sono nate le Costituzioni e le carte dei diritti del secondo dopoguerra; dall'altro la miopia e l'irresponsabilità per il futuro non immediato, oltre che per i problemi globali. Solo così si spiegano il ritorno della guerra avvenuto in questi anni e la passività dei governi di fronte alle distruzioni in atto dell'ambiente e alle prognosi infauste sul futuro del nostro pianeta. La democrazia odierna è affetta da localismo e da presentismo: non ricorda e rimuove il passato e non si fa carico del futuro, ossia di ciò che accadrà oltre i tempi delle scadenze elettorali e al di là dei confini nazionali. Essa entra così in conflitto con la razionalità politica e con gli interessi di lungo periodo degli stessi paesi democratici.

D'altro canto, gli Stati nazionali, a causa, di nuovo, dei loro limiti spaziali, non sono oggettivamente in grado, da soli, di far fronte alle sfide globali, benché

catastrofiche, e ai connessi crimini di sistema. Nessuno Stato aprirà totalmente le sue frontiere se non lo faranno anche gli altri Stati. Nessun governo potrà mai affrontare, da solo, i problemi delle disuguaglianze globali, della fame e della sete nel mondo e delle malattie non curate di centinaia di milioni di persone. Nessun paese, e meno che mai quelli dotati di armamenti nucleari, procederà a un disarmo unilaterale. Tantomeno i singoli Stati si faranno mai seriamente carico, singolarmente, del salvataggio del pianeta attraverso un'adeguata riconversione ecologica delle loro economie. Solo la stipulazione di un garantismo costituzionale di carattere globale può mettere l'umanità in grado di rompere questa spirale perversa, sostituendola con l'opposta sinergia tra le garanzie delle varie classi di diritti e di beni fondamentali e i corrispondenti livelli e dimensioni della democrazia.

Infine, un terzo fattore spaziale di riduzione del ruolo di garanzia dei diritti e di limitazione dei poteri affidato ai costituzionalismi nazionali è rappresentato dalle dimensioni planetarie della globalizzazione. A causa dell'asimmetria fra il carattere globale dei mercati e il carattere locale dei poteri politici e giuridici degli Stati, il rapporto tra Stati e mercati si è capovolto. Non sono più gli Stati che garantiscono la concorrenza tra le imprese, ma sono le grandi imprese multinazionali che mettono in concorrenza gli Stati privilegiando, per i loro investimenti, i paesi nei quali possono maggiormente sfruttare il lavoro, pagare meno imposte, devastare l'ambiente e corrompere i governi. Paradossalmente, alla crescita delle promesse normative e della complessità dei problemi e delle interdipendenze generata dalla globalizzazione, ha fatto riscontro, in questi anni, anziché una più complessa articolazione istituzionale della sfera pubblica

attraverso la creazione di funzioni globali di governo e di garanzia, una sua semplificazione: da un lato la verticalizzazione e la personalizzazione di tipo populista dei poteri di governo in capo a leader o a ristrette oligarchie, che li rendono più esposti alle pressioni dell'economia; dall'altro, lo sviluppo incontrollato del libero mercato, la crescente concentrazione e confusione tra poteri politici e poteri economici e la sostanziale subordinazione liberista dei primi ai secondi.

In queste condizioni il costituzionalismo nazionale è impotente. Non è in grado di imporre limiti ai poteri sregolati delle grandi potenze politiche e dei giganti dell'economia e perciò di fronteggiare le emergenze globali e criminali che minacciano il futuro dell'umanità. Lo sconvolgimento della geografia democratica dei poteri si è del resto risolto in una crisi delle stesse democrazie politiche nazionali. Nell'età della globalizzazione il futuro di ciascun paese, e soprattutto dei paesi poveri, dipende sempre meno dalle politiche interne e sempre più da decisioni esterne, assunte in sedi politiche extrastatali o da poteri economici globali. Dipende, precisamente, dalle politiche delle maggiori potenze e delle istituzioni internazionali da esse controllate – la Banca mondiale, il Fondo monetario, l'Organizzazione mondiale del commercio, i vari G7, G20 e G4 –, nonché dalle decisioni delle grandi imprese multinazionali. È perciò saltato o si è quanto meno indebolito, ed è destinato a diventare sempre più debole, il nesso democrazia/popolo e poteri decisionali/Stato di diritto, tradizionalmente mediato dalla rappresentanza politica e dal primato della legge votata da istituzioni rappresentative. In un mondo di sovranità disuguali e di crescente interdipendenza, non è più vero che le decisioni più rilevanti spettino a poteri democratici, rappresentativi delle loro popola-

zioni, subordinati alla legge e vincolati al rispetto dei diritti e dei beni costituzionalmente stipulati.

Domandiamoci allora: i nessi Stato/democrazia e Stato nazionale/Stato di diritto sono nessi necessari, sicché dobbiamo rassegnarci al declino sia della democrazia che dello Stato di diritto in conseguenza del declino dei poteri degli Stati nazionali? Oppure è possibile un processo di rifondazione delle forme dell'una e dell'altro, in modo da renderli all'altezza, al di là dell'indebolimento degli Stati, di quella che Jürgen Habermas ha chiamato, qualche anno fa, una "politica interna del mondo"³⁸?

Io credo che la rifondazione della democrazia a livello globale sia non solo possibile, ma giuridicamente imposta dalle carte dei diritti già esistenti e logicamente implicata dalla concezione delle Costituzioni come patti di convivenza tra differenti e disuguali. Laddove l'idea di un nesso concettuale tra democrazia e Stato nazionale riflette l'idea schmittiana, identitaria e nazionalistica, della democrazia e della Costituzione qui criticata nel capitolo che precede. Il paradigma costituzionale è d'altro canto un paradigma formale, che può essere riempito di qualunque contenuto, equivalendo a un sistema di limiti e vincoli, quali che siano, imposti a qualunque sistema di

³⁸ L'espressione "politica interna del mondo" è stata usata da J. Habermas, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica* (1996), tr. it. di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano 1998, p. 139; Id., *La costellazione post-nazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia* (1998), tr. it. di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano 1999, pp. 26 e 90-101; e Id., *L'Occidente diviso* (2004), tr. it. di L. Carpitella, Laterza, Roma-Bari 2005, cap. VII, pp. 130-134. È stata ripresa da L. Bonanate, *2001: la politica interna del mondo*, in "Teoria politica", vol. XVII, n. 1, 2001, pp. 20-21; e Id., *La politica internazionale tra terrorismo e guerra*, Laterza, Roma-Bari 2004, capp. II e III, pp. 20-46.

poteri e a garanzia di qualunque diritto.³⁹ Esso consiste in una sintassi logica, in forza della quale le norme di livello superiore, quali sono le norme costituzionali dotate di rigidità, non sono derogabili da norme di livello inferiore, alle quali impongono limiti e vincoli le cui violazioni, per commissione o per omissione, sono perciò configurabili e riparabili come indebitate antinomie o lacune.⁴⁰ Storicamente questo paradigma è nato sul terreno del diritto penale, quando i pubblici poteri erano soprattutto poteri punitivi, è stato declinato dalla nostra tradizione liberale quale sistema di limiti ai soli poteri politici e non anche ai poteri economici, è stato concepito a garanzia dei soli diritti fondamentali e non anche dei beni comuni e parimenti vitali ed è rimasto ancorato ai confini degli Stati nazionali. Ma è chiaro che la dislocazione dei poteri che contano fuori da tali confini impone oggi, come meglio si dirà nella parte terza, di allargarlo, oltre lo Stato, alle relazioni tra Stati sovrani, ai rapporti di mercato e alla garanzia di quelli che qui ho chiamato “beni fondamentali”.

È quindi la centralità teorica dello Stato nazionale che la geografia antidemocratica dei poteri disegnata dalla globalizzazione impone oggi di superare. Non

³⁹ “Nello stampo della legalità,” scrisse Piero Calamandrei, “si può colare oro o piombo” (*Prefazione* a C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* [ed. di Livorno del 1766], Le Monnier, Firenze 1945, p. 92).

⁴⁰ Sul carattere formale del paradigma costituzionale, quale sintassi logica applicabile a qualunque sistema di potere, rinvio ai miei *Costituzionalismo oltre lo Stato*, cit., § 3, pp. 25-26 e § 3.4, pp. 48-49; *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*, Laterza, Roma-Bari 2016, § 10.3, pp. 238-247; *Logica del diritto, metodo assiomatico e garantismo*, introduzione a *Il dover essere del diritto. Un dibattito teorico sul diritto illegittimo a partire da Kelsen*, a cura di P. Di Lucia e L. Passerini Glazel, Giappichelli, Torino 2020, pp. 1-23; *La costruzione della democrazia*, cit., § 4, cap. IV, § 4.6, pp. 203-205 e cap. VIII, §§ 8.1 e 8.2, pp. 394-405.

dimentichiamo che lo Stato nazionale è una creazione europea, risalente a pochi secoli fa. È pur vero che nella nostra tradizione giuridica e politica il diritto e lo Stato sono stati a lungo fra loro identificati. Da Hobbes a Hegel, il superamento dello stato di natura è stato riconosciuto con riguardo soltanto ai rapporti fra gli esseri umani che danno vita allo Stato, e non anche ai rapporti fra gli Stati, concepiti invece come soggetti sovrani tra loro in guerra virtuale e permanente.⁴¹ Oggi, naturalmente, nessuno identificherebbe più il diritto con il solo diritto statale. Di fatto, tuttavia, quella tradizione statalistica pesa tuttora sulla nostra cultura politica. Alla crisi degli Stati e del ruolo delle sfere pubbliche nazionali non ha perciò corrisposto la costruzione di una sfera pubblica all'altezza dei processi di globalizzazione, cioè l'introduzione di limiti e vincoli a garanzia della pace e dei diritti umani nei confronti dei poteri transnazionali, sia pubblici che privati, che hanno spodestato i vecchi poteri statali o si sono sottratti al loro ruolo di governo e di controllo. La Carta dell'Onu, la Dichiarazione universale del 1948, i Patti internazionali del 1966 e le tante carte regionali dei diritti promettono pace, sicurezza, garanzia delle libertà fondamentali e dei diritti sociali per tutti gli esseri umani. Ma mancano totalmente, come meglio si vedrà nei due prossimi capitoli, le loro norme di attuazione, cioè le garanzie internazionali dei diritti attribuiti. È come se un ordinamento statale fosse dotato della sola Costituzione e non anche di leggi attuative, cioè di codici penali, di tribunali, di scuole e di ospedali.

È evidente che in queste condizioni i diritti umani

⁴¹ È quanto ho ricordato, *supra*, nella nota 35.

e i principi di uguaglianza e dignità delle persone proclamati in tante carte internazionali sono destinati a rimanere sulla carta, come promesse non mantenute se non in pochi paesi privilegiati, vistosamente e sistematicamente violate in gran parte del pianeta. La loro conclamata inviolabilità, come la loro indivisibilità e universalità, altro non sono che vuote parole, che di fronte alle loro violazioni sistematiche non potremo continuare ancora, decentemente, a declamare come i “valori” dell’Occidente. In assenza di una sfera pubblica mondiale e garantista, le disuguaglianze sono destinate a crescere; i poteri globali, sia politici che economici, non possono che svilupparsi in forme selvagge e distruttive; i crimini di sistema non possono che dilagare e tutti i problemi, le violazioni e le emergenze finora illustrati non possono che aggravarsi.⁴² Tali emergenze, del resto, sono tra loro interconnesse: la fuga dei migranti è il prodotto dei cambiamenti climatici, delle guerre e della crescita della povertà, che a loro volta sono il frutto del capitalismo selvaggio e predatorio, a sua volta sorretto dalle politiche liberiste e dalla disgregazione delle soggettività collettive provocata dalla precarizzazione dei rapporti di lavoro, a beneficio dei populismi e delle loro campagne identitarie e razziste. Ciò che le accomuna, e che giustifica la loro denominazione come crimini di sistema, è che

⁴² N. Chomsky, *Verso il precipizio* (2017), tr. it. di A. Bartolozzi, Castelvecchi, Roma 2018; Id., *Precipizio. Il capitale all’attacco della democrazia e il dovere di cambiare rotta* (2021), tr. it. di V. Nicoli, Ponte alle Grazie, Milano 2021; G. Mastrojeni e A. Pasini, *Effetto Serra Effetto Guerra. Il clima impazzito, le ondate migratorie, i conflitti* (2017), Chiarelettere, Milano 2020; G.M. Flick e M. Flick, *Persona, ambiente, profitto. Quale futuro?*, Baldini & Castoldi, Milano 2021. Una complessa politica alternativa alla catastrofe è disegnata da A. Pettifor, *Green New Deal. Cosa è e come possiamo finanziarlo* (2019), tr. it. di T. Fazi, Fazi, Roma 2020.

sono tutte il prodotto sistemico della globalizzazione, sicché soltanto decisioni sistemiche a livello globale, in attuazione di limiti e vincoli costituzionali, sono in grado di fronteggiarle. Contro la prospettiva del costituzionalismo sovranazionale, quale insieme di tali limiti e vincoli, non vale neppure, per quanti continuano a formularla, la critica della cosiddetta fallacia della *domestic analogy*, cioè la tesi dell'irrealizzabilità del progetto per la mancanza di un popolo mondiale.⁴³ Come ho detto fin dal primo capitolo, esiste già una società civile globale, accomunata, oltre che dalla globalizzazione dell'economia e delle comunicazioni, dai drammatici problemi planetari e dalla necessità e dall'urgenza delle loro soluzioni quali condizioni della sopravvivenza dell'intera umanità.

⁴³ È la critica, chiaramente basata sulla concezione schmittiana e identitaria della Costituzione e della democrazia, formulata da H. Bull, *La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale* (1977), tr. it. di S. Procacci, Vita e Pensiero, Milano 2005, e ripresa da D. Zolo, *Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale*, Feltrinelli, Milano 1995, cap. IV, in particolare § 3, pp. 128-132.

7.

Fallimento e grandezza dell'Onu. Per una Federazione della Terra

L'ipotesi di un costituzionalismo globale in grado di far fronte a questi problemi, colmando il vuoto di diritto pubblico sovranazionale risultante dal contrasto fra il carattere planetario degli odierni poteri selvaggi dei mercati e degli Stati più potenti e il carattere ancora in prevalenza locale della politica e del diritto, non è quindi un'utopia. È al contrario la sola risposta razionale e realistica al medesimo dilemma che fu affrontato quattro secoli fa da Thomas Hobbes: la generale insicurezza determinata dalla libertà selvaggia dei più forti, oppure il patto razionale di convivenza pacifica basato sul divieto della guerra e sulla garanzia della vita. Con una differenza di fondo, che rende il dilemma odierno enormemente più drammatico, tra la società naturale dell'*homo homini lupus* ipotizzata da Hobbes e lo stato di natura nel quale, di fatto, si trovano tra loro i 196 Stati sovrani e i grandi poteri economici e finanziari globali parimenti sovrani. L'attuale società selvaggia dei poteri globali è una società popolata non più da lupi naturali, ma da lupi artificiali – gli Stati e i mercati – sostanzialmente sottrattisi al controllo dei loro creatori e dotati di una forza distruttiva incomparabilmente maggiore di

qualunque armamento del passato. Diversamente da tutte le altre catastrofi passate – perfino dalle guerre mondiali e dagli orrori dei totalitarismi –, le catastrofi odierne, e in particolare quella ecologica e quella nucleare, sono non solo più gravi ma anche in larga parte irreversibili: c'è infatti il pericolo, per la prima volta nella storia, che si acquisti la consapevolezza della necessità di cambiare strada quando sarà troppo tardi.

È anche vero, tuttavia, che la sola speranza di un risveglio della ragione risiede proprio nella gravità di queste emergenze, cioè nel fatto che esse, quando diverranno travolgenti, costringeranno finalmente le popolazioni del mondo e perfino i loro governi a mettere da parte i tanti conflitti e interessi particolari e a pattuire la difesa della loro comune sopravvivenza, dipendente a sua volta dalla loro comune e vitale difesa dell'ambiente naturale. Questo patto di civile e pacifica convivenza, non dimentichiamo, fu già stipulato all'indomani della Seconda guerra mondiale. In quella straordinaria stagione costituente sviluppatasi nell'immediato dopoguerra l'umanità sembrò prendere coscienza della propria fragilità. Furono perciò rifondate non solo, nei paesi liberati dai fascismi, le democrazie nazionali sulla base dei limiti e dei vincoli imposti da Costituzioni rigide alle decisioni delle maggioranze, ma anche, con la Carta dell'Onu e poi con le tante carte sui diritti umani, il diritto internazionale, che fu trasformato, da sistema pattizio di relazioni tra Stati sovrani basato su trattati, in un ordinamento giuridico nel quale tutti gli Stati sono soggetti a un medesimo diritto, cioè al divieto della guerra e all'obbligo del rispetto e dell'attuazione dei diritti umani. Disponiamo già, quindi, di una Costituzione embrionale del mondo. Sul piano dei princi-

pi il paradigma costituzionale è già stato incorporato nell'ordinamento internazionale.⁴⁴

Di quell'embrionale Costituzione globale si è però verificato un vistoso processo decostituente, manifestatosi nei crimini di sistema – dalle guerre alle devastazioni ambientali e alla morte per fame o per malattie non curate di milioni di persone – sopra illustrati. I principi della pace e dell'uguaglianza e i diritti fondamentali in essa stipulati avrebbero richiesto l'introduzione delle loro garanzie: garanzie della pace, tramite l'attuazione del capo VII della Carta dell'Onu e perciò il monopolio sovranazionale della forza, lo scioglimento degli eserciti nazionali e la messa al bando delle armi; garanzie dei diritti sociali alla salute, all'istruzione e alla sussistenza, tramite un adeguato finanziamento di efficienti istituzioni globali di garanzia di tipo sanitario, scolastico e assistenziale; garanzie dei beni comuni contro le loro devastazioni, tramite l'istituzione di rigidi e inderogabili demani planetari; garanzie

⁴⁴ Peter Häberle, in un libro recente – *Sobre el Principio de la Paz. La "cultura de la paz". El tópico de la teoría constitucional universal* (2017), tr. sp. di L. Carugati e G.R. Rossi, con una *Presentación* di R.G. Ferreyra, *Consideraciones preliminares* di D. Valadés e un *Epílogo* di E.R. Zaffaroni, Ediar, Buenos Aires 2021 – ha riportato le innumerevoli norme che in quasi tutte le Costituzioni del mondo, dall'Europa alle Americhe, dall'Asia all'Africa, e in decine di dichiarazioni, convenzioni, patti internazionali, trattati bilaterali e multilaterali enunciano il principio della pace e i principi ad esso connessi dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani, della loro dignità di persone e dei loro diritti fondamentali. Questi testi normativi equivalgono, egli afferma, ad altrettante "costituzioni parziali" che, unitamente al "principio di speranza" di Ernst Bloch e al "principio di responsabilità" di Hans Jonas, esprimono una "teoria costituzionale universale" e compongono, come "pezzi di un mosaico", un vero e proprio "diritto costituzionale dell'umanità" o "Stato costituzionale aperto al mondo". È quella che qui ho chiamato la "costituzione embrionale" del mondo, vigente e tuttavia, quanto alle sue promesse, largamente ineffettiva, che perciò richiede, con urgenza, di essere integrata e attuata da un sistema adeguato di garanzie.

giurisdizionali, a cominciare dal controllo di costituzionalità e di convenzionalità, contro la violazione da parte dei governi degli Stati dei divieti e degli obblighi loro imposti a tutela dei diritti stabiliti. Senza l'introduzione di queste garanzie, i diritti fondamentali e i principi della pace e dell'uguaglianza sono destinati, come di fatto è avvenuto, a rimanere ineffettivi, sistematicamente violati dai crimini di sistema qui elencati nel capitolo quarto.

C'è infatti una differenza strutturale fra i diritti fondamentali, stabiliti in tante carte internazionali, oltre che nelle Costituzioni nazionali, e i diritti patrimoniali. Essa consiste nella diversa struttura delle loro garanzie; inteso con "garanzie" gli obblighi o i divieti correlativi a quelle aspettative positive o negative nelle quali consistono tutti i diritti soggettivi. Le garanzie dei diritti patrimoniali nascono insieme ai diritti garantiti – il debito insieme al credito, il divieto di lesioni o turbative insieme al diritto reale di proprietà –, essendo anch'esse disposte dagli atti singolari di cui i diritti sono effetti. Al contrario, le garanzie dei diritti fondamentali non sono affatto disposte simultaneamente ai diritti normativamente stabiliti, ma sono solo imposte dalle aspettative positive o negative nelle quali tali diritti consistono, quali obblighi o divieti a questi corrispondenti. Esse vengono perciò a esistenza solo se positivamente introdotte. Dato, per esempio, il diritto alla salute, pur stabilito da una Costituzione rigida, non si può dire che soltanto per questo esiste, ma solo che deve venire a esistenza l'obbligo delle prestazioni sanitarie ad esso corrispondenti. Non basta stipulare il diritto alla salute e all'istruzione perché si producano ospedali e scuole e le connesse garanzie delle prestazioni sanitarie e scolastiche. Perfino il diritto alla vita sarebbe ineffet-

tivo senza le sue norme di attuazione, cioè in assenza delle norme penali che proibiscono e puniscono l'omicidio e che sono richieste dal principio di legalità perché l'omicidio sia qualificato e punito come reato. Dato un diritto fondamentale, in breve, non esistono simultaneamente le sue garanzie, ma solo l'obbligo di introdurle, che può ben rimanere inattuato come purtroppo è avvenuto nel diritto internazionale. "La dichiarazione dei diritti contiene le obbligazioni dei legislatori" stabilì l'articolo 1 della sezione "doveri" della Costituzione francese dell'anno III. Ma queste obbligazioni vanno adempiute, consistendo appunto nell'obbligo – logicamente implicato e giuridicamente imposto da quelle aspettative nelle quali consistono tutti i diritti fondamentali – di introdurne le garanzie mediante apposite leggi di attuazione.⁴⁵

Le ragioni del fallimento dell'Onu sono pertanto essenzialmente due. La prima consiste nell'inadempienza delle sue carte dei diritti fondamentali, cioè nella mancata introduzione delle loro garanzie. Poco o nulla, infatti, è stato fatto in attuazione di queste carte. La sola importante garanzia introdotta è stata l'istituzione della Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità, al cui statuto, tuttavia, non hanno aderito le maggiori potenze. I principi della

⁴⁵ Su queste differenze strutturali fra i diritti patrimoniali e i diritti fondamentali, legate alla diversa struttura logica delle due classi di diritti – i primi predisposti da norme ipotetiche quali effetti degli atti negoziali da esse ipotizzati, i secondi disposti immediatamente dalle norme generali e astratte che li prevedono –, e sulle conseguenti, possibili lacune delle garanzie dei diritti fondamentali ho insistito più volte: si vedano *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, Roma-Bari 2001, I, § 6, pp. 26-33 e II, § 6, pp. 156-171; *PiI*, §§ 10.19-10.20, pp. 684-695; *PiII*, § 14.13, pp. 219-224; *La democrazia attraverso i diritti*, cit., § 2.4, pp. 65-70; *La logica del diritto*, cit., cap. III, pp. 52-65; *La costruzione della democrazia*, cit., § 1.8, pp. 66-68; § 3.2, pp. 128-131 e §§ 4.2-4.3, pp. 182-192.

pace e dell'uguaglianza e i diritti fondamentali, sia i diritti di libertà che i diritti sociali, sono perciò rimasti ineffettivi, impunemente lesi dall'inadempienza dell'obbligo di garantirli. La seconda ragione del fallimento dell'Onu consiste nella centralità contraddittoriamente riservata dalla sua carta statutaria agli Stati nazionali quali Stati sovrani.⁴⁶ "L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana uguaglianza di tutti i suoi membri" afferma l'art. 2, n. 1 della Carta dell'Onu; anche se poi questa uguaglianza è contraddetta dalla posizione di dominio riservata dalla medesima Carta alle potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale. Tutto il diritto internazionale, tutte le istituzioni e le organizzazioni internazionali sono pertanto modellati sul paradigma dello Stato nazionale sovrano. Sono gli Stati i soli attori e destinatari del diritto internazionale. È chiaro che la conservazione della sovranità degli Stati e, conseguentemente, delle diverse e disuguali cittadinanze statali rende illusori, perché da esse contraddetti, i principi di pace e di uguaglianza e i diritti fondamentali di tutti, pur stabiliti in quella embrionale Costituzione del mondo che è formata dalla Carta dell'Onu e dalle tante dichiarazioni e convenzioni sui diritti umani. Sono state queste inadempienze e queste contraddizioni le colpe più amare e penose dell'Occidente, che si aggiungono ai tanti crimini di sistema che tuttora stanno facendo strame di tutti i principi e i diritti in quelle carte declamati.

⁴⁶ Vale anche per l'Onu quanto affermò il *Manifesto di Ventotene*, cit., p. 21: "È ormai dimostrata l'inutilità, anzi la dannosità di organismi sul tipo della Società delle Nazioni, che pretendeva di garantire un diritto internazionale senza una forza capace di imporre le sue decisioni e rispettando la sovranità assoluta degli Stati partecipanti".

E tuttavia l'istituzione dell'Onu quale patto e promessa di convivenza pacifica, unitamente al paradigma del costituzionalismo rigido inaugurato anch'esso con le Costituzioni del dopoguerra, resta il lascito più prezioso del secolo passato. Proprio il riconoscimento delle colpevoli inadempienze e contraddizioni che ne hanno determinato il fallimento e, insieme, la consapevolezza dell'obbligo e della necessità di porre ad esse fine nell'interesse di tutti con un rinnovato e ben più vincolante patto costituzionale, consentono oggi di ripetere, a proposito della Carta dell'Onu e delle tante carte successive sui diritti umani, ciò che scrisse Kant a proposito di ogni "Costituzione repubblicana" finalizzata alla pace, quali furono ai suoi tempi le Costituzioni della Francia rivoluzionaria: "Ora io credo, anche senza essere dotato di spirito profetico, di poter presagire per l'umanità, in base agli elementi e ai segni precorritori dell'età nostra, il raggiungimento di questo fine e con ciò un progresso verso il meglio che non conoscerà più un totale regresso. In effetto un tale fenomeno nella storia dell'umanità *non si dimentica più*, poiché ha rivelato nella natura umana una disposizione e un potere per il meglio [...]. Anche se il fine intravisto in questo avvenimento oggi non è stato ancora raggiunto, anche se la rivoluzione o la riforma della costituzione di un popolo dovesse da ultimo fallire, oppure se, dopo qualche tempo, tutto ricadesse nell'antico corso (come certi uomini politici oggi presagiscono), non perderebbe per nulla della sua forza quella predizione filosofica. Infatti quell'avvenimento è troppo grande, è troppo legato all'interesse dell'umanità e per la sua influenza si estende troppo a tutte le parti del mondo, perché esso non debba ritornare, in qualsiasi ricorrere di circostanze favorevoli, al ricordo dei popoli, perché non debba esser risvegliata

to in vista del ripetersi di nuovi tentativi del genere, perché infine, in un affare di tanta importanza per la specie umana, la costituzione prevista non debba un giorno raggiungere quella stabilità che l'insegnamento di numerose esperienze non può mancare di operare nell'animo di tutti".⁴⁷

Sembra una chiara, sicura previsione del costituzionalismo globale qui prospettato. Ricorrendo le circostanze odierne, non soltanto "favorevoli" ma drammaticamente cogenti, quell'embrione di Costituzione del mondo finalizzata alla pace che fu pattuito con la Carta dell'Onu e le tante carte sui diritti è a tal punto "legato all'interesse dell'umanità" che può ben "ritornare al ricordo dei popoli" e sollecitare, finalmente, la sua concreta attuazione tramite il suo allargamento, quale sistema di limiti e vincoli, a tutti i poteri – pubblici e privati, nazionali e sovranazionali – a garanzia dei diritti fondamentali e dei beni comuni di tutti.

È insomma ben possibile, oggi più che mai, la trasformazione del diritto internazionale in un ordinamento "universale", quale fu auspicata anche da Hans Kelsen, un secolo fa, sul modello della *civitas maxima* di Christian Wolff.⁴⁸ La forma giuridica di tale ordina-

⁴⁷ I. Kant, *Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio* (1798), in Id., *Scritti politici*, cit., § 7, pp. 222-223. "È pertanto un principio," prosegue Kant, "non solo giustificato e sotto l'aspetto pratico raccomandabile, ma anche, a dispetto degli increduli, valido per la teoria più severa, che la specie umana ha sempre progredito verso il meglio e progredirà ancora in avvenire. Tale principio, se si guarda non solo a ciò che avviene presso qualche popolo, ma alla sua estensione a tutti i popoli della terra che a poco a poco potrebbero accoglierlo, apre una prospettiva indefinita."

⁴⁸ H. Kelsen, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, tr. it. di A. Carrino, Giuffrè, Milano 1989, cap. IX, intitolato "Il diritto internazionale come *civitas maxima*", §§ 52-55, pp. 355-402. A Christian Wolff,

mento costituzionale universale è chiaramente il federalismo, che possiamo ridefinire come un costituzionalismo multilivello basato sul carattere prevalentemente federato delle istituzioni di governo e sul carattere prevalentemente federale delle istituzioni di garanzia, nonché su chiare separazioni tra le une e le altre. Entro un ordinamento federale dotato di una Costituzione planetaria, che perciò ben potrebbe chiamarsi *Federazione della Terra* – e che altro non sarebbe che la “federazione dei popoli” auspicata da Kant, come ho qui ricordato fin dal primo capitolo –, le funzioni di governo, legittimate dalla rappresentanza politica, saranno infatti tanto più rappresentative e responsabili quanto più rimarranno di competenza degli Stati federati o di autonome istituzioni politiche infrastatali. Sono invece soprattutto le funzioni di garanzia e le relative istituzioni di garanzia che devono essere create a livello globale, in attuazione del principio di uguaglianza di tutti gli esseri umani, del principio della pace e dei diritti e dei beni fondamentali costituzionalmente stabiliti.

scrisse Kelsen, *ivi*, § 53, pp. 366-367, “appartiene il merito di aver per primo riconosciuto ed affermato il primato dell’ordinamento giuridico internazionale dal punto di vista di una teoria pura del diritto. L’ipotesi giuridica che le norme del diritto internazionale siano un ordinamento giuridico universale superiore agli ordinamenti giuridici parziali degli Stati particolari, un ordinamento giuridico che li racchiude tutti in sé, si identifica [...] con l’ipotesi di una comunità universale superiore agli Stati particolari, di una comunità che racchiude in sé tutti gli Stati. Questa comunità, avendo fondamentalmente la stessa natura dei singoli Stati, può essere indicata come personificazione dell’ordinamento giuridico mondiale o universale, come Stato mondiale o universale, come *civitas maxima*”. L’obiettivo di uno “Stato federale mondiale” fu poi riproposto da Kelsen in *La pace attraverso il diritto* (1944), tr. it. di L. Ciaurro, Giappichelli, Torino 1990, parte prima, §§ 1-2, pp. 41-50.

8.

Istituzioni e funzioni globali di garanzia, primaria e secondaria

Abbiamo così introdotto una distinzione essenziale ai fini della definizione e della costruzione di una sfera pubblica globale e della rifondazione di un nuovo e più vincolante patto costituzionale di pacifica convivenza e sopravvivenza: la distinzione tra *funzioni* e *istituzioni di governo* e *funzioni* e *istituzioni di garanzia*. Si tratta di un aggiornamento della classica tripartizione e separazione dei poteri disegnata più di duecentosettanta anni fa da Montesquieu, allorquando occorreva, in sistemi istituzionali enormemente più semplici di quelli attuali, assicurare il primato della funzione legislativa su quella esecutiva, all'epoca detenuta dal monarca, e l'indipendenza da entrambe della funzione giudiziaria.⁴⁹

⁴⁹ Su questa distinzione, quale base di una riformulazione garantista della separazione dei poteri, e sulla distinzione delle garanzie in primarie e secondarie e delle relative funzioni e istituzioni di garanzia in funzioni e istituzioni di garanzia primaria (come sono la scuola e la sanità pubblica, la previdenza, l'assistenza e la sicurezza pubblica) e funzioni e istituzioni di garanzia secondaria (come sono le varie giurisdizioni), rinvio a *PiI*, §§ 10.16-10.18, pp. 668-684 e §§ 12.6-12.7, pp. 869-879; a *PiII*, §§ 14.10-14.12, pp. 200-218 e § 16.14, pp. 548-552, e a *La costruzione della democrazia*, cit., §§ 2.9-2.10, pp. 112-120, §§ 3.8-3.9, pp. 160-168, §§ 5.7-5.8, pp. 254-263 e § 8.2, pp. 399-405.

La distinzione tra funzioni e istituzioni di governo e funzioni e istituzioni di garanzia riflette una sfera pubblica profondamente diversa: quella delle odierne democrazie costituzionali. Essa si basa sulla diversità delle fonti di legittimazione delle due classi di funzioni e di istituzioni: la rappresentatività politica delle prime e la soggezione alla legge, a garanzia dei diritti di tutti, delle seconde. Su questa base possiamo identificare le istituzioni di governo con tutte quelle investite di funzioni politiche di scelta e di innovazione discrezionale in ordine a quella che possiamo chiamare la *sfera del decidibile*. Sono quindi, in questo senso, funzioni di governo non soltanto le funzioni propriamente governative di gestione politica e amministrativa, ma anche le funzioni legislative – oggi tra loro assai più connesse e condivise che separate, soprattutto nelle democrazie parlamentari – perché accomunate, entrambe, dalla *rappresentatività politica* quale fonte della loro legittimazione democratica.

Possiamo invece identificare le istituzioni di garanzia con quelle investite delle funzioni vincolate all'applicazione della legge e della Costituzione e, in particolare, del principio della pace e dei diritti fondamentali, a garanzia di quella che ho chiamato la *sfera del non decidibile*: da un lato la sfera del “*non decidibile che*”, disegnata dai divieti correlativi ai *diritti di libertà e di autonomia*, i quali precludono decisioni che possano lederli; dall'altro la sfera del “*non decidibile che non*”, disegnata dagli obblighi correlativi ai *diritti sociali*, i quali impongono decisioni dirette a soddisfarli. Sono quindi, in questo senso, funzioni di garanzia non soltanto le *funzioni giurisdizionali di garanzia secondaria*, ma anche, e ancor prima, le *funzioni amministrative di garanzia primaria* dei diritti stabiliti – e in particolare dei diritti sociali, come le istituzioni

scolastiche, quelle sanitarie, quelle assistenziali, quelle previdenziali e simili – perché accomunate, entrambe, dalla *soggezione al diritto*, e in particolare ai principi costituzionalmente stabiliti. È dall'introduzione di queste istituzioni e di queste funzioni di garanzia primaria e dalla loro separazione dalle funzioni di governo, perché anch'esse legittimate, non meno delle funzioni di garanzia secondaria o giurisdizionale, dalla soggezione soltanto al diritto e ai diritti stabiliti, che dipende la trasformazione dell'odierno Stato sociale burocratico – sviluppatosi finora all'interno della pubblica amministrazione, alle dipendenze del potere esecutivo – in uno Stato sociale di diritto.

Ma è soprattutto con riferimento al diritto internazionale che la distinzione tra funzioni di governo e funzioni di garanzia si rivela enormemente feconda. A livello globale, infatti, sono soprattutto le istituzioni e le funzioni di garanzia – legittimate non già dal consenso elettorale ma dalla loro soggezione all'universalità dei diritti stipulati e perciò all'uguaglianza sovranazionale – che è necessario edificare onde rimediare alla loro mancata introduzione di cui si è detto nel capitolo che precede. Le funzioni e le istituzioni di governo, sia quelle esecutive che quelle legislative, essendo in democrazia legittimate dalla rappresentanza politica, è bene che rimangano quanto più possibile di competenza degli Stati nazionali federati, più vicini ai soggetti rappresentati. Ciò che quindi si richiede a livello globale, in attuazione del paradigma costituzionale, è non tanto l'istituzione di un'improbabile e neppure auspicabile riproduzione dello Stato a livello sovranazionale – una sorta di super-Stato mondiale, quale risulterebbe da un rafforzamento delle istituzioni di governo dell'Onu, sia pure democratizzate politicamente –, quanto soprattutto l'introduzione di fun-

zioni e di istituzioni adeguate di garanzia della pace e dei diritti umani costituzionalmente stipulati, che peraltro vanno non soltanto distinte, ma separate, a causa della diversità delle loro fonti di legittimazione, dalle funzioni e dalle istituzioni globali di governo.

Precisamente, a una Costituzione della Terra all'altezza della globalizzazione si richiedono due ordini di innovazioni strutturali, rispetto alle attuali carte internazionali dei diritti, in grado di impedirne o ripararne le violazioni – cioè le inadempienze e le contraddizioni, le lacune e le antinomie – nelle quali si è manifestato il fallimento dell'Onu: *a*) l'introduzione di idonee *garanzie primarie*, assicurate dalle relative funzioni e istituzioni di garanzia primaria e consistenti nei divieti di lesione e negli obblighi di prestazione correlativi ai diritti fondamentali in essa stipulati; *b*) l'introduzione di idonee *garanzie secondarie*, assicurate dalle relative funzioni e istituzioni di garanzia secondaria deputate alla riparazione giurisdizionale delle lesioni delle garanzie primarie.

La prima innovazione strutturale consiste nella previsione e poi nell'implementazione delle garanzie primarie dei diritti fondamentali – dei diritti politici o di autonomia politica, dei diritti civili o di autonomia negoziale, dei diritti di libertà e dei diritti sociali – corrispondenti ad altrettante dimensioni – quella politica, quella civile, quella liberale e quella sociale – nelle quali si articola la democrazia costituzionale.⁵⁰ Una Costituzione della Terra dovrà prevedere e imporre

⁵⁰ Sull'articolazione della democrazia costituzionale nelle quattro dimensioni generate, a mio parere, dalle garanzie delle quattro classi – i diritti politici, quelli civili, quelli di libertà e quelli sociali – nelle quali possono essere distinti tutti i diritti fondamentali, rinvio a *PiII* e a *La costruzione della democrazia*, cit., parte seconda.

non solo le tradizionali funzioni legislative, esecutive e giudiziarie, ma anche le *funzioni globali di garanzia primaria* di tali diritti, onde soddisfare quel loro tratto caratteristico consistente, come si è detto, nel fatto che le loro garanzie vanno introdotte con la creazione, appunto, delle relative istituzioni: per esempio di un servizio sanitario mondiale, di un'organizzazione mondiale dell'istruzione, di un demanio planetario, di un fisco globale e simili. Gran parte di queste funzioni e istituzioni contromaggioritarie – in materia di ambiente, di difesa dei beni comuni, di riduzione delle disuguaglianze, di pace e di criminalità transnazionale – riguarda infatti problemi globali, come la difesa dell'ecosistema, la fame nel mondo, le malattie non curate e la sicurezza, i quali richiedono risposte globali che solo istituzioni globali di garanzia sono in grado di assicurare. È la mancanza di queste funzioni e di queste istituzioni di garanzia primaria la grande *lacuna* dell'odierno diritto internazionale, responsabile di tutti i crimini di sistema ed equivalente essa stessa a una vistosa violazione dei principi e dei diritti già oggi internazionalmente stabiliti. E sono queste garanzie e queste funzioni e istituzioni di garanzia che occorre prevedere e imporre normativamente nella Costituzione della Terra, onde salvaguardare l'umanità dalle sue politiche irresponsabili.

In questa prospettiva, è necessario anzitutto prevedere l'introduzione di rigide garanzie dei diritti di libertà e di immunità, tramite la tutela di tutte le differenze personali – di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e di ogni altro tipo – e la proibizione di qualunque loro oppressione o discriminazione. In secondo luogo occorre rafforzare le istituzioni globali già esistenti di garanzia dei diritti sociali, come l'Organizzazione mondiale della sanità e

la Fao in tema di salute e di alimentazione, e introdurre altre in materia di lavoro, di ambiente, di sicurezza e di istruzione, imponendo peraltro alla comunità internazionale obblighi di finanziare le relative prestazioni, quali sono i *vincoli di bilancio* introdotti dalla Costituzione brasiliana del 1988 e consistenti nella previsione di quote minime di spesa ad esse destinate.⁵¹ In terzo luogo, come meglio si vedrà più oltre, occorre prevedere un *demanio planetario*, a tutela di beni vitali come l'acqua potabile, l'aria, i grandi ghiacciai e le grandi foreste, e la messa al bando di beni micidiali come le armi, a garanzia della pace e della sicurezza. Infine è necessario trasformare le attuali istituzioni economiche e finanziarie internazionali – la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e l'Organizzazione mondiale del commercio – in istituzioni indipendenti dal controllo dei paesi più ricchi, onde porle in grado di attuare le finalità enunciate nei loro stessi statuti: la promozione dello sviluppo dei paesi poveri, la crescita dell'occupazione e la riduzione degli squilibri e delle eccessive disuguaglianze.

La seconda innovazione strutturale che dovrà caratterizzare una Costituzione della Terra consiste nella previsione e nell'implementazione, tramite la creazione di idonee *funzioni e istituzioni globali di garanzia*

⁵¹ L'articolo 212 della Costituzione brasiliana stabilisce, in materia di istruzione, che "l'Unione applicherà annualmente mai meno del 18%, e gli Stati, il Distretto federale e i Municipi mai meno del 25% del ricavo delle imposte [...] al mantenimento e allo sviluppo dell'insegnamento". L'articolo 198, §§ 2 e 3, stabilisce a sua volta, in materia di salute, che "l'Unione, gli Stati, il Distretto federale e i Municipi utilizzeranno annualmente, per le azioni e i servizi sanitari pubblici, risorse minime derivanti dall'applicazione di percentuali" che una legge complementare, la legge n. 141 del 13 gennaio 2012, ha stabilito nella misura del 12% per gli Stati e del 15% per i Municipi e per l'Unione, aggiungendo che esse dovranno aumentare con la crescita del Pil.

secondaria, delle garanzie giurisdizionali dei principi e dei diritti in essa stabiliti. Sarà anzitutto decisiva, al fine di conferire a tale Costituzione il requisito della rigidità quale insieme di norme sopraordinate a tutte le altre fonti, sia statali che internazionali, l'istituzione di una Corte costituzionale globale, competente ad accertare l'invalidità di tutte le norme con essa in contrasto. Ne verrebbe rifondata, sulla base di una nuova gerarchia delle fonti, una tendenziale unità del diritto in grado tra l'altro di superarne, o quantomeno di ridurre il disordine attuale, che è un fattore inevitabile di incertezze, di ineffettività e di conflitti talora insolubili.⁵² Solo una Corte costituzionale sovrastatale varrebbe a far prendere sul serio i principi e i diritti da tante carte internazionali stabiliti ma rimasti finora, letteralmente, sulla carta.

Nella prospettiva di un costituzionalismo globale, sono inoltre ancora attuali le due proposte avanzate da Hans Kelsen nel libro *La pace attraverso il diritto*, scritto nel 1944, un anno prima della Carta dell'Onu: l'introduzione da un lato di una giurisdizione obbligatoria per le controversie internazionali e, dall'altro, di una giurisdizione internazionale diretta ad accertare le responsabilità personali per gli illeciti penali di diritto internazionale. Con la prima di queste due proposte, Kelsen sostenne la necessità di rendere "obbligatoria" la giurisdizione della Corte permanente di giustizia internazionale fondata nel 1921,⁵³ il cui sta-

⁵² Sull'attuale disordine delle fonti, si veda T. Mazzaresse, *Disordine delle fonti e tutela dei diritti fondamentali*, in "Diritto & questioni pubbliche", n. 1, pp. 5-139.

⁵³ H. Kelsen, *La pace attraverso il diritto*, cit., parte prima, § 8, p. 79: "L'instaurazione di una giurisdizione obbligatoria per le controversie internazionali è uno strumento, forse lo strumento più efficace, per il

tuto la prevedeva invece come “volontaria”, cioè condizionata dalla sua espressa accettazione da parte degli Stati, non diversamente, purtroppo, da quanto ha fatto lo statuto del 1945 dell’odierna Corte internazionale di giustizia. Con la seconda proposta, Kelsen prefigurò invece la Corte penale internazionale⁵⁴ – quale è stata poi istituita dal Trattato di Roma del 17 luglio 1998, non ratificato però dalle maggiori potenze – la cui competenza, peraltro, dovrebbe essere allargata anche alle violazioni massicce, ad opera dei dispotismi statali, delle libertà fondamentali. Infine occorrerebbe istituire una giurisdizione internazionale di sola verità in ordine ai crimini di sistema e anche ai crimini previsti dallo statuto della Corte penale internazionale contro i quali non sia possibile procedere penalmente perché commessi da soggetti di paesi che non hanno aderito al suo trattato istitutivo.

Da ultimo occorrerà prevedere, per finanziare tutte queste istituzioni e funzioni globali di garanzia, una *fiscalità mondiale*: la *Tobin tax* sulle transazioni internazionali di cui si parla da anni,⁵⁵ una *Carbon tax* sull’estrazione e sull’uso di risorse energetiche che

mantenimento del diritto internazionale”. La necessità dell’istituzione di una Corte internazionale con giurisdizione obbligatoria a garanzia della pace, come primo passo per la costruzione di una Federazione mondiale, era già stata sostenuta da Kelsen in *International Peace by Court or Government?*, in “The American Journal of Sociology”, vol. 46, 1941, pp. 571-581, e in *Law and Peace in International Relations*, The Oliver Wendell Holmes, Lectures, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1941.

⁵⁴ H. Kelsen, *La pace attraverso il diritto*, cit., parte seconda, pp. 103-153.

⁵⁵ Sulla *Tobin tax* si veda *Il granello di sabbia. I pro e i contro della Tobin Tax*, a cura di R. Bellofiore e E. Brancaccio, Feltrinelli, Milano 2002, che reca in appendice una serie di testi, tra cui, alle pp. 46-60, l’articolo in cui fu avanzata la proposta di James Tobin, *A Proposal for International Monetary Reform* (pubblicato in “Eastern Economic Journal”, n. 3-4, 1978, pp. 153-159).

emettono gas serra, in attesa della loro definitiva messa al bando dopo il 2050 promessa nell'ultimo G20, ma anche la possibile tassazione per l'uso e l'indebito arricchimento, da parte dei paesi ricchi, dei *beni comuni* dell'umanità, come le orbite satellitari, le bande dell'etere e le risorse minerarie dei fondi oceanici. Attualmente questi beni sono utilizzati gratuitamente come se fossero *res nullius* anziché, secondo quanto stabilito dalle vigenti convenzioni internazionali, "patrimonio comune dell'umanità".⁵⁶ Il loro uso e le loro lesioni giustificherebbero invece, a beneficio dei paesi poveri, indennità per indebito arricchimento o per risarcimento dei danni, in grado di compensare ampiamente i loro debiti esteri. Non solo. A queste ipotesi di tassazioni e risarcimenti andrebbero aggiunte vere e proprie imposte globali di carattere progressivo,⁵⁷ che varrebbero altresì a ridurre le odierne accumulazioni

⁵⁶ Le espressioni "patrimonio comune dell'umanità" e "appannaggio dell'intera umanità" sono usate dall'art. 1 del Trattato sulle attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico del 27 gennaio 1967 e dall'art. 136 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 novembre 1982.

⁵⁷ È la proposta di un'imposta globale e progressiva sui capitali avanzata da Th. Piketty, *Il capitale nel XXI secolo* (2013), tr. it. di S. Arecceco, Bompiani, Milano 2014, cap. 15, pp. 814-824, e ripresa da A.B. Atkinson, *Disuguaglianza. Che cosa si può fare* (2015), tr. it. di V.B. Sala, Raffaello Cortina, Milano 2015, cap. 5, pp. 151-152, pp. 206-208 e 243. Piketty ha ipotizzato, per tale imposta, un'aliquota dell'1% sui patrimoni fra 1 e 5 milioni di euro, del 2% sulla frazione di patrimoni superiore a 5 milioni di euro e del 5% o del 10% su frazioni superiori a 1 miliardo di euro; ha inoltre proposto un'imposta europea sui capitali con le medesime aliquote, calcolando che essa riguarderebbe il 2,5% della popolazione e produrrebbe un gettito equivalente al 2% del Pil europeo (*Il capitale*, cit., p. 816 e pp. 837-842). Atkinson, a sua volta, si è pronunciato a favore di una proposta Oxfam di un'imposta mondiale dell'1,5% sui patrimoni di oltre 1 miliardo di dollari, che darebbe un gettito di 74 miliardi di dollari, e ha proposto l'istituzione di "un'amministrazione fiscale mondiale" che varrebbe a ridurre l'opacità dei patrimoni e l'evasione fiscale (*Disuguaglianza*, cit., p. 206).

sconfinare di ricchezze e a scoraggiare la distribuzione degli altissimi redditi generati dal crollo delle aliquote fiscali prodottosi con la svolta liberista dell'economia inaugurata negli anni ottanta del secolo scorso.⁵⁸ L'introduzione di un fisco globale avrebbe, tra l'altro, il vantaggio di dar vita a un registro mondiale dei capitali e così di assicurare la trasparenza dei poteri economici e finanziari, di limitarne gli abusi e di porre fine agli attuali paradisi fiscali.

Un primo, importante passo in questa direzione – se alle promesse seguiranno i fatti – è stato compiuto nell'estate 2021. Nella riunione del G7 svoltasi a Londra il 5 giugno 2021, i ministri delle Finanze hanno stipulato un accordo – confermato dalle riunioni dei G20 svoltesi a Venezia il 9 e il 10 luglio e a Roma il 30 e il 31 ottobre – che prevede l'introduzione di una tassa minima globale (una *Global minimum tax*) di almeno il 15% sui profitti delle grandi imprese multinazionali – come i giganti del web, da Google a Apple, Facebook, Amazon e Microsoft – che abbiano un giro d'affari superiore ai 20 miliardi di dollari l'anno e almeno il 10% di profitto. Abbandonando il solo criterio della sede fiscale, l'accordo prevede che la tassa venga pagata sui profitti realizzati da tali imprese in tutti i paesi in cui esse operano concretamente. Ne beneficerebbero, oltretutto, i paesi nei quali risiedono gli acquirenti e i consumatori dei beni e dei servizi venduti e ne verrebbero ridotte le possibilità di evasione oggi offerte dai paradisi fiscali.

⁵⁸ Negli Stati Uniti, che pure è un paese nel quale è massima la diffidenza nei confronti della sfera pubblica, nel 1944 il Congresso stabilì, per i redditi più alti, un'aliquota d'imposta del 94%; nei due decenni successivi quel tasso si mantenne intorno al 90%, per poi scendere al 70% durante la presidenza di Lyndon Johnson e poi, con Ronald Reagan, al 50% nel 1981 e al 28% nel 1988.

PARTE TERZA

Per un costituzionalismo al di là dello Stato

Quattro espansioni del paradigma costituzionale:

A) Per un costituzionalismo sovrastatale

Il costituzionalismo odierno è dunque impotente di fronte alle sfide globali, a causa dei suoi limiti spaziali e settoriali che solo una Costituzione della Terra è in grado di superare. Esso è un costituzionalismo di diritto pubblico, ancorato alla forma dello Stato nazionale e declinato come sistema di limiti e vincoli a garanzia dei soli diritti fondamentali. Le espressioni “*Stato di diritto*”, “*Stato legislativo di diritto*”, “*Stato costituzionale di diritto*” sono significative: solo lo Stato e la politica sarebbero il luogo del potere e se ne giustificherebbe la soggezione al diritto, cioè a regole e a controlli. La società civile e il mercato sarebbero invece il regno delle libertà, che si tratterebbe soprattutto di proteggere contro gli abusi e gli eccessi dei pubblici poteri. Le relazioni internazionali, a loro volta, sono concepite come il luogo delle sovranità, sia pure debolmente vincolate al rispetto dei trattati autonomamente stipulati. Di fronte a questa inadeguatezza dei costituzionalismi nazionali, l’alternativa è radicale. O si sviluppa un processo costituente di carattere sovranazionale, cioè la costruzione di una sfera pubblica planetaria allargata, in grado di porre limiti alla sovranità selvaggia degli Stati più potenti e dei mercati globali, a garanzia dei diritti e dei beni

vitali di tutti, oppure sono in pericolo non soltanto le nostre democrazie ma anche la pace e la vivibilità del pianeta.

La Costituzione della Terra che proponiamo dovrà quindi caratterizzarsi per un'estensione del paradigma del costituzionalismo rigido oltre lo Stato, nelle quattro direzioni non raggiunte dai costituzionalismi nazionali: *a)* in primo luogo, in direzione di un *costituzionalismo sovranazionale* o di diritto internazionale, in aggiunta all'odierno costituzionalismo statale, tramite l'introduzione di funzioni e di istituzioni sovrastatali di garanzia all'altezza dei poteri politici ed economici globali; *b)* in secondo luogo, in direzione di un *costituzionalismo di diritto privato*, in aggiunta all'odierno costituzionalismo di diritto pubblico, tramite l'introduzione di un sistema adeguato di regole e di garanzie nei confronti degli attuali poteri selvaggi dei mercati; *c)* in terzo luogo, in direzione di un *costituzionalismo dei beni fondamentali*, in aggiunta a quello dei diritti fondamentali, tramite l'introduzione di garanzie dirette ad assicurare la conservazione e l'accesso di tutti al godimento di beni vitali, come sono i beni comuni, ma anche i farmaci salva-vita e l'alimentazione di base; *d)* in quarto luogo, in direzione di un *costituzionalismo dei beni illeciti*, tramite la messa al bando dei beni micidiali, come le armi, le scorie radioattive, le emissioni di gas serra e i rifiuti tossici o comunque pericolosi.

Le prime due espansioni sono nei confronti dei due tipi di potere globale – i poteri politici e i poteri economici – il cui esercizio senza limiti né vincoli dà luogo alle violazioni per commissione dei diritti di libertà e della pace, alle violazioni per omissione dei diritti sociali, alle aggressioni alla natura e allo sfruttamento del lavoro. Le altre due espansioni ri-

guardano invece l'oggetto delle garanzie: non solo i diritti fondamentali, ma anche, da un lato, i beni fondamentali perché vitali, che solo rigide garanzie possono proteggere da appropriazioni e devastazioni e, dall'altro, le garanzie contro l'uso e/o la produzione dei beni illeciti perché micidiali, come sono le armi, i rifiuti e le emissioni tossiche prodotte da attività industriali ecologicamente insostenibili.

Cominciamo dalla prima di queste quattro espansioni del costituzionalismo, quella in direzione dei poteri e delle sovranità degli Stati nelle loro relazioni internazionali. Essa va realizzata, a sua volta, in due diverse direzioni: in primo luogo a garanzia della pace; in secondo luogo a garanzia dei diritti fondamentali, sia di libertà che sociali. In entrambe le direzioni dobbiamo purtroppo registrare il fallimento dell'Onu e la pressoché totale ineffettività delle tante carte dei diritti umani.

La pace, come ho ricordato nel capitolo terzo, è stata più volte violata dalle guerre scatenate dall'Occidente dopo la scomparsa dell'Unione Sovietica e dalle tante guerre minori, in prevalenza civili, che infestano il pianeta. Dobbiamo anzitutto riconoscere che essa è un fenomeno artificiale, contrariamente alla guerra che è un fenomeno naturale. "Lo stato di pace tra uomini assieme conviventi," scrisse Kant, "non è affatto uno stato di natura (*status naturalis*). Questo è piuttosto uno stato di guerra, nel senso che, se non vi sono sempre ostilità dichiarate, è però continua la minaccia che esse abbiano a prodursi. Dunque lo stato di pace deve essere *istituito*, poiché la mancanza di ostilità non significa ancora sicurezza, e se questa non è garantita da un vicino a un altro (il che può solo aver luogo in uno stato *legale*), questo può trattare come nemico quello a cui tale garanzia abbia richie-

sto invano.”⁵⁹ Ai fini dell’istituzione della pace occorre pertanto “esigere *dagli uomini* [...] che essi sentano il dovere di rendere la *guerra*, il più grande ostacolo della moralità, l’eterna nemica del progresso, anzitutto sempre più umana, poi sempre più rara, da ultimo abolirla affatto come guerra di aggressione, per foggiare una costituzione che per sua natura, senza infiacchirsi, fondata su puri principi di diritto, possa progredire costantemente verso il meglio”.⁶⁰

Ma in che modo una Costituzione della Terra può istituire la pace internazionale? Mediante la costruzione di idonee garanzie. La prima garanzia è il divieto della guerra, che è l’equivalente internazionalistico di ciò che nel diritto penale interno è il divieto dell’omicidio. Questo divieto è stato già introdotto nel diritto internazionale dalla qualificazione della guerra di aggressione come “*crimine*” ad opera dell’art. 5, comma 1, lett. *d*) dello statuto della Corte penale internazionale approvato a Roma con il trattato del 17 luglio 1998. Ma è rimasto penosamente ineffettivo anche a causa della mancata ratifica di tale trattato da parte degli Stati militarmente più potenti. Ciò non toglie, ovviamente, che la guerra sia quantomeno un gravissimo crimine di sistema, consistendo in una violazione radicale non solo della vita delle persone e dei popoli contro i quali viene mossa, ma anche della dignità, oltre che della vita, di quanti sono mandati in guerra. “Quale diritto ha lo Stato,” si chiese Kant, “di servirsi *dei suoi propri sudditi* per muover guerra ad altri Stati, di impiegare e di mettere così in gio-

⁵⁹ I. Kant, *Per la pace perpetua*, cit., sezione seconda, p. 291.

⁶⁰ I. Kant, *Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio*, cit., § 10, p. 228.

co i loro beni e anzi la loro vita stessa?” La risposta kantiana è che questo supposto diritto altro non è che il “diritto di poter fare del suo (della sua proprietà) tutto ciò che si vuole”, cioè l’assurda pretesa del sovrano di ridurre i “suoi propri sudditi” a una “sua proprietà incontestabile [...]”. Come dunque si può dire delle piante (per esempio delle patate) e degli animali domestici che essi [...] si possono adoperare, consumare e distruggere, così sembra che si possa attribuire al potere supremo dello Stato, al sovrano, il diritto di condurre i suoi sudditi [...] alla guerra come alla caccia, al combattimento come a una partita di piacere”.⁶¹ La guerra è perciò intrinsecamente antidemocratica e immorale, oltre che criminale, dato che con essa il popolo mandato in guerra e le persone che ne fanno parte sono trattati come “mezzi” anziché come “cittadini”,⁶² in violazione della prima massima kantiana della morale secondo cui nessun essere umano “deve mai essere trattato come un puro mezzo in servizio dei fini di un altro ed essere confuso cogli oggetti del diritto reale”.⁶³

La seconda garanzia della pace, ancor più impor-

⁶¹ I. Kant, *Principi metafisici della dottrina del diritto*, in Id., *Scritti politici*, cit., § 55, pp. 535-536.

⁶² Ivi, p. 537: “Ma questo principio di diritto (che probabilmente si presenta oscuramente alla mente del monarca)”, cioè il diritto di proprietà, mentre “vale invero certamente e relativamente agli animali, che possono essere una proprietà dell’uomo, non si applica però assolutamente all’uomo, principalmente come cittadino, il quale deve sempre essere considerato come un membro del potere legislativo (come colui che non è solo un mezzo, ma anche nello stesso tempo un fine in sé)”.

⁶³ I. Kant, *Principi*, cit., parte II, sezione prima, § 49, E, pp. 520-521. La massima, come è noto, era già stata formulata da Cesare Beccaria: “non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l’uomo cessi di esser *persona* e diventi *cosa*” (*Dei delitti e delle pene*, ed. di Livorno del 1766, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1961, 5ª ed. 1981, § XX, p. 50).

tante ed efficace, è il monopolio pubblico della forza militare in capo alla Federazione della Terra e perciò l'abolizione degli eserciti nazionali, anch'essa proposta da Kant,⁶⁴ e la messa al bando delle armi, alla cui diffusione paghiamo oggi il tremendo tributo di sangue qui ricordato nel capitolo terzo e che perciò dovrebbero essere in dotazione esclusiva delle forze di polizia, locali e globali. Alla sovranità armata e violenta degli Stati, il *costituzionalismo sovranazionale* oppone il principio della pace. Ma è chiaro che questo principio non può essere effettivamente garantito se viene mantenuta la sovranità degli Stati. Per questo, come scrisse Kelsen un secolo fa, "il concetto di sovranità deve essere radicalmente rimosso".⁶⁵ L'alter-

⁶⁴ I. Kant, *Per la pace perpetua*, cit., sezione prima, § 3, p. 285: "Gli eserciti permanenti (*miles perpetuus*) devono col tempo interamente scomparire.' E ciò perché minacciano incessantemente gli altri Stati con la guerra, dovendo sempre mostrarsi armati a tale scopo, ed eccitano gli altri Stati a gareggiare con loro in quantità di armamenti in una corsa senza fine: e siccome per le spese a ciò occorrenti la pace diventa da ultimo ancor più oppressiva che non una guerra di breve durata, così tali eserciti permanenti diventano essi stessi la causa di guerre aggressive, per liberarsi da questo peso. A ciò si aggiunga che assoldare uomini per uccidere e per farli uccidere è, a quel che sembra, fare uso di uomini come di semplici macchine e di strumenti nelle mani di un altro (dello Stato), il che non può conciliarsi col diritto dell'umanità nella propria persona".

⁶⁵ H. Kelsen, *Il problema della sovranità*, cit., cap. XI, § 65, p. 469. "È questa," concluse Kelsen, "la rivoluzione della coscienza culturale di cui abbiamo per prima cosa bisogno! Essa non avverrà solo grazie a una costruzione giuridica, ma l'approfondimento corretto della teoria giuridica è in grado di aiutare a debellare parecchi ostacoli che si frappongono alla evoluzione del diritto. Infatti la concezione della sovranità dello Stato particolare ha finora – a ragione o a torto – ostacolato tutto ciò che mira [...] alla ulteriore evoluzione della comunità giuridica internazionale dalla sua condizione primitiva in una *civitas maxima* – anche nel senso politico-materiale di questo termine. Questo è però il compito infinito che dev'essere posto ad ogni sforzo politico: questo Stato universale come organizzazione universale" (*ibidem*). Di "stato mondiale" o

nativa, infatti, è radicale. O si aboliscono gli eserciti nazionali, oppure le guerre continueranno, e sarà sempre possibile con gli armamenti odierni – in un mondo diviso tra Stati sovrani e con la crescente scarsità di beni vitali generata dalla natura in rivolta e in rovina –, l'autodistruzione dell'umanità.

C'è poi la seconda direzione nella quale vanno sviluppati il costituzionalismo sovrastatale e il garantismo globale: in direzione della garanzia dei diritti fondamentali non garantiti, bensì violati negli ordinamenti degli Stati nazionali. Vanno in primo luogo garantiti i diritti alla vita, le libertà fondamentali, i diritti politici e i diritti civili contro i regimi dispotici e i loro crimini contro l'umanità: si pensi alla Turchia, all'Egitto, alla Bielorussia, all'Iran, all'Arabia Saudita, all'Afghanistan, alla Cina e alla Russia. Anche in questo caso, il principale ostacolo alla garanzia sovranazionale dei diritti umani è la sovranità degli Stati, la quale esclude, dice il comma 7 dell'articolo 2 della Carta dell'Onu, che si possa "intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato" e così vanifica di fatto la forza normativa di tutte le carte internazionali dei diritti. È infatti evidente che i diritti di libertà sono destinati a rimanere sulla carta se le loro violazioni sono concepite come affari interni degli Stati.⁶⁶ Prendere sul serio le libertà e le immunità fondamentali equivale perciò a tutelarle

"universale" e di "*civitas maxima*", si ricorderà, Kelsen ha parlato anche nel passo qui riportato nella nota 48.

⁶⁶ "Assurdo," afferma il *Manifesto di Ventotene*, cit., p. 21, con riferimento alla Società delle Nazioni informata al medesimo principio, "è risultato il principio del non intervento, secondo il quale ogni popolo dovrebbe essere lasciato libero di darsi il governo dispotico che meglio crede, quasi che la costituzione interna di ogni singolo Stato non costituisca un interesse vitale per tutti gli altri paesi europei."

con il doppio ordine di garanzie secondarie o giurisdizionali indicato nel capitolo che precede. Il primo ordine di garanzie, contro gli *atti illeciti* o criminali, consiste nell'estensione alle lesioni delle immunità e delle libertà fondamentali della competenza della Corte penale internazionale, nelle forme stabilite nel suo statuto per gli Stati che l'hanno approvato, ma anche, per gli Stati che non l'hanno approvato, nelle forme dei giudizi di verità, quali crimini di sistema. Il secondo ordine di garanzie, contro gli *atti invalidi*, come le norme liberticide, consiste nel sottoporre tutte le fonti, nazionali e internazionali – siano esse leggi o trattati – al controllo di costituzionalità, cioè al loro annullamento giurisdizionale ove risultino in contrasto con le norme della Costituzione della Terra, in tal modo dotata dal connotato della rigidità. Lo stesso si dica delle lesioni dei principi di uguaglianza e di dignità delle persone, la cui garanzia equivale, per esempio, a sottoporre a censura, sia penale che costituzionale, tutte le lesioni, ad opera di leggi o di pratiche amministrative, dei diritti e della dignità dei migranti e tutte le violazioni dei diritti delle donne ad opera dei dispotismi domestici o politici o economici. Anche in questi casi l'alternativa è radicale. O si sottopongono al diritto e a giurisdizioni sovranazionali i dispotismi illiberali degli odierni Stati sovrani, oppure le lesioni dei diritti umani, a cominciare dalla vita e dalle libertà fondamentali, non avranno mai fine.

Diverso è il garantismo sovranazionale dei diritti sociali. Se il garantismo globale dei diritti di libertà comporta il divieto di lederli, il garantismo globale dei diritti sociali comporta l'obbligo di soddisfarli, con i rilevanti costi economici che esso implica per la comunità internazionale e i conseguenti gravami fiscali sui grandi patrimoni e sugli altissimi redditi. Se

il primo tipo di garantismo vale a tutelare tutte le differenze di identità delle persone, il secondo vale a ridurre le loro disuguaglianze economiche e materiali. Se contro le violazioni per commissione dei diritti di libertà sono necessarie soprattutto le *garanzie globali secondarie* – l'estensione ad esse della giurisdizione penale internazionale e l'introduzione, contro le norme liberticide, di una giurisdizione sovranazionale di costituzionalità –, contro le violazioni per omissione dei diritti sociali, come i diritti alla salute, all'istruzione e alla sussistenza, sono necessarie soprattutto le *garanzie globali primarie*, cioè gli obblighi, in capo a idonee istituzioni globali di garanzia primaria che vanno previste e istituite, di intervenire direttamente o quantomeno di integrare gli interventi inadeguati degli Stati non in grado di soddisfarli a causa della loro povertà. Il principio guida, in tutti i casi, è il principio di sussidiarietà, in forza del quale le istituzioni globali di garanzia intervengono allorquando difettano o non sono adeguate o lo richiedono le istituzioni di garanzia di livello statale o infrastatale.

B) Per un costituzionalismo dei mercati

La seconda espansione del paradigma costituzionale imposta dalla sua stessa logica interna è in direzione dei poteri economici privati. Il modello dello Stato di diritto si è sviluppato – nella tradizione liberale, ma anche in quella socialdemocratica – come sistema di limiti e vincoli imposti, a garanzia dei diritti fondamentali, unicamente ai pubblici poteri. È rimasta invece assente, dall'orizzonte teorico della nostra filosofia politica, la prospettiva di uno Stato di diritto nei riguardi dei poteri economici e, più in generale, delle potestà private. Non si è infatti sviluppato, accanto al costituzionalismo di diritto pubblico, un costituzionalismo di diritto privato. L'espressione "*Stato di diritto*", ripeto, è emblematica: è solo lo "Stato", e non anche il mercato, il soggetto nei cui confronti si giustificano regole, divieti, obblighi e controlli volti a impedirne soprusi e abusi a danno dei diritti fondamentali delle persone.

Alla base di questa tradizione c'è stata un'operazione teorica risalente al primo liberalismo e radicata profondamente nella nostra cultura giuridica e politica: l'identificazione dei poteri unicamente con i pubblici poteri. Non esisterebbero, secondo questa concezione ristretta del potere, poteri privati, essendo

le facoltà private tutte e nient'altro che libertà individuali, ed essendo le libertà tutt'uno con la proprietà di sé medesimi. "Ognuno," scrisse Locke, "ha la proprietà della propria persona",⁶⁷ e perciò della propria vita, della propria libertà e dei beni che sono il frutto del proprio lavoro. Se infatti ciascuno è proprietario del proprio corpo, allora lo è anche delle sue azioni, cioè del suo lavoro e quindi dei frutti del suo lavoro.⁶⁸ Per questo, dichiarò Locke, "vite, libertà, averi [sono] cose ch'io denomino, con termine generale, proprietà".⁶⁹

⁶⁷ J. Locke, *Due trattati sul governo*, cit., cap. V, § 27, p. 260; poco prima, a proposito dello stato di natura, Locke aveva parlato della "libertà incontrollabile di disporre della propria persona e dei propri averi" (ivi, § 6, p. 241).

⁶⁸ Ivi, cap. V, § 27, pp. 260-261: "Il lavoro del suo corpo e l'opera delle sue mani possiamo dire che sono propriamente suoi. A tutte quelle cose dunque che egli trae dallo stato in cui la natura le ha prodotte e lasciate, egli ha congiunto il proprio lavoro, e cioè unito qualcosa che gli è proprio, e con ciò le rende proprietà sua. Poiché son rimosse da lui dallo stato comune in cui la natura le ha poste, esse, mediante il suo lavoro, hanno connesso con sé qualcosa che esclude il diritto comune di altri. Infatti, poiché questo lavoro è proprietà incontestabile del lavoratore, nessun altro che lui può avere diritto a ciò ch'è stato aggiunto mediante esso, almeno quando siano lasciate in comune per gli altri cose sufficienti e altrettanto buone".

⁶⁹ Ivi, cap. IX, § 123, p. 339. La stessa tesi è sostenuta da J. Locke, *Lettera sulla tolleranza* (1685), in *Scritti sulla tolleranza*, a cura di D. Marconi, Utet, Torino 1997, p. 135: "Lo Stato è una società di uomini stabilita unicamente per conservare e promuovere i beni civili, e beni civili io chiamo la vita, la libertà, l'integrità fisica e l'assenza di dolore, la proprietà di oggetti esterni, come terre, denaro, mobili ecc.". Si capisce come l'idea lockiana della proprietà di sé medesimi formi tuttora un postulato ideologico delle ideologie liberiste: "L'assioma fondamentale della teoria *libertarian* è che ogni individuo deve essere proprietario di se stesso," ha scritto M.N. Rothbard, *The Ethics of Liberty*, Humanities Press, Atlantic Highlands 1982, p. 59. Un corollario di questa tesi è la configurazione della persona, nel lessico e nell'antropologia liberista, come "capitale umano"; sicché, osserva Marco d'Eramo, *Dominio*, cit., cap. 2, pp. 39-45, siamo tutti proprietari e capitalisti, ciascuno con un diverso reddito da capitale, tale essendo anche il salario dei lavoratori, e

L'operazione fu compiuta anche da Kant, che parimenti parlò della "proprietà che ha l'uomo di essere il suo *proprio padrone (sui iuris)*".⁷⁰ E fu costituzionalizzata dalle Dichiarazioni dei diritti settecentesche, quella della Virginia del 1776 (art. 1) e quella francese del 1789 (art. 2), che associarono proprietà e libertà consacrando congiuntamente come diritti "innati" o "naturali". La proprietà si è così affermata come un concetto onnicomprensivo, inclusivo di due ordini di figure provenienti da due tradizioni totalmente diverse ed eterogenee: quella filosofico-politica delle dottrine giusnaturalistiche dei diritti di libertà e quella teorico-giuridica, risalente al diritto romano, delle dottrine civilistiche del diritto di proprietà e degli altri diritti patrimoniali.

Ne sono risultate, nella filosofia politica e nella dottrina giuridica, due confusioni concettuali tra libertà e poteri proprietari che hanno svolto un potente ruolo di sovralegittimazione politica della proprietà privata: da un lato la confusione tra diritti fondamentali di *libertà* e diritti patrimoniali o reali di *proprietà*; dall'altro, la confusione tra diritti fondamentali di *libertà* e diritti fondamentali di *autonomia*, cioè di diventare proprietari e di disporre sul mercato dei beni di proprietà. Diritti reali di proprietà e diritti di autonomia civile altro non sarebbero che libertà fondamentali al

ciascuno, conseguentemente, "imprenditore di se stesso" e dotato di diverso "valore".

⁷⁰ I. Kant, *Principi metafisici della dottrina del diritto, Divisione della dottrina del diritto* (1797), in Id., *Scritti politici*, cit., C), p. 416. E più oltre, ivi, cap. I, § 5, pp. 428-429: "Il mio esterno è quello che si trova all'infuori di me, riguardo al quale qualunque cosa che me ne impedisca il libero uso mi danneggerebbe (offenderebbe la mia libertà, che può sussistere colla libertà di ognuno secondo una legge generale) [...]. Qui si tratta della determinazione pratica dell'arbitrio secondo le leggi della *libertà*".

pari delle libertà di pensiero, di stampa, di associazione o di riunione.

Ho criticato più volte queste due confusioni. La prima è tra *diritti fondamentali*, siano essi di libertà o di autonomia, e *diritti patrimoniali* di proprietà o di credito, gli uni *universali, indisponibili e inalienabili* perché attribuiti a tutti da norme generali e astratte, gli altri *singolari, disponibili e alienabili* perché attribuiti a ciascuno con esclusione degli altri da atti singolari di tipo potestativo. La seconda confusione è tra *diritti fondamentali di libertà* e *diritti fondamentali di autonomia*, gli uni consistenti in *immunità*, associate o meno a facoltà, che tendenzialmente convivono senza reciproche interferenze giuridiche, gli altri consistenti, al pari dei diritti patrimoniali, in *diritti-potere* dato che il loro esercizio, secondo il tratto comune a tutti gli atti di potere, produce effetti nella sfera giuridica altrui e deve perciò, nello Stato di diritto che non ammette poteri assoluti, essere soggetto alla legge e ai diritti costituzionalmente stabiliti.⁷¹

La tradizione liberale ha ignorato queste differenze strutturali, misconoscendo la natura di diritti-potere del diritto di proprietà e dei diritti civili di autonomia e configurando anche questi diritti come libertà fondamentali, benché il loro esercizio sia talora non

⁷¹ Ho argomentato più volte la critica di queste confusioni concettuali: dal vecchio libro *Teoria assiomaticizzata del diritto. Parte generale*, Giuffrè, Milano 1970, cap. II, § 5.2, pp. 99-105, a *Diritto e ragione*, cit., § 60, pp. 950-957, a *PiI*, §§ 1.6, 2.4, 10.10, 11.4-11.7, pp. 132-134, 157-161, 635-638, 742-766, a *PiII*, §§ 13.17, 14.14-14.21, pp. 83-85, 229-266, a *Manifesto per l'uguaglianza*, Laterza, Roma-Bari 2019, pp. 130-138, e a *La costruzione della democrazia*, cit., §§ 3.2-3.3, pp. 228-140. Una riflessione complessiva è stata sviluppata da D. Ippolito, *Libertà e proprietà nella teoria dei diritti di Luigi Ferrajoli*, in "Ragion pratica", n. 44, giugno 2015, pp. 131-158.

meno invasivo dei pubblici poteri nelle sfere altrui di libertà. Il paradigma garantista dello Stato di diritto è stato così concepito unicamente con riguardo al rapporto verticale Stato-cittadino, autorità-libertà, poteri pubblici-diritti privati, e non anche ai rapporti verticali che pure s'instaurano nella società fra poteri privati e libertà individuali.

Purtroppo la confusione tra libertà e proprietà – intendendosi con “proprietà” sia i diritti reali che i diritti civili di autonomia contrattuale di disporre sul mercato – è rintracciabile anche nel pensiero di Marx⁷² ed è stata condivisa anche dalla tradizione comunista. Le due confusioni concettuali hanno perciò pesato gravemente sulla nostra intera tradizione politica, contribuendo a due opposte incomprensioni e a due contrapposte e simmetriche operazioni

⁷² Si ricordino le parole sprezzanti di Marx sulla “sfera dello scambio di merci” nella quale “si muovono la compera e la vendita della forza-lavoro [...] vero Eden dei diritti innati dell'uomo”, dove “regnano soltanto Libertà, Eguaglianza, Proprietà e Bentham” (K. Marx, *Il capitale* [1867], tr. it. di D. Cantimori, Editori Riuniti, Roma 1970, vol. I, Lib. I, cap. IV, § 3, pp. 208-209). Si ricordino anche le parole del giovane Marx a commento della nozione, da lui recepita, di “droits de l'homme” come nozione inclusiva sia della libertà che della proprietà – “ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression” – formulata dall'art. 2 della *Déclaration* del 1789: “L'utilizzazione pratica del diritto dell'uomo alla libertà è il diritto dell'uomo alla *proprietà privata* [...]. Il diritto dell'uomo alla proprietà privata è dunque il diritto di godere a proprio arbitrio (*à son gré*), senza riguardo agli altri uomini, indipendentemente dalla società, della propria sostanza e di disporre di essa, il diritto all'egoismo. Quella libertà individuale, come questa utilizzazione della medesima, costituiscono il fondamento della società civile. Essa lascia che ogni uomo trovi nell'altro uomo non già la *realizzazione*, ma piuttosto il *limite* della sua libertà” (*Sulla questione ebraica* [1844], in K. Marx e F. Engels, *Opere*, vol. III (1843-1844), Editori Riuniti, Roma 1976, pp. 176-177). Analogamente nel *Manifesto del partito comunista*, II, “Proletari e comunisti”, in K. Marx e F. Engels, *Opere*, cit., vol. VI (1845-1848), p. 500: “Per libertà si intende, entro gli attuali rapporti borghesi di produzione, il commercio libero, la libera compra e vendita”.

ideologiche: la valorizzazione liberale della proprietà privata con il medesimo valore associato ai diritti di libertà e la svalutazione comunista dei diritti di libertà con il medesimo disvalore associato alla proprietà. In entrambi i casi è rimasta incompresa e occultata l'asimmetria strutturale fra proprietà e libertà – tra i diritti reali di proprietà e i diritti civili di autonomia che sono poteri e le libertà e le immunità che non lo sono – il cui riconoscimento forma invece il presupposto di una teoria garantista del diritto privato e dei limiti al dispotismo del mercato, in aggiunta alla teoria garantista del diritto pubblico e dei limiti al dispotismo dello Stato.

Certamente nei nostri ordinamenti lo Stato di diritto e il suo sistema di garanzie si sono di fatto estesi, in forme molteplici ed eterogenee, anche al diritto privato. La storia della proprietà privata, dell'impresa, del diritto del lavoro e del diritto di famiglia è in gran parte una storia delle progressive limitazioni delle potestà private a tutela di diritti fondamentali. È inoltre innegabile che nella giurisprudenza e anche nella dottrina giuridica civilistica si è affermata da tempo la tesi che il principio di uguaglianza e i diritti fondamentali valgono come limiti anche nei confronti dei poteri privati. Tutto questo, tuttavia, in assenza di un allargamento normativo ai poteri economici del paradigma costituzionale e garantista, non ha posto fine alla confusione teorica, nel senso comune e nel pensiero giuridico e politico, tra libertà e proprietà – nel duplice senso di diritto reale e di diritto di autonomia contrattuale. Quella confusione, al contrario, si è consolidata e rafforzata negli anni dell'incontrastata egemonia liberista nei quali i poteri imprenditoriali sono stati presentati come le massime libertà fondamentali, fino a legittimare il tendenziale e programmatico rifiu-

to di limiti giuridici al loro esercizio, a favorirne gli attuali processi di concentrazione e perfino ad avallarne, come è avvenuto in Italia, la confusione con i poteri pubblici al vertice dello Stato. L'esaltazione (liberista) come libertà esenti da limiti e controlli dei diritti-potere di autonomia privata si è così risolta in una sorta di assolutismo dei poteri economici del mercato, analogo e parallelo all'assolutismo dei poteri politici di maggioranza generato dall'analogia concezione (populista) della rappresentanza come espressione organica della volontà popolare. È poi inevitabile che, dei due assolutismi, è quello dei poteri e degli interessi economici privati che è destinato a prevalere.

Ma è con la globalizzazione dell'economia che i poteri economici hanno potuto trionfare sulla politica e affermarsi come poteri sovrani e selvaggi, travolgendo le limitazioni di fatto ad essi imposte da più di un secolo di lotte sociali e di progresso democratico. Come si disse nel capitolo sesto, a causa dell'asimmetria fra il carattere sovranazionale dell'economia e della finanza e il carattere ancora prevalentemente statale sia della politica che del diritto, non soltanto sono venuti meno, o si sono comunque indeboliti, i limiti e i controlli che le politiche e il diritto degli Stati nazionali sono in grado di imporre ai grandi poteri economici e finanziari globali, ma si è letteralmente ribaltato il rapporto fra politica ed economia: non è più la politica che governa l'economia ma sono i poteri economici e finanziari delle grandi imprese multinazionali che governano le forze politiche, dettando ad esse regole, limiti e vincoli quali condizioni per i loro investimenti e sottoponendo gli Stati a valutazioni di affidabilità finanziaria.

È questo primato dell'economia sulla politica che rappresenta oggi la più grave minaccia per il futuro

dell'umanità. La gravità di tale minaccia è in questi anni enormemente aumentata, ed è destinata ancor più ad aumentare, anche a causa dell'enorme sviluppo di tutte le tecnologie, delle quali i grandi poteri economici si sono impossessati subordinandole ai loro interessi. Ne è risultato un potere immenso, in grado di portare il pianeta alla rovina. Il potere tecnologico, asservito ai poteri economici – alla loro finalità primaria, che è la massimizzazione dei profitti a qualunque costo, sia ecologico che sociale, e all'ossessione liberista, diffusa nel ceto politico, di una crescita infinita in un pianeta finito⁷³ –, è infatti in grado di sviluppare capacità distruttive illimitate,⁷⁴ che solo un

⁷³ Rispetto agli anni cinquanta del secolo scorso, scrive Marco d'Eramo, la produzione di plastica è aumentata di 240 volte, il numero dei voli aerei è aumentato di 120 volte e il numero dei veicoli a motore è aumentata di 40 volte (*Dominio*, cit., cap. 10, p. 150). D'altro canto, non è necessario essere dei matematici per comprendere che una crescita permanente, quale viene costantemente auspicata e programmata da governanti e da economisti, è inevitabilmente catastrofica: con una crescita annua del 2%, giudicata di solito modesta, si produrrebbe una crescita esponenziale del Pil mondiale, che si raddoppierebbe in trentacinque anni, si moltiplicherebbe di decine di volte in due secoli, di migliaia di volte in quattro secoli e di milioni di volte in otto secoli.

⁷⁴ Scrive papa Francesco nell'enciclica *Laudato si'*. *Lettera enciclica sulla cura della casa comune*, Edizioni Dehoniane, Bologna 2015, § 104, p. 83: "Non possiamo ignorare che l'energia nucleare, la biotecnologia, l'informatica, la conoscenza del nostro stesso DNA e altre potenzialità che abbiamo acquisito ci offrono un tremendo potere. Anzi, danno a coloro che detengono la conoscenza e soprattutto il potere economico per sfruttarla un dominio impressionante sull'insieme del genere umano e del mondo intero. Mai l'umanità ha avuto tanto potere su se stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene, soprattutto se si considera il modo in cui se ne sta servendo. Basta ricordare le bombe atomiche lanciate in pieno XX secolo". Segue più oltre, § 106, p. 85, la critica dell'"idea di una crescita infinita o illimitata", la quale "suppone la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta, che conduce a spremerlo fino al limite e oltre il limite"; e ancora, ivi, § 109, p. 87: "L'economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza prestare attenzione a eventuali conseguenze negative per l'essere uma-

costituzionalismo al tempo stesso globale e di diritto privato è in grado di neutralizzare.

Alle devastazioni della natura prodotte, in assenza di idonee garanzie globali, dall'esercizio incontrollato di questi illimitati poteri privati si è aggiunta inoltre, in questi anni, una crescita senza precedenti delle disuguaglianze sociali e della loro visibilità⁷⁵: segno di un razzismo classista che dà per scontate la miseria, la fame, le malattie e la morte di milioni di esseri umani, interpretate per di più come gli effetti di una loro mancanza di valore. L'eccessiva disuguaglianza, infatti, è sempre un veicolo di razzismo: in tanto coloro che godono di estreme ricchezze possono giustificare tale disuguaglianza, in quanto le persone prive perfino dei mezzi di sopravvivenza siano da essi considerate in qualche senso inferiori.⁷⁶ Per questo la

no". Si veda, sui nuovi poteri tecnologici, G. Ziccardi, *Tecnologie per il potere. Come usare i social network in politica*, Raffaello Cortina, Milano 2019. Sulla privatizzazione odierna della tecnologia, della conoscenza e della scienza, nate dalla ricerca pubblica e dalla sfera pubblica largamente finanziate, e sulle proposte di "infrastrutture pubbliche sovranazionali ad alta intensità di conoscenza e orientate da missioni scientifiche e tecnologiche a lungo termine" in difesa di pubblici interessi quali la salute, la riduzione del cambiamento climatico e il governo dei dati, si veda M. Florio, *La privatizzazione della conoscenza. Tre proposte contro i nuovi oligopoli*, Laterza, Roma-Bari 2021.

⁷⁵ Il nesso istituito tra devastazioni della natura e crescita delle disuguaglianze, tra ingiustizia climatica e ingiustizia sociale, tra questione ambientale e questione sociale è un tratto caratteristico dell'approccio ai problemi ecologici e sociali nell'enciclica *Laudato si'*, cit., § 48, p. 38: "L'ambiente umano e l'ambiente naturale si degradano insieme e non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale, se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale. Di fatto, il deterioramento dell'ambiente e quello della società colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta".

⁷⁶ Il razzismo, scrisse Foucault, "rappresenta il modo in cui è stato possibile introdurre una separazione, quella tra ciò che deve vivere e ciò che deve morire"; è "la condizione d'accettabilità della messa a morte" (*Bisogna difendere la società* [1997], tr. it. a cura di M. Bertani e A. Fon-

disuguaglianza crescente – giunta al punto che le otto persone più ricche del pianeta hanno la stessa ricchezza della metà più povera della popolazione mondiale⁷⁷ – è moralmente intollerabile, oltre che in contrasto con tutte le proclamazioni costituzionali dell'uguale dignità delle persone e dei diritti fondamentali quali diritti universali. Ma essa è anche una minaccia alla pace, dato che un simile vuoto di diritto pubblico, in una società globale sempre più fragile, trasparente e interdipendente, non è a lungo sostenibile senza andare incontro a un futuro di guerre e di violenze in grado di travolgere le nostre stesse democrazie.

A questo vuoto di diritto pubblico nel momento sicuramente più drammatico della storia umana, e al conseguente pieno di diritto privato espresso dalla sovranità invisibile e irresponsabile dei mercati, il *costituzionalismo di diritto privato* oppone la restaurazione della gerarchia democratica delle fonti e dei poteri ribaltata dalla globalizzazione: il governo politico dell'economia ad opera di una sfera pubblica globale e i limiti costituzionali imposti anche ai poteri privati dalla sottrazione al mercato dei beni fondamentali, di cui si dirà nel prossimo capitolo, e dalla globalizzazione e dalla tendenziale unificazione delle garanzie

tana, Feltrinelli, Milano 1998, p. 221). Non è dunque la causa, ma l'effetto dell'oppressione, della discriminazione e perfino della soppressione di una parte dell'umanità, che in tanto sono possibili e accettabili in quanto le loro vittime vengano disumanizzate come non persone.

⁷⁷ È quanto rivela il rapporto Oxfam diffuso nel gennaio del 2017. Secondo questo stesso rapporto, l'1% della popolazione mondiale possiede la metà dell'intera ricchezza globale. Come ha rilevato Domenico De Masi, il numero dei multimiliardari in possesso di una ricchezza pari a quella posseduta dalla metà più povera dell'intera umanità (pari a 3,6 miliardi di persone) si è enormemente ridotto in pochi anni: erano 388 nel 2010, sono diminuiti a 85 nel 2014 e a 62 nel 2016, fino a crollare a 8 nel 2017 (D. De Masi, *Il lavoro nel XXI secolo*, cit., p. 679).

dell'ambiente, dei diritti sociali e dei diritti di tutti i lavoratori.

Solo una Costituzione della Terra che imponga limiti e vincoli anche ai poteri imprenditoriali può restituire dignità al lavoro e porre fine alla concorrenza al ribasso tra lavoratori garantiti dell'Occidente (o meglio, ormai, ex garantiti) e lavoratori non garantiti dei paesi poveri, sulla base di un modello unitario e globale di diritti e di garanzie del lavoro. Di questo modello dovrebbero far parte, oltre alle tradizionali garanzie dei diritti dei lavoratori, la previsione di un salario minimo normativamente e universalmente prestabilito, la parità salariale tra uomini e donne, la stabilità dei posti di lavoro, l'impedimento dello sfruttamento selvaggio dei lavoratori dietro lo schermo del loro *status* di lavoratori autonomi, il potere di veto, infine, delle rappresentanze dei lavoratori nei confronti di tutte le decisioni, non dettate dalla necessità di salvaguardare la sopravvivenza delle imprese, che incidano sulle loro vite e sul loro futuro, a cominciare da quelle sulla vendita o sulla dislocazione in altri luoghi delle attività produttive. È poi evidente che tale modello – che andrebbe a beneficio dei lavoratori dei paesi ricchi, oltre che dei lavoratori dei paesi poveri – può essere promosso e difeso solo sulla base di una sindacalizzazione sovranazionale del lavoro e di una ritrovata soggettività politica dei lavoratori, accomunati da lotte sociali parimenti sovranazionali in difesa dell'uguaglianza nei loro diritti. Sarebbe la realizzazione del vecchio invito marxiano all'unificazione dei proletari di tutto il mondo, a sostegno di una politica del lavoro razionale, oltre che ugualitaria e garantista, informata a una globalizzazione dei diritti dei lavoratori all'altezza della globalizzazione capitalistica dei mercati. Anche in questo

caso l'alternativa è radicale. O si garantisce, contro la dislocazione delle imprese dove si può meglio sfruttare il lavoro, l'uguaglianza di tutti i lavoratori nei loro diritti, oppure la concorrenza tra i lavoratori del pianeta arriverà – come in casi estremi è già arrivata – a generare forme sempre più diffuse di sfruttamento paraschiavistico.

11.

Per un costituzionalismo dei beni: C) a garanzia dei beni vitali; D) a protezione dai beni micidiali

Si è detto, nel capitolo terzo, che i diritti fondamentali, per la loro logica individualistica, non sono in grado di garantire la tutela dell'ambiente e della pace contro le devastazioni e le aggressioni recate dai poteri economici e dai poteri politici globali. Tali fenomeni, infatti, non vengono di solito percepiti dalle persone come lesioni dei loro diritti fondamentali. Quando viene distrutta una foresta o cementificata una spiaggia, gli abitanti del luogo non avvertono, di solito, tali devastazioni come lesioni del loro diritto alla salute e dei loro beni comuni. Meno che mai percepiscono come minaccia alla sopravvivenza dei loro figli e ai loro interessi vitali il riscaldamento climatico o la riduzione della biodiversità.⁷⁸ Altrettanto si dica della corsa agli armamenti, percepita semmai come una fonte di sicurezza dalle possibili aggressioni da parte di altri Stati.

⁷⁸ Secondo un'indagine di qualche anno fa, la grande maggioranza della popolazione mondiale non considera i cambiamenti climatici un problema rilevante, e quasi tutti gli altri sono convinti che l'umanità non sarà capace di far nulla per fronteggiarli (*Lo sviluppo umano. Rapporto 2007-2008. Resistere al cambiamento climatico*, Rosenberg e Selier, Torino 2007, pp. 95-96).

Oggi, d'altro canto, tutte le più gravi emergenze globali – l'emergenza ecologica, quella nucleare, quella pandemica e quella umanitaria – hanno a che fare con i beni, manifestandosi, principalmente: *a*) quali devastazioni o appropriazioni incontrollate di *beni vitali naturali*, come sono il clima, l'aria incontaminata e l'acqua potabile, oppure come mancata distribuzione a tutti gli esseri umani di *beni vitali artificiali*, come sono i vaccini, i farmaci salva-vita e il cibo necessario all'alimentazione di base; *b*) quale minaccia alla sopravvivenza e alla salute ad opera di *beni artificiali micidiali*, come sono le armi nucleari, le armi convenzionali, le emissioni di gas serra e i rifiuti tossici. Di qui la necessità di allargare il paradigma costituzionale, declinato finora unicamente come sistema di garanzie dei diritti fondamentali, alla garanzia di quelli qui chiamati *beni fondamentali*, perché *vitali*,⁷⁹ e alla protezione dalle aggressioni provenienti da quelli qui chiamati *beni illeciti* perché *micidiali*. La tutela dei primi e la protezione dai secondi richiedono infatti un sistema di garanzie dirette, oggettive e indipendenti dalla volontà e dall'iniziativa dei singoli individui, quale dimensione nuova e sempre più vitale del garantismo costituzionale.

Contro le devastazioni e i saccheggi dei beni vitali naturali e contro la mercificazione dei beni vitali artifi-

⁷⁹ Ho definito la categoria dei "beni fondamentali", distinti in "personalissimi" (come sono le parti vitali del corpo umano), "comuni" (come sono i beni vitali naturali, dal clima all'ambiente, dall'acqua potabile alle grandi foreste e ai grandi ghiacciai) e "sociali" (come sono i vaccini e gli altri farmaci salva-vita) in *PII*, § 11.10, pp. 776-782, in *PIII*, § 14.21, pp. 263-266, 585 e 598, poi in *Beni fondamentali* (2013), in *Iura paria. I fondamenti della democrazia costituzionale*, a cura di D. Ippolito e F. Mastromartino, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, pp. 149-166, in *La democrazia attraverso i diritti*, cit., § 5.7, pp. 222-236, e in *La costruzione della democrazia*, cit., §§ 4.8, 6.10 e 8.5, pp. 209-214, 333-335 e 417-422.

ciali da parte dell'odierno anarco-capitalismo, si impone dunque una terza espansione del paradigma costituzionale: lo sviluppo di un *costituzionalismo dei beni fondamentali* consistente nella loro sottrazione al mercato e nella garanzia della loro universale accessibilità. La percezione del nesso dei beni vitali con i diritti fondamentali è diversa a seconda che essi siano artificiali o naturali. Per i beni vitali artificiali – come i farmaci, i vaccini e gli alimenti di base –, il nesso con i diritti alla salute e alla sussistenza è indubbiamente più stretto ed evidente. La loro accessibilità a tutti va perciò garantita attraverso la loro offerta gratuita, accompagnata ovviamente, qualora la loro produzione sia di carattere privato, dai necessari compensi alle imprese produttrici da parte delle istituzioni di garanzia.

Sono i beni vitali naturali – l'aria, l'integrità dell'ambiente, gli equilibri climatici e l'acqua potabile – che non vengono percepiti altrettanto chiaramente come oggetto di diritti fondamentali e sono quindi sottoposti impunemente alla distruzione, alla dissipazione e all'appropriazione privata. Si tratta dei beni che furono concepiti come *beni comuni* fin dal diritto romano, che li chiamò *extra commercium* ed *extra patrimonium*: “Quaedam enim naturali iure *communis* sunt omnium,” scrisse Gaio; “et naturali iure *omnium communis* sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris”.⁸⁰ Anche qui l'alternativa è radicale.

⁸⁰ *Inst.*, 2, 1 pr.; D 1,8,2,1 (corsivi miei). Intesi in questo senso, tutti i beni comuni sono cose, empiricamente determinate. Mi discosto in tal modo da un uso estremamente allargato di questa nozione per designare una quantità eterogenea di entità e di valori diversi, che a mio parere vanifica la capacità esplicativa della categoria e, soprattutto, non consente di identificare le garanzie dei beni da essa designati. È la prospettiva indicata da M. Hardt e A. Negri, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Rizzoli, Milano 2010, pp. 7-8, che con “comune” intendono,

O questi beni vengono messi al riparo dalla logica del mercato, attraverso la loro previsione costituzionale come beni appartenenti a un *demanio planetario*, e, siccome tali, sottratti alla disponibilità sia della politica che dell'economia e affidati, quali proprietà comuni, alla cura di tutti gli esseri umani, oppure, in tempi non lunghi, assisteremo al loro saccheggio e alla loro inevitabile distruzione.

C'è un paradosso, nella storia sociale ed economica di questi beni, che merita di essere segnalato. Fino a tempi relativamente recenti, tali beni erano naturalmente disponibili e accessibili a tutti. E questo comportava che essi, benché dotati, come scrisse Adam Smith, del “massimo valore d'uso”, avevano “scarso o nessun valore di scambio [...]. Nulla è più utile dell'acqua; ma con essa non si potrà acquistare quasi nulla e difficilmente si potrà ottenere qualcosa in cambio di essa. Un diamante, al contrario, non ha quasi nessun valore d'uso; ma con esso si può ottenere in cambio una grandissima quantità di altri beni”.⁸¹ Il paradosso consiste nel fatto che taluni di questi beni naturali

oltre alle *res omnium* elencate da Gaio, “tutto ciò che si ricava dalla produzione sociale, che è necessario per l'interazione sociale e per la prosecuzione della produzione, come le conoscenze, i linguaggi, i codici, l'informazione, gli affetti e così via”, e da U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari 2011, pp. 52 e sgg., secondo cui “i beni comuni sono resi tali non da presunte caratteristiche ontologiche, oggettive o meccaniche che li caratterizzerebbero, ma da contesti in cui essi divengono rilevanti in quanto tali [...]. Essi non possono in nessun caso essere oggettificati”: in questo senso, per Mattei, sono per esempio beni comuni, “nel contesto di una prassi di lotta”, il lavoro (ivi, p. 53), il diritto (ivi, pp. 58 e 60) e la ricerca universitaria (ivi, p. 61). Una severa critica di questi usi retorici e indeterminati della nozione di “beni comuni” è stata formulata da E. Vitale, *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Laterza, Roma-Bari 2013.

⁸¹ A. Smith, *La ricchezza delle nazioni* (1776), tr. it. a cura di A. e T. Baggiotti, Mondadori, Milano 2009, Libro I, cap. IV, p. 109.

hanno cessato di essere comuni proprio nel momento in cui, a causa delle devastazioni prodotte dal capitalismo sregolato, sono diventati scarsi, e avendo perciò acquistato valore di scambio sono stati consegnati al mercato e trasformati in *beni patrimoniali*, cioè in merci, anziché essere garantiti a tutti, dall'intervento del diritto, come *beni fondamentali*. Il caso esemplare è proprio quello dell'acqua potabile: dapprima la sua dilapidazione, tramite gli inquinamenti dei fiumi, delle sorgenti e delle falde acquifere, e quindi il mutamento della sua originaria disponibilità naturale nella sua scarsità; successivamente la sua trasformazione, proprio a causa della sua intervenuta scarsità, in merce gettata sul mercato. E questo benché l'acqua potabile – non diversamente da tutti i beni vitali, come per esempio i vaccini e i farmaci salva-vita – non possa comunque essere sottoposta alla logica del mercato: non solo perché, essendo un bene vitale, oggetto del diritto fondamentale alla vita, la sua accessibilità dovrebbe essere garantita gratuitamente a tutti, ma anche perché essa continua a non avere, propriamente, un valore di scambio per una ragione opposta a quella indicata da Adam Smith. Essendo infatti diventata rara e non più naturalmente accessibile a tutti e tuttavia assolutamente vitale, essa non ha prezzo, né quindi valore di scambio, dato che chiunque sarebbe disposto a pagare per essa qualunque prezzo. Poiché non si è liberi di non comprarli, i beni vitali si sottraggono perciò alla legge del mercato basata sulla libertà della domanda. Per questo la loro protezione impone oggi, quale nuova ed essenziale dimensione della democrazia e del costituzionalismo, il divieto della loro mercificazione in quanto beni fondamentali e la garanzia globale della loro conservazione e della loro universale accessibilità attraverso la loro configura-

zione come demanio planetario. Taluni di questi beni comuni, del resto, sono già oggi qualificati dai trattati internazionali – il Trattato sugli spazi extra-atmosferici del 1967 e la Convenzione sul diritto del mare del 1982 – come “patrimonio comune dell’umanità”.⁸²

Un sistema opposto di garanzie, perché contro l’uso di beni micidiali e perciò illeciti, è richiesto infine dalla quarta, necessaria espansione del paradigma costituzionale. Alle minacce alla pace, alla vita e all’ambiente rappresentate da tali beni, tutti artificiali – dalle armi, sia nucleari che convenzionali, alle emissioni di gas serra e agli svariati rifiuti più o meno pericolosi – il *costituzionalismo dei beni illeciti* oppone la loro rigida messa al bando o la loro drastica riduzione, onde evitare altre catastrofi. Le garanzie ipotizzabili contro di essi sono peraltro diverse a seconda della loro diversa natura. Occorre infatti distinguere i divieti che riguardano la produzione di beni illeciti destinati alla vendita sul mercato, quali sono tipicamente le armi, dai divieti di beni illeciti, come i rifiuti tossici e i gas serra, generati quali effetti non voluti di attività produttive di altri beni.

Nel primo caso i divieti dovranno riguardare il *che cosa (non) produrre*, e consistere quindi nella proibizione come illeciti penali della produzione dei beni micidiali, nonché del loro commercio e della loro detenzione. Le centinaia di migliaia, forse i milioni di

⁸² Si veda *supra*, nota 56. Un genere di beni del tutto diverso è designato dalla nozione di “patrimonio dell’umanità” introdotta il 16 novembre 1972 dalla Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell’Unesco: si tratta dei luoghi giudicati di eccezionale importanza dal punto di vista culturale o naturale; secondo l’ultimo aggiornamento del 10 luglio 2019, sono 1121 siti, sparsi in 167 Stati, di cui 869 sono beni culturali, 213 sono beni naturali e 39 sono beni misti.

morti ogni anno cagionati dall'uso di armi da fuoco, di cui si è detto nel capitolo terzo – per gli omicidi, per i suicidi, per gli infortuni e per le tante guerre che insanguinano il nostro pianeta – sono il terribile tributo che paghiamo all'industria delle armi, non spiegabile se non con i pesanti condizionamenti, fino alla corruzione, da essa esercitati sui nostri governi che di questo massacro sono perciò corresponsabili unitamente alle imprese produttrici. Non si comprende infatti perché mai le armi, destinate a uccidere, non siano vietate come beni illeciti, almeno quanto lo sono le droghe, destinate a danneggiare chi ne fa uso. La messa al bando delle armi sarebbe oltretutto incomparabilmente più efficace del proibizionismo delle droghe, risoltosi di fatto nella consegna al monopolio criminale sia della loro produzione che del loro commercio: le armi non si coltivano come le droghe, né certamente sarebbe facile la loro produzione clandestina. L'alternativa, di nuovo, è la crescita della criminalità e del terrorismo e, soprattutto, la diffusione endemica delle guerre, alle cui capacità di distruzione oggi non esistono limiti.

Nel secondo caso i divieti, i limiti e i controlli dovranno invece riguardare il *come produrre* e il *come consumare*. Le violazioni di questi divieti saranno comunque configurabili come crimini di sistema, consistendo in stili di vita e in pratiche industriali largamente generalizzati. È il caso dei rifiuti, prodotti da ciascuno di noi a causa dell'enorme quantità, incomparabilmente maggiore rispetto a qualunque epoca passata, degli oggetti di consumo con cui riempiamo le nostre case e, conseguentemente, degli scarti, degli imballaggi e degli avanzi (più di un terzo degli ali-

menti prodotti) che gettiamo nella spazzatura.⁸³ Ma è anche il caso delle emissioni di gas serra, prodotte dall'uso intensivo di combustibili fossili e responsabili del riscaldamento climatico e quindi dello scioglimento dei ghiacciai, delle desertificazioni e dell'innalzamento del livello dei mari.⁸⁴ In tutti questi casi, al di

⁸³ Papa Francesco, *Laudato si'*, cit., § 21, p. 21: "Si producono centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti l'anno, molti dei quali non biodegradabili: rifiuti domestici e commerciali, detriti di demolizioni, rifiuti clinici, elettronici o industriali, rifiuti altamente tossici e radioattivi. La terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizia". E più oltre, § 51, p. 42: "A questo si uniscono i danni causati dall'esportazione verso i Paesi in via di sviluppo di rifiuti solidi e liquidi tossici e dall'attività inquinante di imprese che fanno nei Paesi meno sviluppati ciò che non possono fare nei Paesi che apportano loro capitale". Sui rifiuti e sugli scarti – miliardi di tonnellate di rifiuti plastici e alimentari, oltre ai terribili rifiuti nucleari – si veda *Niente di questo mondo ci risulta indifferente*, cit., cap. 13, pp. 171-182 e cap. 16, p. 226.

⁸⁴ "L'allevamento di animali destinati alla macellazione è responsabile di almeno il quindici per cento di tutte le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica [...]. La quantità di carne prodotta oggi nel mondo è quintuplicata rispetto ai primi anni Sessanta [...] e il consumo medio di carne a persona è globalmente quasi raddoppiato, pur continuando ad essere prerogativa dei Paesi ad alto reddito (116 chili annui pro capite negli Stati Uniti e in Australia, 7 chili pro capite in Etiopia) [...]. Per produrre un chilo di carne servono dai quindici ai ventimila litri di acqua, venti volte più che per un chilo di cereali o verdure. Quasi un terzo del consumo d'acqua globale è dovuto all'allevamento di animali da macello" (*Niente di questo mondo ci risulta indifferente*, cit., pp. 137-138). L'industria alimentare è perciò responsabile del 30% delle emissioni mondiali di gas serra. Sulla "furia produttivistica" dell'agricoltura industriale, che produce cibo in eccesso destinato in gran parte alla distruzione e sugli effetti dannosi, per il terreno e anche per la salute, del sovra-sfruttamento dei suoli e dell'uso massiccio e sconsiderato dei concimi artificiali, dei fertilizzanti chimici, dei pesticidi, dei diserbanti e degli organismi geneticamente modificati, si vedano P. Bevilacqua, *Il cibo e la terra. Agricoltura, ambiente e salute negli scenari del nuovo millennio*, Donzelli, Roma 2018; Id., *Un'agricoltura per la salvezza del pianeta*, in corso di stampa. Ma si veda anche il vecchio libro dell'agronomo inglese Albert Howard, *An Agricultural Testament* (1940), tr. it. di D. Panzieri, *I diritti della Terra. Alle radici dell'agricoltura naturale*, Slow Food Editore, Bra (Cn) 2021.

lità della possibile configurazione come reati di singole e determinate emissioni, si richiedono riforme strutturali dei modi di produzione: dalla riduzione della massa sterminata di inutili oggetti prodotti, all'effettiva messa al bando delle energie non rinnovabili, senza peraltro l'assurda creazione di un mercato delle emissioni quale è stato previsto dagli accordi di Kyoto.⁸⁵

Un altro paradosso dei nostri tempi consiste peraltro nel fatto che sia i rifiuti sia le emissioni di gas serra che devastano la natura sono dovuti, quasi interamente, ai consumi e alle attività industriali dei paesi ricchi, nei quali, almeno finora, si è fatto fronte avventatamente ai cambiamenti climatici regolando i termostati e aumentando le scorte alimentari; mentre ne sopportano già oggi le terribili conseguenze – desertificazioni, alluvioni, siccità – soprattutto le popolazioni dei paesi poveri. Ne consegue che questi danneggiamenti di beni comuni – ma anche le loro semplici utilizzazioni, come avviene con le linee aeree, le orbite satellitari e le bande dell'etere – giustificano sicuramente, sulla base di principi elementari del diritto privato, la promozione di azioni di danno o di indebito arricchimento da parte delle popolazioni più povere, che ne subiscono gli effetti devastanti, contro i paesi ricchi e le loro imprese che ne sono i principali responsabili.⁸⁶

⁸⁵ Anche in ordine a questo singolare mercato delle emissioni meritano di essere ricordate le parole della *Laudato si'*, cit., § 171, p. 132: “La strategia di compravendita di ‘crediti di emissione’ può dar luogo a una nuova forma di speculazione e non servirebbe a ridurre l'emissione globale di gas inquinanti. Questo sistema sembra essere una soluzione rapida e facile, con l'apparenza di un certo impegno per l'ambiente, che però non implica affatto un cambiamento radicale all'altezza delle circostanze. Anzi, può diventare un espediente che consente di sostenere il super-consumo di alcuni Paesi e settori”.

⁸⁶ Papa Francesco, *Laudato si'*, cit., § 52, pp. 42-43, parla in proposi-

Trattandosi di beni comuni, utilizzati come *res nullius* anziché come patrimonio comune dell'umanità, si giustifica inoltre, da parte di una Costituzione della Terra, la previsione di una tassazione sovranazionale sul loro uso.⁸⁷ Si otterrebbero somme enormi, sufficienti a pagare buona parte dei debiti esteri e a finanziare ampiamente le garanzie, a livello statale e internazionale, di tutti i diritti sociali.

Aggiungo che una politica razionale all'altezza dei pericoli di catastrofi provenienti da uno sviluppo industriale sregolato ed ecologicamente insostenibile richiede oggi una lotta contro il tempo. C'è infatti, rispetto a tutte le catastrofi del passato, la terribile novità cui ho accennato nel capitolo settimo. Sempre, dalle altre tragedie della storia, anche le più terribili – si pensi alla Seconda guerra mondiale e all'orrore dell'Olocausto –, la ragione giuridica e politica ha tratto lezioni, formulando contro il loro ripetersi nuovi patti costituzionali consistenti in altrettanti “mai più”. Diversamente da tutte le catastrofi passate, la catastrofe ecologica è in larga parte irreparabile, e forse non faremo in tempo, nella nostra corsa folle allo

to di “debito ecologico” dei paesi ricchi nei confronti dei paesi poveri: “Il debito estero dei paesi poveri si è trasformato in uno strumento di controllo, ma non accade la stessa cosa con il debito ecologico. In diversi modi, i popoli in via di sviluppo, dove si trovano le riserve più importanti della biosfera, continuano ad alimentare lo sviluppo dei paesi ricchi a prezzo del loro presente e del loro futuro”.

⁸⁷ Sulla base della qualificazione come “patrimonio comune” o come “appannaggio dell'umanità” dei beni comuni previsti dai trattati citati nella nota 56, è stata proposta una tassazione internazionale per lo sfruttamento delle risorse minerarie dei fondi oceanici da D.E. Marko, *A Kinder, Gentler Moon Treaty: a Critical Review of the Treaty and Proposed Alternative*, in “Journal of Natural Resources and Environmental Law”, 1992. Un'analoga tassazione è stata proposta, per l'uso delle orbite satellitari intorno alla Terra e delle bande dell'etere, da G. Franzoni, *Anche il cielo è di Dio. Il credito dei poveri*, EdUP, Roma 2000, pp. 91-113.

sviluppo illimitato, a trarne le dovute lezioni. La causa principale del riscaldamento climatico è infatti la crescente concentrazione nell'atmosfera di anidride carbonica, avvenuta finora in maniera addirittura progressiva: in media 1,5 parti per milione l'anno nel decennio 1990-2000, 2 parti per milione l'anno nel decennio 2000-2010 e 2,5 parti per milione l'anno nel decennio 2010-2020. È chiaro che fino a quando questa concentrazione continuerà a salire, vorrà dire che stiamo andando verso il disastro. Per questo occorre mettere rapidamente al bando i combustibili fossili, vietare l'abbattimento degli alberi, come è avvenuto in Norvegia con un provvedimento del 2016, e avviare massicci rimboschimenti.⁸⁸ Né bastano i divieti e gli obblighi giuridici. Sono spaventosi l'ignoranza, il disinteresse e l'irresponsabilità di gran parte delle persone per gli effetti delle loro pratiche di vita, dall'uso spensierato di fonti energetiche non rinnovabili al consumo eccessivo di carni fino alla massa quotidiana di rifiuti plastici e microplastici con cui invadiamo i nostri fiumi e i nostri mari. La cosiddetta conversione ecologica richiede il coinvolgimento attivo, consapevole e responsabile, di tutti gli esseri umani, che a sua volta impone il cambiamento dei nostri stili di vita, la cessazione del consumismo ossessivo e compulsivo e

⁸⁸ Così Stefano Mancuso, *Piantiamo mille miliardi di alberi*, in "la Repubblica" del 10 agosto 2021, pp. 1 e 26. Come ha dichiarato Mario Draghi il 18 settembre 2021 al forum sul clima promosso dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, "stiamo venendo meno" all'impegno preso con l'accordo di Parigi del 2015 di "contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali [...]. Se continuiamo con le politiche attuali, raggiungeremo quasi 3 gradi di riscaldamento globale entro la fine del secolo. Le conseguenze di un tale aumento delle temperature sarebbero catastrofiche".

l'educazione, fin dalle scuole elementari, a prendersi cura dell'ambiente.

Da ultimo, un costituzionalismo dei beni – fondamentali o illeciti, benefici o malefici a seconda delle loro utilizzazioni – non può ignorare gli enormi progressi, il potenziamento di molti diritti e i processi di integrazione globale, ma anche le minacce alla democrazia e alle libertà delle persone, che provengono dalla rivoluzione informatica, dalla ridefinizione dello spazio pubblico e privato operata da internet e dagli sviluppi tecnologici dell'intelligenza artificiale e del cosiddetto capitalismo algoritmico. L'intrinseca ambivalenza di questi beni e di queste tecnologie solleva problemi enormi e difficili conflitti tra la libertà di informazione e la fondatezza delle notizie, tra la libertà di parola e il rifiuto del razzismo e della diffamazione, tra la diffusione dei dati personali e la tutela della riservatezza e le garanzie contro i rischi della sorveglianza globale.⁸⁹ Una prima, avanzata soluzione di questi problemi è stata offerta dalla *Dichiarazione dei diritti in Internet*, elaborata in 14 articoli dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi a Internet, informata ai principi della libertà, dell'uguaglianza e

⁸⁹ Si vedano S. Rodotà, *Tecnologie e diritti*, il Mulino, Bologna 1995; Id., *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, Roma-Bari 2014; G. Ziccardi, *Internet, controllo e libertà. Trasparenza, sorveglianza e segreto nell'era tecnologica*, Raffaello Cortina, Milano 2015; G. Resta, *I dati e le informazioni*, in G. Alpa e G. Resta, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, 2ª ed., Utet, Milano 2019, pp. 453-542, e Id., *Diritti della persona e autonomia contrattuale*, ivi, §§ 3-7; A. Soro, *Persone in rete. I dati tra persone e diritti*, con la collaborazione di Federica Resta, Fazi, Roma 2018; Id., *Democrazia e potere dei dati. Libertà, algoritmi, umanesimo digitale*, Baldini & Castoldi, Milano 2019. Sul pericolo del panottismo digitale, si veda S. Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri* (2019), tr. it. di P. Bassotti, Luiss University Press, Roma 2019.

della dignità delle persone e presentata alla Camera dei deputati italiana il 28 luglio 2015.⁹⁰

Ma i problemi maggiori sono generati dai possibili usi e abusi dell'intelligenza artificiale. La possibilità che macchine intelligenti decidano in maniera autonoma e invisibile, se può recare straordinari benefici – in tema di lavoro, di sicurezza, di salute, di previsione e progettazione del futuro –, può anche favorire, coniugandosi con la raccolta dei dati spontaneamente offerti dagli utenti della rete, lo sviluppo di poteri invisibili nelle mani di governanti o di spregiudicate oligarchie economiche o finanziarie. “Gli algoritmi,” scrive Remo Bodei, “non sono neutri: perseguono interessi, ideologie e fini programmati da chi li scrive – in genere su commissione – e includono spesso pregiudizi e discriminazioni estratti dalla congerie dei dati raccolti [...]. Sono anche strumenti di potere.”⁹¹ Possono infatti essere utilizzati per manipolare l'opinione pubblica, per realizzare un controllo panottico di intere popolazioni, per plasmare tacitamente gusti, inclinazioni, desideri e orientamenti politici, perfino per manomettere l'identità psichica delle persone e perciò per sottometterle e dominarle e così minare la democrazia e, nell'ipotesi estrema, per governare il mondo.⁹² Possono inoltre dar vita a nuove disugua-

⁹⁰ Sulla genesi di questa Carta, che è certamente un importante contributo al costituzionalismo globale, si vedano S. Rodotà, *Una Costituzione per Internet?*, in “Politica del diritto”, n. 3, 2010, pp. 337-352; Id., *Una Costituzione per Internet*, in “Notizie di Politeia”, n. 82, 2006, pp. 177-182. Si veda anche G. Ziccardi, *Internet*, cit., cap. 2, pp. 73-84.

⁹¹ R. Bodei, *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale*, il Mulino, Bologna 2019, cap. XII, p. 331.

⁹² Stefano Rodotà ha parlato del pericolo di una “dittatura dell'algoritmo, emblema di una società spersonalizzata, nella quale scompare la persona del decisore, sostituito appunto da procedure automatizzate; e scompare la persona in sé considerata, trasformata in oggetto di poteri

glianze e gerarchie sociali tra quanti sono in grado di dotarsi dei poteri offerti dalla tecnologia digitale e quanti invece ne sono sprovvisti e, per altro verso, tra quanti risultano dotati, sulla base dei dati raccolti, di alti profili oppure di profili bassi o bassissimi.⁹³ Naturalmente non è facile, in una Costituzione della Terra, prefigurare efficaci garanzie per ciascuna di queste diverse minacce o aggressioni. Si può tuttavia formulare un principio generale: il divieto di qualunque applicazione dell'intelligenza artificiale o della robotica che possa violare la dignità, la riservatezza, l'integrità e la libertà delle persone.

incontrollabili" (*Il mondo nella rete*, cit., cap. V, p. 37). La tesi è stata ripresa da G. Ziccardi, *Tecnologie per il potere*, cit., cap. 21, pp. 135-138.

⁹³ Ivi, p. 39: "Nella vita quotidiana s'insinua il germe di nuove discriminazioni, nasce il cittadino non più libero, ma 'profilato', prigioniero di meccanismi che non sa o non può controllare".

12.

La possibilità, la necessità e l'urgenza di una Costituzione della Terra. La vera utopia, il vero realismo

Si è detto, nel capitolo quinto, che l'espansione del paradigma costituzionale al di là dello Stato ne rappresenta l'inveramento, a causa del nesso tra il pacifismo istituzionale e il superamento della sovranità esterna degli Stati e tra l'universalità dei diritti fondamentali e la loro indivisibilità, quali diritti in capo a tutti i terrestri indipendentemente dalle loro diverse cittadinanze. Solo una Costituzione della Terra può superare quei fattori di divisione, di conflitto e discriminazione del genere umano che sono le diverse sovranità e le diverse cittadinanze, e perciò realizzare i presupposti della pace, dell'uguaglianza e dell'universalità dei diritti fondamentali. Soltanto grazie all'allargamento oltre lo Stato del paradigma costituzionale si potrà restaurare la geografia democratica dei poteri sconvolta dalle loro confusioni e dal capovolgimento, di fatto, del governo politico dell'economia nel governo economico della politica. È difficile prevedere se questo processo riuscirà a svilupparsi o se continueranno a prevalere la miopia e l'irresponsabilità dei governi. Quattro cose sono tuttavia certe. Ne ho già fatto cenno, ma è bene insistere su di esse perché

consentono di concludere questo saggio con una nota di ottimismo.

La prima tesi certa è che questo allargamento del costituzionalismo rigido oltre lo Stato è possibile. Tale paradigma, come si è detto nel capitolo sesto, è infatti un paradigma formale, che non ci dice nulla su quali sono i poteri che è chiamato a limitare e a vincolare né su quali sono i diritti e i principi sostanziali di giustizia che è chiamato a garantire. La sua struttura a gradi equivale a una sintassi, la quale comporta che quelle aspettative negative o positive, nelle quali consistono i diritti fondamentali e gli altri principi costituzionalmente stabiliti, implicano e impongono all'esercizio di qualunque potere il divieto di contraddirle e l'obbligo di attuarle. Dipende dalla quantità e dalla qualità di queste aspettative il tasso di democrazia e di capacità garantista che la volontà costituente assegna a un sistema politico. La prima condizione di una Costituzione della Terra è perciò il rifiuto dell'idea, ripetuta in questi anni da tanti governanti e da quanti li sostengono, che "non esistono alternative" agli assetti di potere e alle politiche attuali. È questa una tesi palesemente ideologica, di legittimazione di quanto accade e di quanto non accade. L'alternativa esiste, ed è l'introduzione, possibile e per di più obbligatoria, perché implicata e imposta dai diritti stabiliti, di idonee funzioni e istituzioni di garanzia a sostegno del progetto, già disegnato dalla Carta dell'Onu e dalle tante carte sovranazionali dei diritti umani, di un diritto internazionale vincolato alla garanzia della pace e dei diritti umani. Sono queste funzioni e queste istituzioni di garanzia, soprattutto primarie, che devono essere concretamente costruite, onde venga colmata quella loro vistosa lacuna che sta screditando come mere declamazioni ideologiche i diritti in quelle carte

stabiliti. Di qui la necessità che la loro introduzione sia espressamente progettata e prescritta da una Costituzione della Terra che, secondo le parole usate nel preambolo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, raccolga e rielabori in un unico testo, rigidamente sopraordinato a tutte le altre fonti, sia statali che internazionali, le "tradizioni costituzionali comuni" alle carte dei diritti più avanzate, siano esse nazionali o sovranazionali. I veri problemi posti da questa prospettiva non sono di carattere teorico o tecnico, ma solo di carattere politico, legati alla miope indisponibilità dei poteri più forti – le superpotenze militari, le grandi imprese multinazionali e i mercati finanziari – a sottostare al diritto e ai diritti.

La seconda tesi certa è che nell'odierno mondo globalizzato la costruzione di una sfera pubblica internazionale garante della pace, dei diritti umani e dei beni comuni è oggi la sola alternativa razionale e realistica a un futuro di devastazioni, di guerre e di violenze in grado di travolgere, in tempi non lunghi, gli interessi di tutti. Deforestazioni e cementificazioni, desertificazioni e inondazioni stanno minacciando l'abitabilità del pianeta. Si calcola che ogni giorno vengono tagliati o bruciati, nel mondo, 15 milioni di alberi; che ad opera dell'uomo, soprattutto nell'ultimo secolo, sono stati abbattuti 3000 miliardi di alberi, circa la metà di tutti quelli esistenti sulla Terra; che al tempo stesso sono state prodotte miliardi di tonnellate di cemento e provocata l'estinzione di migliaia di specie animali. Si stanno così minando, con il deterioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, le condizioni della vita sul nostro pianeta. Per altro verso, dopo che il 2 agosto 2019 gli Stati Uniti si sono ritirati dal trattato del 1987 sul progressivo disarmo nucleare, si è riaperta la corsa agli armamenti, a bene-

ficio delle lobby dei produttori di armi e a dispetto del Trattato sul disarmo votato due anni prima, il 7 luglio 2017, da ben 122 paesi, cioè dai due terzi dei membri dell'Onu.⁹⁴ È quindi certo che oggi, o si impongono limiti, nell'interesse di tutti, allo sviluppo selvaggio del capitalismo globale e della follia nucleare, oppure si va incontro a un futuro di catastrofi devastanti e irreversibili. O si va avanti nel processo costituente, dapprima europeo e poi globale, tramite la costruzione di idonee funzioni e istituzioni globali di garanzia della pace, dell'ambiente e dei diritti vitali di tutti, oppure si va indietro, in maniera brutale e radicale, fino a mettere in pericolo, ripeto, la sopravvivenza dell'umanità.

La terza tesi certa riguarda l'assurda contraddizione tra la consapevolezza sempre più diffusa di queste drammatiche alternative e l'assenza di una politica in grado di fronteggiarle. Si è detto, all'inizio di questo libro, che per la prima volta nella storia l'umanità, a causa della catastrofe ecologica, rischia l'estinzione, e che di questa minaccia sono consapevoli perfino i maggiori attori della politica e dell'economia che ne sono responsabili. Ma allora non basta lamentarsi e denunciare i crimini di sistema. Alle denunce e alle diagnosi è necessario fornire una risposta politica e

⁹⁴ Questo Trattato sul disarmo fa divieto di "sviluppare, testare, produrre, acquisire o possedere armi nucleari", nonché di "trasferirle a qualsiasi destinatario" e perfino di "consentire qualsiasi dislocazione, installazione o diffusione di armi nucleari sul proprio territorio". Ovviamente non è stato sottoscritto da nessuno degli Stati dotati di armi nucleari e purtroppo neppure dai paesi, come l'Italia, nei cui territori si trovano dislocati armamenti nucleari altrui. Ma proprio la sua sottoscrizione da parte della grande maggioranza dei paesi della comunità internazionale vale a rendere ancor più clamoroso il carattere criminale della minaccia nucleare che grava sul futuro dell'intera umanità e che proviene dalla minoranza dei paesi che tale trattato non hanno sottoscritto.

istituzionale alla loro altezza, in assenza della quale troverebbe conferma la massima corrente che a quanto accade non ci sono alternative. È questo lo scopo del progetto qui avanzato di una Costituzione della Terra: mostrare la sua possibilità, oltre che la sua necessità e la sua urgenza. Al di là delle difficoltà della sua realizzazione, tale progetto vale a indicare, alle lotte sociali e politiche contro le tante emergenze in atto, un concreto obiettivo strategico e un conseguente programma di azione. Non solo. Questo obiettivo – consistendo nella garanzia della pace, dell’uguaglianza e di tutti i diritti e di tutti i beni fondamentali – è anche in grado di unificare le tante battaglie nelle quali sono impegnate in tutto il mondo migliaia di associazioni: da quelle in difesa dell’ambiente ai movimenti pacifisti per il disarmo nucleare, dalle mobilitazioni per l’uguale garanzia del diritto alla salute di tutti gli esseri umani a quelle contro la povertà e la fame nel mondo, fino alle lotte a sostegno dei diritti al soccorso e alla sopravvivenza oggi negati ai migranti.

Infine, la quarta tesi certa è la più importante. La globalizzazione delle comunicazioni e le connessioni in rete hanno già trasformato il mondo in un villaggio globale. Tutte le grandi emergenze planetarie, a loro volta, stanno unificando il pianeta, togliendo senso ai confini, alle frontiere, agli egoismi nazionali, ai conflitti e alle divisioni e facendo dell’umanità un unico popolo della Terra, differenziato e meticcio ma accomunato, quale soggetto costituente, dalla necessità di risposte istituzionali comuni alle sfide globali.⁹⁵ Sotto questo aspetto la pandemia, proprio perché

⁹⁵ R. La Valle, *Ora si può*, cit., cap. 4, p. 21: “La Costituzione del mondo [...] nasce dalla storia, ma deve essere prodotta dalla politica, ad ope-

ha svelato la totale mancanza a livello mondiale delle garanzie del diritto alla salute, pur stabilito dalle tante carte e convenzioni, e la spaventosa inadeguatezza delle istituzioni internazionali esistenti, sta forse producendo un risveglio della ragione. Si sta infatti manifestando una novità. Per la prima volta nella storia si sta affermando, specialmente fra i giovani, un interesse pubblico e generale assai più ampio e vitale di tutti i diversi interessi pubblici del passato: l'interesse dell'intero genere umano alla sopravvivenza, assicurato oggi dalle cure e dai vaccini e, domani, dalle garanzie dei beni comuni, della vitalità della natura e dei diritti fondamentali di tutti, quali limiti e vincoli a tutti i poteri, sia politici che economici. Questa consapevolezza di un'interdipendenza crescente fra tutti i popoli della Terra, idonea a rifondare la politica come politica interna nel mondo, ha finito per imporsi anche ai governi delle maggiori potenze, che nell'incontro a Roma dei G20 del 30 e del 31 ottobre 2021 e poi nella Conferenza di 197 paesi a Glasgow nei giorni successivi hanno assunto una lunga serie di impegni di carattere globale: la vaccinazione del 70% della popolazione mondiale entro la prima metà del 2022; la fornitura di vaccini e di attrezzature mediche ai paesi poveri; la cessazione degli aiuti economici alle imprese che fanno uso di fonti energetiche non rinnovabili, dal carbone al gas e al petrolio; l'obiettivo

ra di un soggetto politico che si faccia potere costituente. Il soggetto costituente di una 'Costituzione della Terra' è il popolo della Terra, non un nuovo Leviatano, ma l'unità umana che giunga ad esistenza politica, stabilisca le forme e i limiti della sua sovranità e la eserciti ai fini di far continuare la storia e salvare la Terra". Raniero La Valle sottolinea in particolare, a sostegno del progetto politico dell'unità del popolo della Terra, il venir meno, grazie anche all'insegnamento di papa Francesco, delle divisioni e dei conflitti tra religioni.

“emissioni zero” di CO₂ entro il 2050, pur non condiviso dalla Cina e dall’India; il non superamento di 1,5 gradi della media globale dell’aumento della temperatura sul pianeta; la promessa di rilevanti finanziamenti alla transizione ecologica e, in particolare, il contributo di 100 miliardi di dollari per aiutare i paesi poveri ad abbandonare i combustibili fossili; la cessazione delle deforestazioni e la promessa di piantare mille miliardi di alberi entro il 2030.

Ma si tratta, appunto, di generici impegni, destinati a essere accantonati dall’inevitabile prevalere di politiche nazionali ancorate agli interessi di breve periodo o, peggio, condizionate dai grandi poteri economici e finanziari globali. Dobbiamo essere consapevoli che solo una Costituzione della Terra, che allarghi oltre lo Stato il paradigma del costituzionalismo rigido sperimentato nelle nostre democrazie, è in grado di trasformare queste promesse in limiti e obblighi giuridici, in grado di vincolare effettivamente gli Stati sovrani e i mercati globali. Per esempio, l’obiettivo più volte annunciato di porre termine alle emissioni di gas serra entro il 2050 e di limitare il riscaldamento globale a non più di 1,5 gradi (già oggi l’aumento rispetto alle temperature preindustriali è di 1,1 gradi e si calcola che salirà almeno a 1,8 gradi perfino se saranno rispettati tutti gli impegni presi a Glasgow) è seriamente perseguibile solo se una norma costituzionale di carattere planetario imporrà una tassazione crescente nel tempo, onde renderle sempre meno redditizie, a tutte le estrazioni e le utilizzazioni di combustibili fossili messe in atto prima del 2050, allorché dovrà intervenire la loro totale proibizione.

Ciò che serve – e che purtroppo manca, soprattutto nei ceti di governo – è l’energia politica necessaria a promuovere il salto di civiltà rappresentato dal co-

stituzionalismo globale. Questa energia può provenire soltanto dalla passione politica, cioè dall'impegno civile e morale che "si rivela pubblicamente," scrisse Kant, "nel gioco delle grandi rivoluzioni, e che manifesta una partecipazione universale e tuttavia disinteressata: [...] una partecipazione d'aspirazioni che rasenta l'entusiasmo" e che sempre vale a mostrare il carattere "disinteressato" e perciò "morale" della politica alta,⁹⁶ perché a sostegno degli interessi generali quali sono le garanzie dei beni comuni e dei diritti fondamentali di tutti. Fu quell'energia che nel secolo scorso alimentò l'impegno civile e politico che portò alla liberazione dal nazifascismo e poi alla costruzione delle odierne democrazie costituzionali. Oggi quell'energia è venuta meno nei nostri governanti e in larga parte degli elettori a causa delle passioni tristi degli odi, della sfiducia, degli egoismi, della paura e dell'intolleranza per le differenze. Ma essa continua ad animare i tantissimi movimenti – la miriade dei gruppi pacifisti, le innumerevoli associazioni del volontariato in difesa dell'ambiente e le tante organizzazioni impegnate nel soccorso dei migranti – che il progetto di una Costituzione della Terra è forse in grado di aggregare in un medesimo movimento costituente di una Federazione mondiale. È una prospettiva generata dal fatto che questi movimenti e queste forze sociali, a cominciare dal movimento *Fridays for Future* promosso da Greta Thunberg, stanno rivoluzionando gli orizzonti della politica. È sull'opposizione da essi espressa tra nazionalismo e internazionalismo,

⁹⁶ I. Kant, *Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio*, cit., § 6, pp. 218-219. La parola "entusiasmo" è ripresa poco dopo, ivi, p. 220, dove Kant parla "della partecipazione al bene con *passione*, cioè *l'entusiasmo*".

tra difesa degli interessi particolari e difesa degli interessi universali, tra costituzionalismi statali e costituzionalismo cosmopolitico, che passa oggi la grande divisione tra reazione e progresso.⁹⁷

Naturalmente, alla prospettiva di una Costituzione della Terra si oppongono potenti interessi e consolidati pregiudizi, a cominciare dai grandi poteri economici e finanziari globali, contrari a sottoporsi al diritto e ai diritti, e dai ceti politici nazionali, difficilmente disposti ad abdicare ai loro ruoli di potere. Ma non dobbiamo confondere i problemi teorici con i problemi politici e concepire come utopistico o irrealistico, occultando le responsabilità della politica, ciò che semplicemente non si vuole fare e che solo per questo è improbabile che si faccia. Non dobbiamo incorrere nella fallacia deterministica del realismo politico volgare, consistente nella naturalizzazione di ciò che di fatto accade e in una sorta di legittimazione reciproca della teoria e della realtà: la *legittimazione scientifica*, da parte della descrizione del funzionamento di fatto delle istituzioni, della tesi teorica che non ci sono alternative al primato delle leggi del mercato e, inversamente, la *legittimazio-*

⁹⁷ Così il *Manifesto di Ventotene*, cit., pp. 22-23, anche sotto questo aspetto di straordinaria attualità: “La linea di divisione tra partiti progressisti e partiti reazionari cade ormai non lungo la linea formale della maggiore o minore democrazia, del maggiore o minore socialismo da istituire, ma lungo la sostanziale nuovissima linea che separa quelli che concepiscono come fine essenziale della lotta quello antico, cioè la conquista del potere politico nazionale – e che faranno, sia pure involontariamente, il gioco delle forze reazionarie lasciando solidificare la lava incandescente delle passioni popolari nel vecchio stampo, e risorgere le vecchie assurdità – e quelli che vedranno come compito centrale la creazione di un solido stato internazionale, che indirizzeranno verso questo scopo le forze popolari e, anche conquistato il potere nazionale, lo adopereranno in primissima linea come strumento per realizzare l’unità internazionale”.

ne politica delle leggi del mercato da parte della teoria come le reali, perché effettive, norme fondamentali ben più di tutte le carte costituzionali. Questo tipo di “realismo” finisce per legittimare e assecondare come inevitabile ciò che resta comunque opera degli uomini e di cui portano la responsabilità gli attuali attori della nostra vita economica e politica. La vera utopia, l'ipotesi più irrealistica, al contrario, se l'operato degli uomini non cambierà, è l'idea che la realtà possa rimanere indefinitamente come è: che potremo continuare a lungo a basare le nostre ricche democrazie e i nostri spensierati tenori di vita sulla fame e la miseria del resto del mondo, sulla forza delle armi e sullo sviluppo ecologicamente insostenibile delle nostre economie. Tutto questo non può durare. È lo stesso preambolo alla Dichiarazione universale del 1948 che stabilisce, realisticamente, un nesso di implicazione reciproca tra pace e diritti, tra sicurezza e uguaglianza. Nell'interesse di tutti, ripeto, anche dei più forti: giacché sempre “il più debole”, come scrisse Hobbes, “ha forza sufficiente per uccidere il più forte o con una macchinazione segreta o alleandosi con altri”⁹⁸; e giacché, soprattutto, la Terra, come dice un vecchio slogan del movimento contro la globalizzazione selvaggia, è, per tutti, l'unico pianeta che abbiamo.

La sola risposta realistica, oltre che razionale, alle sfide planetarie è quindi la costruzione di una sfera pubblica mondiale e di una politica globale che prenda sul serio le promesse formulate in quell'embrione di Costituzione del mondo che già oggi è formato dalle tante carte dei diritti e che è necessario rifondare nella sua forza normativa e nella sua capacità garan-

⁹⁸ T. Hobbes, *Leviatano*, cit., cap. XIII, § 1, p. 203.

tista. Il processo costituente non potrà che essere graduale e travagliato. Ma è verosimile, allorquando la consapevolezza della sua necessità e della sua urgenza, di fronte all'aggravarsi delle catastrofi, sarà diventata senso comune generalizzato, che la democrazia, oggi ancorata agli spazi ristretti e ai tempi brevi delle campagne elettorali, tornerà nuovamente a essere il motore del progresso insieme alla passione politica per la costruzione del futuro. Sarà allora l'intera umanità, unificata dall'interesse comune alla sopravvivenza, che si affermerà come soggetto costituente di una democrazia cosmopolitica.

Dobbiamo frattanto evitare il pessimismo disfattista e paralizzante, destinato a convertirsi nella rassegnata accettazione dell'esistente. Senza la "speranza di tempi migliori," scrisse Kant, "un serio desiderio di fare qualcosa di utile per il bene generale non avrebbe mai eccitato il cuore umano".⁹⁹ Giacché la speranza nel progresso forma il presupposto dell'impegno morale e di quello politico, e si oppone perciò – quale permanente energia politica costituente – all'accettazione passiva di quanto accade o non accade. Questa speranza non è il frutto di un generico ottimismo. Essa si fonda sulla ragione, cioè sulla convinzione che la soluzione dei problemi globali dipende dall'espansione a livello sovranazionale del paradigma garantista e costituzionale e dall'unificazione, a tal fine, delle energie e delle passioni di tutti gli esseri umani intorno a battaglie comuni, contro minacce comuni, per la salvezza comune.

⁹⁹ I. Kant, *Sopra il detto comune: "questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica"* (1793), in Id., *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, tr. it. di G. Solari e G. Vidari, Utet, Torino 1965, p. 276.

Progetto di Costituzione della Terra

Bozza in 100 articoli proposta alla discussione

Il progetto qui presentato è stato scritto su invito del Comitato esecutivo della Scuola “Costituente Terra”. Nei mesi di pandemia e di inerzia forzata, nei quali è stato impossibile svolgere i seminari progettati nell’assemblea inaugurale della Scuola, svoltasi a Roma il 21 febbraio 2020, è sembrato utile preparare una prima bozza di Costituzione, che valga a facilitare il dibattito e a sollecitare emendamenti o integrazioni, sulla base dell’identificazione sistematica delle questioni normative più rilevanti che dovranno essere affrontate.

Prima di illustrare questo progetto mi sembrano opportune talune osservazioni. La prima riguarda il senso politico di questa iniziativa. Lo scopo del progetto è mostrare che la stipulazione di una Costituzione della Terra, cioè di un sistema di limiti e vincoli ai poteri selvaggi degli Stati sovrani e dei mercati globali, è in primo luogo possibile, nonostante le differenze culturali, i conflitti politici, i potenti interessi e i consolidati pregiudizi che ad essa si oppongono, e in secondo luogo è necessaria e urgente, quale risposta razionale e unificante alle tante emergenze planetarie – la catastrofe ecologica, la minaccia nucleare, la miseria e la fame di miliardi di esseri umani – che stan-

no mettendo in pericolo la convivenza pacifica e la sopravvivenza stessa dell'umanità e che solo un nuovo patto costituzionale fra tutti i popoli della Terra è in grado di fronteggiare.

La seconda osservazione è connessa alla prima. Proprio perché questo progetto è il frutto di una riflessione teorica sulla risposta più razionale alle grandi emergenze in atto, viene in esso disegnato un modello limite, per così dire ideale e regolativo: il *dover essere* di una sfera pubblica all'altezza delle sfide e delle emergenze globali, quanto più possibile idoneo a garantire i principi di giustizia proclamati nelle tante carte dei diritti che affollano i nostri ordinamenti. Di qui il carattere radicale e all'apparenza utopistico di molte sue norme: dalla giustiziabilità delle lesioni delle libertà fondamentali commesse da regimi dispotici alla garanzia globale dei diritti alla salute e alla sussistenza di tutti gli esseri umani, dalla cittadinanza universale all'abolizione delle armi e degli eserciti, dall'istituzione di un demanio planetario a tutela dell'ambiente fino all'introduzione di un fisco mondiale sui grandi patrimoni e sugli altissimi redditi in grado di finanziare le istituzioni globali di garanzia.

La terza osservazione riguarda la specificità di questa bozza rispetto alle carte costituzionali esistenti. Questo progetto ricalca quelle che possiamo chiamare, con le parole usate dal preambolo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, le "tradizioni costituzionali comuni" alle carte dei diritti più avanzate, sia costituzionali che internazionali. Ma una Costituzione della Terra è inevitabilmente assai diversa da tutte le carte vigenti, dato che deve rispondere a problemi globali del tutto sconosciuti in altre epoche e tutelare nuovi diritti e nuovi beni vitali contro nuovi poteri e nuove aggressioni, in passato impensabili, che

richiedono sistemi nuovi di garanzie, ben più incisivi e complessi di quelli tramandati dalla nostra tradizione giuridica. Benché radicali e innovative, tuttavia, le garanzie qui prospettate sono già tutte, a mio parere, logicamente implicate e normativamente imposte, ove si prendano sul serio le tante carte costituzionali e internazionali vigenti, dal carattere universale di quelle aspettative negative o positive nelle quali consistono i diritti fondamentali e i principi di pace e di giustizia in esse stabiliti.

2. Fatte queste premesse, illustrerò brevemente il progetto. La bozza è formata da cento articoli, divisi in due parti: la prima parte è dedicata ai principi di giustizia sostanziale che esprimono i *fini* e la ragion d'essere di una Costituzione della Terra; la seconda è dedicata alle istituzioni globali previste e imposte dalla Costituzione quali *strumenti* idonei, grazie alle loro funzioni e ai mezzi ad esse assegnati, ad assicurare la realizzazione delle finalità stipulate.

La prima parte del progetto, dopo un preambolo programmatico nel quale viene parafrasato l'incipit della Carta delle Nazioni Unite, è divisa in quattro titoli dedicati, rispettivamente, ai principi supremi, ai diritti fondamentali, ai beni fondamentali e ai beni illeciti.

I *principi supremi*, enunciati nel titolo primo (artt. 1-6), definiscono le finalità della Federazione della Terra che il nuovo patto costituzionale vale a istituire: il mantenimento della pace, la salvaguardia della natura, la tutela dei beni vitali, la messa al bando dei beni micidiali e la garanzia della dignità, dell'uguaglianza e dei diritti fondamentali di tutti gli esseri umani. Dell'uguaglianza, in particolare, vengono stipulate due classiche nozioni: l'uguaglianza di fronte

alla legge, che impone la chiarezza, l'univocità e la determinatezza dei linguaggi normativi quali condizioni della consistenza semantica del principio di legalità, e l'uguaglianza nei diritti fondamentali che comporta a sua volta, a favore di tutti gli esseri umani, le uguali ed effettive garanzie di tali diritti – i divieti delle loro lesioni e gli obblighi delle relative prestazioni – ad opera, ove difettino le istituzioni di garanzia nazionali, di adeguate istituzioni globali di garanzia.

I *diritti fondamentali*, previsti nel titolo secondo (artt. 7-47), sono i tradizionali diritti che nelle carte internazionali vengono conferiti universalmente a tutti ma che in gran parte del mondo, in assenza di garanzie, sono di fatto sistematicamente violati: in primo luogo, contro i tanti regimi dispotici che affliggono il nostro pianeta, i *diritti di immunità e di libertà* (artt. 9-24), dal diritto alla vita alla libertà personale, dalle classiche libertà di pensiero, di riunione e di associazione fino al diritto di emigrare e, conseguentemente, di immigrare in qualche luogo della Terra; in secondo luogo, contro le attuali disuguaglianze e contro la povertà e la fame nel mondo, i *diritti sociali* (artt. 25-30), come i diritti alla salute, all'istruzione, alla sussistenza e all'abitazione; in terzo luogo, contro le odierne sovranità statali sempre più disancorate dalle loro basi sociali, i *diritti politici* (artt. 31-37), dal principio della pace e dai diritti dei popoli all'autodeterminazione interna ed esterna ai diritti delle persone alla partecipazione politica tramite il voto e l'organizzazione collettiva in partiti, anche di carattere globale; in quarto luogo, contro l'attuale sovranità invisibile e impersonale dei mercati, i *diritti civili* di autonomia negoziale e imprenditoriale (artt. 38-47), dei quali viene riconosciuta la natura di poteri e vengono perciò stabilite non soltanto le garanzie ma anche i li-

miti al loro esercizio, come la protezione dell'ambiente, la tutela dei consumatori e gli uguali diritti di tutti i lavoratori.

Ma le due principali novità della prima parte di questa bozza riguardano i *beni fondamentali* e i *beni illeciti*. Sono infatti le garanzie relative a tali beni che occorre introdurre per rispondere a tutte le odierne sfide ed emergenze globali – umanitarie, ecologiche e nucleari – che il linguaggio individualistico dei diritti non è di solito in grado di affrontare.

Vanno anzitutto garantiti i *beni fondamentali*, cioè vitali, previsti nel titolo terzo (artt. 48-51), tramite la loro sottrazione al mercato e i vincoli della loro intangibilità e godibilità da parte di tutti: precisamente, i *beni comuni* (art. 49), come l'aria, l'acqua potabile, i grandi ghiacciai e le grandi foreste, che richiedono molteplici tutele, a cominciare dalla loro protezione come demanio planetario; i *beni sociali* (art. 50), che includono i vaccini e i farmaci salva-vita, dei quali viene stipulata la garanzia universale consistente nell'obbligo della loro distribuzione a tutti gli esseri umani; i *beni personalissimi* (art. 51), che riguardano l'integrità del corpo umano e l'identità delle persone e appartengono a ciascuno con esclusione di chiunque altro.

In secondo luogo, vanno introdotte le garanzie contro i *beni illeciti*, cioè micidiali, previste nel titolo quarto (artt. 52-58). Tali garanzie consistono nei divieti della loro produzione e/o del loro commercio e/o della loro detenzione. Contrariamente ai beni fondamentali perché vitali, questi beni – come le armi atomiche, ma anche le comuni armi da fuoco, i rifiuti tossici o comunque pericolosi e le emissioni di gas serra – vanno messi al bando come illeciti dato che minacciano la vita delle persone e talora di popoli interi.

3. Anche la seconda parte di questo progetto è divisa in quattro titoli.

Il primo titolo (artt. 59-63) definisce il ruolo e le funzioni della *Federazione della Terra* quale comunità politica aperta all'adesione di tutti gli Stati del mondo. In esso vengono distinte, sulla base delle loro diverse fonti di legittimazione, tre classi di istituzioni globali: le istituzioni di governo, le istituzioni di garanzia e le istituzioni di carattere economico.

Il secondo titolo è dedicato alle *istituzioni* e alle *funzioni globali di governo*. Sono le istituzioni, già esistenti, create dalla Carta delle Nazioni Unite: l'Assemblea generale, il Consiglio di sicurezza, il Consiglio economico e sociale, il Segretariato e il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, detentore del monopolio della forza e perciò garante del disarmo globale e della pace. (artt. 64-72). Di queste istituzioni vengono stipulati la democratizzazione politica sulla base della loro rappresentatività dei popoli della Terra, il compito di istituire e di implementare le istituzioni globali di garanzia e, inoltre, tutte le funzioni di governo richieste dalle finalità della Federazione, a cominciare dalle funzioni di pubblica sicurezza internazionale. Ma, a parte queste funzioni di carattere globale, è chiaro che le funzioni di governo, poiché la loro legittimità dipende dalla loro rappresentatività politica, è bene che restino, prevalentemente, in capo agli Stati nazionali, più vicini agli elettori.

Enormemente più decisiva, ai fini della costruzione di una sfera pubblica mondiale all'altezza delle sfide globali, è l'introduzione di quelle che possiamo chiamare *istituzioni e funzioni globali di garanzia*, legittimate appunto dalle garanzie, di tipo contro-maggioritario, dell'uguaglianza di tutte le persone nei diritti umani, della tutela dei beni fondamentali

perché vitali e della protezione dai beni illeciti perché micidiali. Tali istituzioni sono previste nel titolo terzo (artt. 73-90), diviso a sua volta in due sezioni: la prima è dedicata alle *istituzioni* e alle *funzioni globali di garanzia primaria* dei principi stabiliti nella prima parte, cioè all'immediata e diretta garanzia della pace, della sicurezza, dell'ambiente e dei diritti umani, dai diritti di libertà ai diritti sociali alla salute, all'istruzione e alla sussistenza e ai diritti dei lavoratori (artt. 76-85); la seconda sezione è dedicata alle *istituzioni* e alle *funzioni globali di garanzia secondaria*, deputate all'accertamento e alla riparazione giurisdizionale delle violazioni dei suddetti principi, per commissione o per omissione, e, insieme, alla soluzione delle controversie internazionali (artt. 86-90).

Talune istituzioni globali di garanzia primaria sono già esistenti: l'Organizzazione mondiale della sanità, la Fao, l'Unesco e l'Organizzazione internazionale del lavoro. Di esse viene previsto il rafforzamento sia delle funzioni che degli apparati, onde metterle in grado di assicurare effettivamente la garanzia universale dei diritti alla salute, all'istruzione, all'alimentazione di base e a condizioni di lavoro eque e dignitose. Altre istituzioni globali di garanzia primaria vengono invece istituite dalle norme di questa seconda parte, in attuazione di altrettanti principi stabiliti nella parte prima. È previsto anzitutto un Consiglio internazionale per i diritti umani, con funzioni di coordinamento delle attività delle altre istituzioni di garanzia e di distribuzione delle risorse ad esse necessarie. Viene inoltre istituita un'Agenzia garante dell'ambiente, deputata alla protezione della natura tramite la qualificazione come beni di un demanio planetario di tutti i beni naturali identificati come vitali e, inoltre, al controllo dell'osservanza dei divieti di produrre gas

serra e rifiuti tossici o comunque micidiali. Infine, sono previste un'Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali, a garanzia della sussistenza delle persone, un'Agenzia mondiale dell'acqua, a garanzia dell'accesso di tutti all'acqua potabile, e un Comitato mondiale per le comunicazioni digitali, a garanzia dei diritti umani che da tali comunicazioni possano essere soddisfatti oppure lesi.

Quanto alle istituzioni globali di garanzia secondaria, due di esse sono l'attuale Corte internazionale di giustizia, la cui giurisdizione viene resa obbligatoria e allargata ad altre controversie nelle quali siano coinvolti gli Stati, e l'attuale Corte penale internazionale, la cui giurisdizione viene a sua volta estesa alle gravi lesioni dei diritti di libertà da parte di regimi dispotici, alle violenze dirette a impedire l'esercizio dei diritti fondamentali, incluso il diritto di emigrare, e alla produzione e al commercio illeciti di armi. Sono poi istituite due nuove, non meno importanti giurisdizioni. La prima è la Corte costituzionale globale, il cui ruolo di controllo sull'invalidità di qualsiasi fonte per contrasto con le norme di questa Costituzione vale a collocare tali norme al vertice del sistema delle fonti e perciò a conferire loro il requisito della rigidità, che è il tratto distintivo del garantismo costituzionale odierno. La seconda è la Corte internazionale per i crimini di sistema, competente a promuovere l'acertamento e la cessazione dei crimini così chiamati perché consistenti in violazioni sistemiche di diritti o di beni fondamentali, non riconducibili alla responsabilità penale di persone determinate, bensì all'irrazionalità e all'irresponsabilità sociale dell'attuale sistema politico ed economico: le devastazioni ambientali, i rischi di conflitti nucleari, la crescita della fame e della povertà nelle periferie del mondo.

Infine, il titolo quarto della parte seconda è dedicato alle *istituzioni economiche e finanziarie* (artt. 91-99). Si tratta delle istituzioni già esistenti nell'ordinamento internazionale: la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, istituiti nel 1945 a seguito degli accordi di Bretton Woods, e l'Organizzazione mondiale del commercio, istituita nel 1995. Di queste istituzioni vengono riformati i criteri di formazione dei loro organi dirigenti, il cui controllo odierno da parte dei paesi più ricchi, dovuto al fatto che essi sono rappresentativi delle loro ricchezze anziché delle loro popolazioni, ha finora reso ineffettivo e talora capovolto il ruolo di promozione dello sviluppo dei paesi poveri e di riduzione degli squilibri economici ad esse affidato dai loro statuti.

Vengono inoltre previsti, in quest'ultimo titolo, un bilancio planetario e un fisco globale, con indicazioni dettagliate sia delle quote di bilancio che delle aliquote fiscali. Il *fisco globale* si compone di svariate tassazioni su attività globali, a cominciare dall'uso fino ad oggi gratuito di beni comuni, e di un'imposizione fiscale basata su aliquote fortemente progressive sulle grandi ricchezze, sulle successioni di ingenti patrimoni e sugli altissimi redditi. Le aliquote indicate sono indubbiamente alte: il loro scopo, infatti, non è solo quello di procurare le entrate necessarie a finanziare le istituzioni globali di garanzia, ma anche quello di ridurre l'eccessiva e patologica concentrazione delle ricchezze e di scoraggiare l'attribuzione di redditi illimitati. Il *bilancio planetario* consiste nell'assegnazione alle diverse istituzioni globali, e soprattutto a quelle di garanzia primaria, di quote minime del bilancio dirette a finanziarne le spese sociali. La quantificazione sia delle aliquote fiscali che delle quote destinate alle spese sociali è apparsa necessaria

per vincolare effettivamente – al di là delle generiche norme di principio sulla progressività delle imposte e sulla solidarietà sociale – sia la politica fiscale che la spesa pubblica globale a una reale redistribuzione della ricchezza, alla garanzia dei diversi diritti sociali e a un'effettiva tutela dell'ambiente. Infine, vengono previsti il trasferimento alla Federazione della Terra del debito pubblico dei paesi poveri, a titolo di risarcimento dei danni finora provocati dall'uso e dall'abuso gratuito dei beni comuni globali da parte dei paesi ricchi, e la garanzia, da parte della Banca mondiale, dei debiti pubblici degli altri paesi.

PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA TERRA

Noi popoli della Terra, che nel corso delle ultime generazioni abbiamo accumulato armi micidiali in grado di distruggere più volte l'umanità, abbiamo devastato l'ambiente naturale e messo in pericolo, con le nostre attività industriali, l'abitabilità del nostro pianeta;

consapevoli della catastrofe ecologica che incombe sulla Terra, del nesso che lega la sopravvivenza dell'umanità e la salvaguardia dell'ambiente e del pericolo che, per la prima volta nella storia, il genere umano, a causa delle sue aggressioni alla natura, possa avviarsi all'estinzione;

decisi a salvare la Terra e le generazioni future dai flagelli dello sviluppo insostenibile, delle guerre, dei dispotismi, della crescita della povertà e della fame, che hanno già provocato devastazioni irreversibili al nostro ambiente naturale, milioni di morti ogni anno, lesioni gravissime della dignità delle persone e un'infinità di indicibili privazioni e sofferenze;

decisi a vivere insieme, nessuno escluso, in pace, senza armi mortali, né fame né muri ostili, a garantire un futuro all'umanità e alle altre specie viventi e a realizzare l'uguaglianza nei diritti fondamentali e la solidarietà tra tutti gli esseri umani, assicurando loro le garanzie della vita, della dignità, delle libertà, della salute, dell'istruzione e dei minimi vitali,

promuoviamo un processo costituente della Federazione della Terra, aperto all'adesione di tutti i popoli e di tutti gli Stati esistenti e finalizzato alla stipulazione di questo patto di convivenza pacifica e di solidarietà:

PARTE PRIMA
I principi. Le finalità

TITOLO PRIMO
Principi supremi

Articolo 1

La Terra, casa comune degli esseri viventi

La Terra è un pianeta vivente. Essa appartiene, come casa comune, a tutti gli esseri viventi: agli esseri umani, agli animali e alle piante. Appartiene anche alle generazioni future, alle quali la nostra generazione ha il dovere di garantire, con la continuazione della storia, che esse vengano al mondo e possano sopravvivere.

L'umanità fa parte della natura. La sua sopravvivenza e la sua salute dipendono dalla vitalità e dalla salute del mondo naturale e degli altri esseri viventi, animali e vegetali, che insieme agli esseri umani formano una famiglia accomunata da una medesima origine e da una globale interdipendenza.

Articolo 2

Le finalità della Federazione della Terra

I fini della Federazione della Terra sono:
garantire la vita presente e futura sul nostro pia-

neta in tutte le sue forme e, a questo fine, porre termine alle emissioni di gas serra e al riscaldamento climatico, agli inquinamenti dell'aria, dell'acqua e del suolo, alle deforestazioni, alle aggressioni alla biodiversità e alle sofferenze crudeli inflitte agli animali;

mantenere la pace e la sicurezza internazionale e, a questo fine, mettere al bando tutte le armi, nucleari, chimiche, microbiologiche e convenzionali, sopprimere gli eserciti nazionali e così realizzare il disarmo degli Stati e delle persone e il monopolio della forza in capo alle sole istituzioni di sicurezza pubblica;

promuovere fra i popoli rapporti amichevoli di solidarietà e di cooperazione nella soluzione dei problemi globali di carattere ecologico, politico, economico e sociale e, a questo fine, garantire l'uguale dignità di tutti i popoli e di tutte le persone e la conservazione e la tutela di tutti i beni vitali;

realizzare l'uguaglianza di tutti gli esseri umani nei diritti fondamentali e, a questo fine, introdurre i divieti di lesione e, in capo ad adeguate istituzioni e funzioni globali di garanzia, gli obblighi di prestazione che a tali diritti corrispondono come loro garanzie.

Articolo 3

Dignità della persona

La dignità della persona umana è inviolabile. È dovere di tutti rispettare e tutelare gli esseri umani sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità.

Nella ricchezza delle loro molteplici differenze, che questa Costituzione ha il compito di tutelare, gli esseri umani costituiscono il popolo della Terra, quali soggetti uguali in dignità e diritti, usufruttuari di

beni comuni, responsabili in solido della vita sul pianeta e tenuti a conservarla e a trasmetterla da una generazione all'altra.

Modificazioni genetiche su esseri umani sono consentite soltanto a fini strettamente terapeutici.

Articolo 4

Principio di uguaglianza

Tutti gli esseri umani sono uguali di fronte alle leggi.

L'uguaglianza di fronte alle leggi comporta che le norme di legge non siano oscure né vaghe, ma quanto più possibile chiare, univoche e precise.

Tutti gli esseri umani sono uguali nei diritti fondamentali.

L'uguaglianza nei diritti fondamentali comporta il diritto di ciascuno al rispetto e all'affermazione di tutte le proprie differenze personali di identità e alla massima riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali.

Le garanzie di questi diritti, qualora difettino o siano inadeguate negli ordinamenti statali, sono assicurate dalle istituzioni globali di garanzia previste nel titolo terzo della parte seconda di questa Costituzione.

Articolo 5

Cittadinanza della Terra

Tutti gli esseri umani sono cittadini della Terra. Tutti sono dotati, dal momento della nascita, di personalità e di capacità giuridica. Nessuno può essere privato della personalità, della capacità giuridica o del nome.

Tutti gli esseri umani acquistano la capacità d'agire con la maggiore età.

Articolo 6

La pace

La Federazione della Terra ripudia la guerra come massimo crimine contro l'umanità.

Il diritto alla pace è un diritto fondamentale del popolo della Terra, di tutti i popoli del mondo e di tutti gli esseri umani. La sua garanzia è un dovere assoluto di tutte le istituzioni pubbliche, sia statali che globali.

La fraternità è la forma primaria dei rapporti tra tutte le persone che fanno parte del popolo della Terra.

Tutti gli esseri umani e tutte le pubbliche istituzioni sono tenuti ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

TITOLO SECONDO

I diritti fondamentali

Articolo 7

Universalità, indivisibilità e indisponibilità dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali alla vita, all'integrità fisica e psichica, alle libertà, alla salute, all'istruzione, alla sussistenza, alla sicurezza e al libero sviluppo della persona sono diritti universali, spettanti a tutti gli esseri umani e perciò indivisibili e indisponibili.

Essi sono nell'interesse di ciascuno dei loro titolari e nell'interesse pubblico dell'intera umanità. Non sono suscettibili di negoziazioni, né di rinuncia da parte dei loro titolari.

Articolo 8

I diritti fondamentali e le loro garanzie

I diritti fondamentali stabiliti in questa Costituzione sono aspettative negative o positive di carattere universale, cui corrispondono, come garanzie, i divieti delle loro lesioni e gli obblighi delle prestazioni idonee a soddisfarli.

Essi impongono alle istituzioni globali di governo l'obbligo di creare le istituzioni e le funzioni globali di garanzia deputate, ove difettino le istituzioni statali di garanzia, alla loro tutela e alla loro attuazione.

Le garanzie di tali diritti sono limiti e vincoli all'esercizio di tutti i poteri, sia pubblici che privati, nei cui confronti stabiliscono ciò che non deve essere deciso e ciò che non deve essere non deciso.

Sono diritti fondamentali i diritti di libertà, i diritti sociali, i diritti politici e i diritti civili.

Sezione prima

I diritti di libertà

Articolo 9

Le garanzie dei diritti di libertà

I diritti di immunità e di libertà comportano il divieto, in capo a tutti e a ciascuno, di lederli e di impedirne o limitarne l'esercizio.

Articolo 10

Il diritto alla vita e all'integrità personale

Ogni persona umana ha il diritto inviolabile alla vita.

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a puzioni o a trattamenti crudeli, o disumani o degra-

danti, né a trattamenti psichici o biologici che ledano la sua personalità.

Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

Articolo 11

La libertà di pensiero

La libertà di pensiero, di coscienza e di religione è inviolabile.

Nessuno può limitarla o coartarla.

Articolo 12

La libertà religiosa

Ciascuno ha diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, nel rispetto dei diritti di libertà degli altri. Nessuno può essere costretto a praticare una religione contro la sua volontà.

Tutte le confessioni religiose sono libere di ordinare e praticare i loro culti e di diffondere le loro concezioni, nel rispetto delle altre confessioni religiose e dei diritti di libertà di tutti e di ciascuno.

Le istituzioni pubbliche e le istituzioni religiose sono autonome e tra loro indipendenti.

Articolo 13

La libertà di manifestazione del pensiero

Tutti hanno diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione.

La libertà di manifestazione del pensiero incontra i limiti consistenti nei divieti di ingiurie, di diffamazioni e di lesioni dell'altrui riservatezza.

La libertà dei mezzi di informazione è garantita dal diritto dei giornalisti di concorrere a deciderne gli orientamenti e, insieme, da finanziamenti pubblici condizionati all'assenza di censure e di controlli padronali ed erogati in misura inversamente proporzionale agli introiti pubblicitari.

Tutti hanno diritto di comunicare, di cercare, di ricevere e di ottenere informazioni, senza riguardo a frontiere e a barriere politiche, e di accedere a internet e alle tecnologie informatiche in condizioni di uguaglianza.

Tutti hanno diritto di ottenere le informazioni relative ai contenuti e alle motivazioni degli atti delle pubbliche istituzioni che incidano sui loro diritti fondamentali.

Articolo 14

La libertà di circolazione sulla Terra

Tutti hanno diritto di circolare liberamente sulla Terra, salvo le limitazioni stabilite dalle leggi per motivi di sanità.

Ogni individuo ha diritto di emigrare da qualunque paese, incluso il proprio, e di tornare nel proprio paese. Questo diritto è garantito dal divieto di qualunque violenza o costrizione diretta a impedirne l'esercizio e dall'obbligo della Federazione della Terra di consentire e disciplinare la conseguente immigrazione.

Articolo 15

La libertà di riunione

Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, senza alcuna autorizzazione, salvo le limitazioni imposte dalle pubbliche autorità per motivi di sanità o di incolumità pubblica.

Articolo 16

La libertà di associazione

Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, con i limiti determinati dai divieti di associazioni con finalità delittuose oppure di carattere militare.

Articolo 17

Le libertà dell'arte, della scienza e dell'insegnamento

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

Tutti hanno diritto di accedere alla scienza e alla conoscenza.

Articolo 18

La libertà personale

La libertà personale non può essere limitata se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalle leggi.

Limitazioni della libertà personale sono consentite alle autorità di polizia in casi eccezionali di necessità e di urgenza, tassativamente previsti dalle leggi, e vengono meno se entro il giorno successivo non sono convalidate dall'autorità giudiziaria.

Nessuno può essere privato della libertà personale

per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un'obbligazione contrattuale.

Chiunque sia privato della libertà personale deve essere trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla sua dignità di persona. È punita ogni violenza fisica o morale su persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale.

Articolo 19

L'immunità da imposizioni tecnologiche

Nessuno può essere sottoposto a decisioni automatizzate, basate unicamente su algoritmi, che riguardino la sua persona o comunque incidano sulla sua vita.

È vietata e punita qualunque applicazione dell'intelligenza artificiale o della robotica in grado di violare la dignità, la riservatezza o la libertà delle persone.

È vietata qualunque applicazione tecnologica sulla persona umana idonea a provocare mutazioni dannose e permanenti della sua identità.

Articolo 20

Il diritto alla riservatezza

Ogni individuo ha diritto al rispetto e alla non violazione della sua vita privata, del suo domicilio e della segretezza della sua corrispondenza e di ogni sua forma di comunicazione.

Nessuno può essere obbligato a rivelare le proprie opinioni politiche, o religiose o di altro genere.

Ispezioni, perquisizioni, limitazioni, sequestri e altre interferenze nella vita privata delle persone sono consentiti nei soli casi, nei soli modi e con le medesime garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Articolo 21

Il principio di legalità penale

Nessuno può essere punito per un'azione o un'omissione che non siano state in precedenza previste dalla legge come reati, né con pene più severe di quelle in vigore al momento della commissione del reato.

La legge può punire come reati soltanto comportamenti da essa tassativamente determinati, imputabili alla responsabilità personale dei loro autori e lesivi di beni o di diritti altrui oppure di interessi costituzionalmente rilevanti.

Tutte le norme in materia di reati, di pene e di processi penali devono essere contenute nei codici penali e nei codici di procedura penale.

Nessun essere umano può essere trattato o punito come nemico, o comunque penalizzato a causa della sua identità politica, o religiosa, o etnica o nazionale.

Articolo 22

I principi del giusto processo

Chiunque sia accusato di un reato è presunto innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata accertata in via definitiva da una sentenza motivata di condanna, emessa in tempi ragionevoli e sulla base di prove acquisite in un pubblico dibattimento, nel quale l'accusato abbia goduto del diritto di contraddire capi d'accusa motivati e chiaramente formulati e di difendersi personalmente e con l'assistenza di un difensore di sua scelta o di un pubblico ministero di difesa.

Chiunque sia stato dichiarato da un tribunale colpevole di un reato, ha diritto a un ulteriore esame della sua responsabilità da parte di una giurisdizione superiore.

Articolo 23

L'umanità delle pene

Le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Non sono ammesse la pena di morte, quella dell'ergastolo, le pene corporali, le pene infamanti e la pena della reclusione per una durata superiore a venti anni.

Articolo 24

La libertà naturale

La libertà naturale consiste nella facoltà di fare tutto ciò che non nuoce agli altri. Essa può essere limitata soltanto dalle leggi. Le leggi non possono vietare le azioni non nocive ad altri o alla società.

I comportamenti non formalmente vietati da norme legittime non possono, da nessuno, essere impediti.

Nessuno può essere costretto a fare ciò che da norme legittime non è prescritto come obbligatorio.

Tutti hanno il diritto di disobbedire a un ordine ingiusto che comporti il ricorso illegittimo alla violenza o la violazione di diritti altrui.

Sezione seconda

I diritti sociali

Articolo 25

Le garanzie dei diritti sociali

I diritti sociali comportano l'obbligo a carico delle istituzioni nazionali di garanzia e, qualora tale obbligo non sia adeguatamente soddisfatto, a carico delle istituzioni globali di garanzia, di fornire gratuitamente a tutti gli esseri umani le prestazioni che ne formano l'oggetto.

Articolo 26

Il diritto alla salute

Tutti hanno diritto alla salute.

Il diritto alla salute comporta l'obbligo, a carico delle istituzioni sanitarie di garanzia, sia nazionali che globali, di prevenire le malattie e di fornire a tutti gli esseri umani, gratuitamente, le cure e i farmaci necessari.

Nessuno può essere obbligato a subire trattamenti sanitari contro la sua volontà, se non per disposizioni di legge consentite unicamente a garanzia dell'incolumità e della salute pubblica.

Articolo 27

Il diritto all'istruzione

Tutti hanno diritto all'istruzione, impartita obbligatoriamente e gratuitamente dalla scuola pubblica per almeno dieci anni.

Scuole private possono essere istituite senza oneri diretti o indiretti per le pubbliche istituzioni.

L'istruzione, sia nelle scuole pubbliche che nelle scuole private, è finalizzata alla promozione del libero sviluppo della personalità e all'educazione al rispetto dei principi della pace, della dignità e dell'uguaglianza delle persone, dei loro diritti fondamentali e dei beni comuni.

I capaci e i meritevoli hanno diritto a essere forniti dei mezzi necessari a raggiungere i gradi più alti degli studi.

Le istituzioni pubbliche di garanzia dell'istruzione, locali e globali, garantiscono la massima diffusione in rete delle conoscenze scientifiche quali saperi accessibili a tutti.

Articolo 28
Il diritto al cibo

Tutti hanno diritto a un'alimentazione appropriata, mediante alimenti sani e nutrienti, sufficienti ad assicurare un sano sviluppo fisico e psichico della persona.

Articolo 29
Il diritto a un reddito minimo di base

Tutti hanno diritto a un reddito di base sufficiente a garantire a ciascuno una degna sopravvivenza.

In caso di infortunio, o di malattia, o di invalidità, o di vecchiaia, tutti hanno diritto che siano loro assicurati mezzi sufficienti a garantire un'esistenza libera e dignitosa.

Articolo 30
Il diritto all'abitazione

Tutti hanno diritto all'uso di un'abitazione decorosa e sicura.

Sezione terza
I diritti politici

Articolo 31
L'uguaglianza dei popoli in dignità e diritti

Tutti i popoli sono uguali in dignità e diritti.

Ogni popolo ha diritto all'esistenza e alla sussistenza, al rispetto della propria identità nazionale e culturale, all'uso della propria lingua, alla conservazione e alla protezione del proprio ambiente naturale, delle proprie tradizioni storiche e delle proprie ricchezze artistiche.

Articolo 32

I diritti delle minoranze

Coloro che appartengono a minoranze linguistiche, culturali, religiose, nazionali o politiche hanno diritto alla tutela e all'affermazione delle identità determinate da tali appartenenze, all'uso della loro lingua e al rispetto delle loro culture e delle loro tradizioni.

Articolo 33

La sovranità popolare

La sovranità appartiene al popolo della Terra e a nessun altro. Nessun potere costituito può appropriarsene o usurparla.

Essa consiste nella somma di quei frammenti di sovranità che sono i poteri e i contropoteri nei quali consistono i diritti fondamentali di cui tutti gli esseri umani sono titolari.

Articolo 34

Il diritto dei popoli all'autodeterminazione

Ogni popolo ha diritto all'autodeterminazione, sia interna che esterna, onde possa decidere liberamente il suo sviluppo civile, politico, economico e culturale.

L'autodeterminazione interna consiste nella democrazia, grazie alla quale tutti sono garantiti nei loro diritti e possono concorrere a orientare le politiche nei loro paesi mediante libere elezioni, svolte a scrutinio segreto e a intervalli ragionevoli e idonee ad assicurare la massima rappresentatività delle istituzioni di governo.

L'autodeterminazione esterna consiste nell'immunità dei popoli da ogni forma, diretta o indiretta, di dominazione e da ogni altro tipo di violazione dei di-

ritti fondamentali o di oppressione che sia determinato dalla loro identità etnica, o nazionale, o religiosa, o linguistica, o politica.

Articolo 35

Partecipazione politica e diritto di voto

Tutti hanno diritto di partecipare alla vita pubblica e di concorrere a determinare le decisioni politiche delle istituzioni di governo.

Sono elettori e hanno diritto di voto, nei territori nei quali risiedono stabilmente, tutti gli esseri umani che abbiano raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale, uguale, libero e segreto.

Articolo 36

I partiti politici

Tutti hanno diritto di associarsi in partiti politici, o in libere associazioni o in movimenti sociali, anche di carattere globale, onde concorrere collettivamente a determinare le politiche locali, nazionali e globali.

I partiti sono formazioni sociali, titolari di autonome funzioni di indirizzo politico nei confronti delle istituzioni rappresentative di governo. La loro organizzazione è libera quanto ai programmi e vincolata quanto al metodo democratico e al dovere di rispettare il principio della pace e i diritti fondamentali.

I dirigenti dei partiti politici, al momento della loro elezione in istituzioni pubbliche rappresentative, cessano di essere titolari delle funzioni direttive da essi esercitate all'interno dei loro partiti.

I bilanci dei partiti, formati dai contributi degli iscritti o dei simpatizzanti e dai finanziamenti pubblici, sono vincolati alla trasparenza. I partiti non possono ricevere contributi privati occulti oppure in grado, per la loro entità, di condizionare le loro scelte politiche.

Articolo 37

Il diritto di accesso alle funzioni pubbliche

Tutte le persone dotate di capacità d'agire hanno diritto di accedere alle funzioni pubbliche e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.

Sezione quarta

I diritti civili

Articolo 38

I diritti civili e la soggezione alla legge del loro esercizio

I diritti civili di autonomia negoziale e imprenditoriale sono poteri spettanti a tutti i soggetti dotati della capacità d'agire.

Il loro esercizio è sottoposto alla legge, che ne detta i limiti consistenti nei divieti di provocare danni ingiusti ai diritti e ai beni altrui.

Articolo 39

La proprietà privata e gli altri diritti patrimoniali

La proprietà privata e gli altri diritti patrimoniali sono riconosciuti e garantiti quanto ai modi di acquisto e di godimento e quanto ai limiti che, a tutela dei diritti altrui e dei pubblici interessi, sono imposti al loro esercizio dalla loro natura di poteri.

La proprietà privata, inclusa la proprietà intellettuale sottostante ai brevetti, può essere espropriata, salvo indennizzo, dalle pubbliche istituzioni, locali o globali, per motivi di interesse generale.

Articolo 40

L'iniziativa economica privata e i suoi limiti

I diritti civili di autonomia negoziale e di iniziativa economica privata non possono essere esercitati in modo da recare danno alla sicurezza, alla salute, alla libertà e alla dignità delle persone.

Le imprese hanno la sede legale nei luoghi nei quali prevalentemente si svolgono le loro attività.

Funzioni pubbliche e diritti civili di autonomia imprenditoriale e di proprietà privata sono incompatibili in capo ai medesimi soggetti, qualora l'esercizio delle prime possa essere condizionato dagli interessi che informano l'esercizio dei secondi.

La crescita economica non può essere illimitata. Essa è condizionata dalla sua sostenibilità ecologica e dal carattere limitato delle risorse e delle difese naturali.

Articolo 41

I diritti e i doveri nella famiglia

Uomini e donne in età idonea e liberamente consenzienti hanno il diritto di stabilire tra loro forme diverse di comunione di vita, senza limitazioni legate alle loro identità, e di costituirsi come famiglie.

I coniugi hanno uguali diritti e uguali doveri nei rapporti fra loro e con i loro figli. Hanno il compito di mantenere, curare e educare i figli minori, nel rispetto dei loro diritti e della loro dignità di persone.

Hanno inoltre il diritto di ottenere, su richiesta anche soltanto di uno di loro, lo scioglimento giuridico del vincolo coniugale, con il conseguente dovere di assistenza nei confronti del coniuge economicamente più bisognoso.

Sono vietati e giuridicamente nulli i matrimoni con minori in età infantile.

La maternità è il frutto di una libera e responsabile autodeterminazione della donna. Embrioni e feti non sono persone se non sono concepiti e voluti come tali dalle madri che li mettono al mondo.

I bambini hanno diritto a essere trattati come persone e a partecipare, secondo il loro grado di maturità, alle decisioni che li riguardano.

I membri della famiglia sono tenuti ai doveri della reciproca assistenza.

Articolo 42

La dignità del lavoro

Il lavoro non è una merce. Esso è un fattore della dignità della persona e del suo ruolo nella società e deve essere tutelato in tutte le sue forme.

Tutti hanno diritto, in condizioni di uguali opportunità, alla libera scelta del proprio lavoro.

È compito delle istituzioni pubbliche, nazionali e globali, promuovere la piena occupazione.

Articolo 43

I diritti dei lavoratori

Ogni lavoratore ha diritto ad ambienti e a condizioni di lavoro sane, igieniche, sicure e dignitose, in grado di impedire infortuni, malattie professionali e lesioni della sua salute e della sua incolumità fisica o psichica. Sono vietati i lavori che mettano in pericolo la vita o la salute dei lavoratori.

È vietato il lavoro infantile.

A parità di mansioni, i lavoratori hanno diritto a uguali condizioni di lavoro e di retribuzione, senza discriminazioni determinate da ragioni di sesso, o di

nazionalità, o di religione, o di opinioni politiche, o di appartenenza a partiti o a sindacati.

Ogni lavoratore ha diritto a un'equa retribuzione, la cui misura minima, stabilita normativamente a livello globale, deve essere almeno del doppio del reddito minimo di base stabilito dall'articolo 29.

Tutti i lavoratori hanno diritto al riposo settimanale, a una durata della giornata lavorativa non superiore a otto ore, a ferie annuali retribuite e a un'equa retribuzione la cui misura minima, normativamente stabilita a livello globale, deve essere sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa.

Ogni lavoratore ha diritto al miglioramento delle sue capacità lavorative attraverso la partecipazione a corsi di apprendistato o di formazione professionale.

Nessun lavoratore dipendente può essere licenziato senza che ricorra una giusta causa prestabilita dalla legge e adeguatamente motivata e comprovata.

Ai contratti di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata solo se si tratti di lavori stagionali, oppure ricorrano eccezionali e comprovate esigenze oggettive o significativi incrementi temporanei dell'ordinaria attività dell'impresa.

Tutti i lavoratori hanno diritto a un trattamento pensionistico in grado di assicurare loro mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

È vietato l'uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori.

Sono vietate le discriminazioni, nell'avanzamento professionale e nelle carriere, basate sul sesso.

Tutte le lavoratrici hanno diritto alla tutela del loro stato di maternità e, prima e dopo il parto, a adeguati periodi di riposo nella forma di congedi di maternità retribuiti. Sono illegittimi i licenziamenti o le discriminazioni nel lavoro determinati dalla maternità.

Articolo 44

La partecipazione dei lavoratori alle decisioni che incidono sulla loro vita

I lavoratori hanno diritto, anche attraverso le organizzazioni sindacali alle quali aderiscono, a essere informati e consultati su tutte le vicende dei datori di lavoro che possano avere effetti sul loro rapporto di lavoro.

Nelle imprese gestite da organi societari, i lavoratori hanno diritto a essere in questi rappresentati onde partecipare, in maniera determinante, a tutte le decisioni che, senza comprovate necessità di salvaguardare la sopravvivenza dell'impresa, incidano sulle loro vite e sul loro futuro, incluse quelle sulla vendita o sulla dislocazione in altri luoghi delle attività produttive.

Articolo 45

Il diritto di sciopero

Tutti i lavoratori hanno il diritto di sciopero, il cui esercizio può essere limitato dalla legge soltanto a garanzia di diritti fondamentali altrui o di servizi essenziali alla vita collettiva.

Articolo 46

Le libertà sindacali

Tutti i lavoratori hanno diritto di dar vita o di aderire ad associazioni sindacali, anche di carattere globale, e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, anche mediante la creazione di rappresentanze sindacali aziendali e l'esercizio del diritto di assemblea.

I sindacati si danno un ordinamento interno di carattere democratico.

Essi hanno il diritto di stipulare, con i rappresentanti degli imprenditori, contratti collettivi, anche globali, dotati di efficacia obbligatoria per tutti i rapporti di lavoro che riguardino le categorie dei lavoratori da essi rappresentate.

Le organizzazioni sindacali locali o nazionali possono dar vita o aderire a organizzazioni sindacali sovranazionali, sia di carattere generale che di categoria, dirette a ottenere garanzie dei diritti quanto più possibile uguali per tutti i lavoratori della Terra.

Articolo 47

Il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti

Tutti hanno diritto di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento e la tutela dei loro diritti, in processi equi e pubblici, svolti in tempi ragionevoli, davanti a tribunali imparziali, indipendenti e precostituiti per legge.

Tutti hanno diritto di promuovere azioni collettive in difesa di diritti e di interessi comuni.

Contro le violazioni dei diritti stabiliti da questa Costituzione, le persone e, mediante loro rappresentanti, i popoli lesi, hanno diritto di ricorrere, in caso di mancata o denegata giustizia nei territori degli Stati, davanti alle giurisdizioni globali previste da questa Costituzione nella sezione seconda del titolo terzo della sua parte seconda.

TITOLO TERZO

I beni fondamentali

Articolo 48

Le garanzie dei beni fondamentali

I beni fondamentali sono i beni vitali la cui tutela e la cui accessibilità devono essere garantite a tutti.

Sono beni fondamentali i beni comuni, i beni sociali e i beni personalissimi.

Sono beni comuni, sottratti al mercato, i beni vitali naturali: l'aria, l'acqua potabile e le sue fonti, i fiumi, i laghi, i mari, le grandi foreste, i grandi ghiacciai, la biodiversità, i fondi marini, l'Antartide, gli spazi aerei, le onde elettromagnetiche, gli spazi extra-atmosferici, la Luna e gli altri corpi celesti.

Sono beni sociali i beni vitali artificiali: i farmaci salva-vita, i vaccini, il cibo sano e non contaminato necessario all'alimentazione di base e la rete internet.

Sono beni personalissimi le parti del corpo umano che ne assicurano l'integrità, delle quali è vietata qualunque forma di disposizione a fini di lucro, e i dati relativi all'identità personale, dei quali è vietato l'uso non consentito dalla persona che ne è titolare.

Articolo 49

I beni comuni. Un demanio planetario

I beni comuni, l'accesso ai quali deve essere garantito a tutti, sono patrimonio comune dell'umanità e di tutti gli altri esseri viventi.

Essi fanno parte del demanio planetario. Sono perciò sottratti all'appropriazione privata, alla mercificazione e a qualunque attività che possa danneggiarli in maniera irreversibile.

Sono vietati l'agricoltura e gli allevamenti intensivi in grado di danneggiare gravemente i beni comuni.

Tutti hanno diritto di vivere in un ambiente salubre e di influire sull'adozione di decisioni concernenti i beni comuni e l'ambiente in cui vivono.

Articolo 50

I beni sociali

I beni sociali sono beni la cui disponibilità e accessibilità deve essere garantita gratuitamente a tutti.

La produzione dei beni sociali e la ricerca scientifica a tal fine necessaria sono adeguatamente finanziate dalle istituzioni, nazionali e globali, di garanzia primaria.

Le istituzioni di governo, sia nazionali che globali, ove ricorrano un'emergenza nazionale o altre circostanze di estrema urgenza, possono utilizzare i beni sociali oggetto di brevetti, dietro equo compenso, dopo aver cercato ma non ottenuto il consenso dei loro titolari.

L'accesso a internet è un diritto fondamentale di tutte le persone, in condizioni di parità.

I diritti fondamentali stabiliti in questa Costituzione sono garantiti in internet, affinché ne sia ugualmente assicurata, per tutti gli esseri umani, la sostanziale effettività.

Articolo 51

I beni personalissimi

I beni personalissimi appartengono a ciascuno con esclusione di chiunque altro.

È vietato qualunque atto che cagioni una diminu-

zione permanente dei beni personalissimi consistenti in parti del corpo umano.

Il trattamento dei dati personali idonei a rivelare l'identità di una persona fisica – come le sue convinzioni politiche o religiose, le sue condizioni di salute, il suo dna, la sua situazione economica, la sua ubicazione, i suoi spostamenti, i suoi interessi, la sua vita sessuale e la sua iscrizione a partiti o ad altre associazioni – è permesso soltanto con il consenso libero e informato della persona alla quale appartengono e nel rispetto della sua dignità e della sua riservatezza. Tali dati non possono essere conservati per un tempo superiore al conseguimento delle finalità lecite per le quali sono stati acquisiti.

Tutti hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di esigerne e ottenerne la rettifica e l'aggiornamento, di conoscere le finalità cui sono destinati e, qualora queste non siano giustificate sulla base dei principi di questa Costituzione, di imporne la cancellazione.

È vietata qualunque compravendita dei dati personali.

TITOLO QUARTO *I beni illeciti*

Articolo 52

Divieto di produzione, di commercio e di detenzione dei beni micidiali

I beni illeciti sono i beni micidiali, dei quali sono vietate e punite la produzione, il commercio e/o la detenzione.

Sono beni illeciti le armi nucleari, le altre armi

d'offesa e di morte, i droni omicidi, le droghe pesanti, le scorie radioattive, le emissioni di gas serra e tutti i rifiuti tossici o pericolosi.

Articolo 53

La messa al bando delle armi e il monopolio pubblico della forza

Sono vietati e puniti la produzione, la sperimentazione, il commercio, la detenzione e la diffusione di armi nucleari, di armi chimiche, di armi batteriologiche o di altri tipi di armi a queste simili per natura o per effetti.

Sono vietati e puniti la detenzione e il commercio di armi da fuoco. La produzione e la detenzione di tali armi sono riservate al monopolio pubblico in capo alle forze di polizia locali, statali e globali.

Articolo 54

Divieto di attività che provochino danni irreversibili alla Terra

Sono vietate le attività in grado di cagionare alla natura danni irreversibili, o di alterare processi ecologici essenziali o di distruggere o ridurre la multiforme diversità delle forme di vita.

Articolo 55

I limiti imposti alla produzione di energie non rinnovabili

La produzione e l'uso di energie non rinnovabili sono sottoposti ai limiti imposti dalla tutela dell'ambiente e della salute delle persone.

L'estrazione, il commercio e l'utilizzazione di fonti

energetiche fossili non rinnovabili sono sottoposti a un'imposta globale di almeno il 10% del loro valore di mercato fino all'anno 2030, di almeno il 20% di tale valore fino al 2040 e di almeno il 30% di tale valore fino al 2050. Sono proibiti e puniti dopo il 2050.

Articolo 56

Rifiuti radioattivi e rifiuti tossici

È vietata la produzione, per effetto di attività industriali o domestiche, di rifiuti radioattivi o comunque tossici che possano provocare la morte o danni rilevanti alla salute degli esseri umani.

Articolo 57

Le droghe pesanti

La produzione di droghe pesanti è consentita soltanto all'industria farmaceutica pubblica, oppure a imprese private sulla base di specifiche autorizzazioni da parte delle istituzioni di garanzia della salute.

La loro vendita è riservata alle farmacie dietro prescrizione medica.

Le istituzioni di governo adottano misure dirette a ridurre i danni provocati alle persone dalla dipendenza e dall'abuso di sostanze stupefacenti.

Articolo 58

I diritti dei consumatori

Tutti gli esseri umani hanno diritto, in quanto consumatori, all'offerta sul mercato di beni non avariati e comunque non dannosi per la loro salute e per la loro incolumità.

PARTE SECONDA
Le istituzioni. Gli strumenti

TITOLO PRIMO
La Federazione della Terra

Articolo 59
L'adesione degli Stati alla Federazione della Terra

La Federazione della Terra è aperta all'adesione di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli altri Stati esistenti.

Articolo 60
I doveri degli Stati

Gli Stati hanno il dovere di intrattenere tra loro rapporti di pace, di amicizia, di solidarietà e di cooperazione e di garantire, nei loro territori, i diritti fondamentali di tutti gli esseri umani, la tutela dei beni fondamentali e la loro universale accessibilità.

Articolo 61
Le controversie tra Stati

Le controversie tra Stati sono risolte mediante negoziati o attraverso procedure di conciliazione, oppure tramite la loro sottoposizione ad arbitrati, o al giudizio della Corte internazionale di giustizia, o ad altre procedure idonee ad assicurare la loro pacifica soluzione.

Articolo 62

Le competenze delle istituzioni globali

Appartengono alla competenza delle istituzioni globali la tutela dell'ambiente naturale e dei beni comuni, la garanzia della pace e della sicurezza, la garanzia dei diritti fondamentali non garantiti nei territori in cui vivono i loro titolari, la messa al bando dei beni illeciti, la riduzione degli squilibri economici, la promozione dello sviluppo dei paesi poveri e tutte le misure dirette a realizzare le finalità indicate nell'articolo 2.

Articolo 63

Istituzioni di governo, istituzioni di garanzia, istituzioni di carattere economico

Sono istituzioni e funzioni globali della Federazione della Terra: *a)* le istituzioni e le funzioni globali di governo, *b)* le istituzioni e le funzioni globali di garanzia, *c)* le istituzioni e le funzioni globali di carattere economico e finanziario.

Le funzioni di governo sono legittimate dalla rappresentatività politica dei loro titolari, tanto più effettiva quanto più locale.

Le funzioni di garanzia sono legittimate dall'uguaglianza da esse garantita nei diritti fondamentali, tanto più effettiva quanto più globale.

Le funzioni globali di carattere economico o finanziario sono legittimate dalla loro capacità di promuovere la stabilità economica, la tutela dell'ambiente e la massima uguaglianza nelle condizioni di vita dei popoli della Terra.

TITOLO SECONDO

Le istituzioni e le funzioni globali di governo

Articolo 64

Le istituzioni globali di governo

Sono istituzioni globali di governo della Federazione della Terra: *a)* l'Assemblea generale, *b)* il Consiglio di sicurezza, *c)* Il Consiglio economico e sociale, *d)* il Segretariato, *e)* il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale.

Articolo 65

L'Assemblea generale e la sua composizione

L'Assemblea generale è formata dai rappresentanti di tutti i popoli e di tutti gli Stati della Federazione della Terra, designati ogni cinque anni tramite libere elezioni.

Ogni Stato federato ha, nell'Assemblea generale, un numero di rappresentanti proporzionale al numero dei suoi abitanti, nella misura di un rappresentante ogni 10 milioni di persone o frazione di 10 milioni.

Gli Stati federati con una popolazione superiore ai 50 milioni di abitanti hanno, nell'Assemblea generale, 5 rappresentanti più un rappresentante per ogni 50 milioni di ulteriori abitanti o frazioni di 50 milioni.

Ogni membro dell'Assemblea generale rappresenta l'umanità senza vincolo di mandato.

Articolo 66

L'Assemblea generale e le sue competenze

L'Assemblea generale discute e approva provvedimenti in ordine a tutte le finalità della Federazione della Terra indicate nell'articolo 2.

Oltre alle competenze indicate nel capitolo IV della Carta delle Nazioni Unite, l'Assemblea generale ha il compito, d'ufficio o su proposta del Consiglio di sicurezza, di costituire, mediante norme di attuazione di questa Costituzione, tutte le istituzioni globali di garanzia previste nel titolo terzo di questa seconda parte.

L'Assemblea generale approva ogni anno il bilancio della Federazione della Terra proposto dal Consiglio economico e sociale.

L'Assemblea generale decade di diritto e si procede a nuove elezioni se entro due anni dal suo insediamento non abbia creato e implementato almeno due delle 13 istituzioni di garanzia previste in questa Costituzione.

Articolo 67

Il Consiglio di sicurezza e la sua composizione

Il Consiglio di sicurezza è composto dai rappresentanti dei 15 Stati federati designati, ogni cinque anni, dall'Assemblea generale.

I rappresentanti degli Stati nel Consiglio di sicurezza sono volta a volta nominati dai governi nazionali.

La designazione di uno Stato a nominare un rappresentante nel Consiglio di sicurezza esclude la possibilità di una sua nuova designazione prima di vent'anni dalla scadenza del suo mandato.

Il Consiglio di sicurezza decide a maggioranza dei suoi membri. È escluso qualunque potere di veto.

Articolo 68

Il Consiglio di sicurezza e le sue competenze

Il Consiglio di sicurezza, oltre alle competenze indicate dai capitoli V-VIII della Carta delle Nazioni Unite,

a) propone all'Assemblea generale le norme di attuazione della presente Costituzione e, in particolare, il rafforzamento o la creazione delle istituzioni globali di garanzia previste dal titolo terzo di questa seconda parte;

b) promuove rapporti pacifici tra gli Stati;

c) garantisce la pubblica sicurezza internazionale, grazie al monopolio della forza detenuto, alle sue dipendenze, dal Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, oltre che dalle istituzioni nazionali di polizia.

Articolo 69

Il Consiglio economico e sociale, la sua composizione e le sue competenze

Il Consiglio economico e sociale si compone di 54 membri eletti, per un periodo di tre anni, dall'Assemblea generale tra studiosi di economia o di scienze giuridiche o sociali di fama internazionale e di alta levatura morale.

Oltre alle competenze indicate nel capitolo X della Carta delle Nazioni Unite e nella parte IV del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti economici, sociali e culturali, il Consiglio economico e sociale,

a) coordina le attività delle istituzioni globali di carattere economico o finanziario indicate nel titolo quarto di questa seconda parte;

b) nomina i supremi dirigenti di tali istituzioni tra persone di alta levatura morale e di riconosciute capacità, su liste di più candidati proposte da queste medesime istituzioni;

c) organizza le operazioni richieste dal fisco globale;

d) formula e propone ogni anno all'Assemblea generale il bilancio della Federazione della Terra;

e) promuove una politica economica globale quale politica industriale, sociale e fiscale diretta a garantire la sostenibilità ecologica dello sviluppo economico, a fronteggiare le crisi economiche planetarie, a promuovere con incentivi fiscali la produzione di beni vitali e a scoraggiare o a vietare la produzione di beni micidiali.

Articolo 70

Il Segretariato generale, la sua composizione e le sue competenze

Il Segretariato generale è coordinato da un Segretario generale ed è composto da tutti i funzionari amministrativi della Federazione della Terra.

Il Segretario generale è nominato dall'Assemblea generale, per un periodo di cinque anni, su proposta del Consiglio di sicurezza.

Oltre alle competenze indicate dal capitolo XV della Carta delle Nazioni Unite, il Segretario generale è competente in ordine a tutte le funzioni amministrative ed esecutive richieste dalle finalità della Federazione della Terra indicate nell'articolo 2.

Articolo 71

Il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale

A garanzia della pace e della sicurezza, il monopolio della forza armata, limitatamente alle armi necessarie alle funzioni di polizia, è detenuto dal Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale e dalle istituzioni territoriali di polizia dislocate negli Stati federati.

Oltre alle competenze indicate dall'articolo 47 della Carta delle Nazioni Unite, il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, con l'ausilio, se necessario, delle istituzioni territoriali di polizia, svolge, alle dipendenze del Consiglio di sicurezza, funzioni di pubblica sicurezza e, alle dipendenze delle Procure globali, funzioni di polizia giudiziaria in ordine ai crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte penale internazionale e a quella della Corte internazionale per i crimini di sistema.

Le forze aeree, navali o terrestri, previste dalla prima parte dell'art. 42 della Carta dell'Onu onde consentire le azioni necessarie a mantenere o a ristabilire la pace e la sicurezza internazionale e a garantire l'attuazione del secondo comma dell'art. 72, appartengono soltanto al Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale.

Articolo 72

Il superamento degli eserciti nazionali

Gli eserciti nazionali sono soppressi. Qualora per le funzioni di polizia previste nell'articolo 71 non siano sufficienti le polizie nazionali, le forze degli eserciti nazionali a tal fine necessarie sono trasformate in articolazioni territoriali del Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale.

Il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale promuove e controlla il progressivo disarmo di tutti gli Stati della Federazione della Terra e l'ottemperanza del divieto di produzione, commercio e detenzione delle armi enunciato nell'articolo 53.

TITOLO TERZO

Le istituzioni e le funzioni globali di garanzia

Articolo 73

*Le istituzioni globali di garanzia, primaria
e secondaria*

Sono istituzioni globali di garanzia della Federazione della Terra, istituite al fine di assicurare il rispetto e l'attuazione dei principi stabiliti in questa Costituzione: a) le istituzioni globali di garanzia primaria, b) le istituzioni globali di garanzia secondaria.

Articolo 74

L'indipendenza delle istituzioni di garanzia

Le istituzioni e le funzioni globali di garanzia sono separate e indipendenti dalle istituzioni e dalle funzioni globali di governo.

Al fine di garantire tale separazione, le istituzioni globali di garanzia godono dell'autogoverno e dell'autonomia finanziaria ad esse assicurata dalle quote del bilancio planetario loro assegnate sulla base dell'articolo 99.

I titolari delle funzioni e delle istituzioni globali di garanzia sono indipendenti e soggetti soltanto a questa Costituzione. Durante il loro mandato non possono esercitare alcuna attività incompatibile con la loro indipendenza e imparzialità. Sono nominati per la durata di sette anni e non sono rieleggibili.

Articolo 75

Il principio di sussidiarietà

La competenza delle istituzioni globali di garanzia è determinata dal principio di sussidiarietà, in forza del quale essa ricorre se mancano o sono sfornite di

mezzi economici sufficienti le corrispondenti istituzioni di garanzia di livello statale o infrastatale, oppure se lo richiedono, a causa della comprovata inadeguatezza dei mezzi in loro possesso, le corrispondenti istituzioni statali o infrastatali di governo o di garanzia.

Sezione prima

Le istituzioni e le funzioni globali di garanzia primaria

Articolo 76

Le istituzioni globali di garanzia primaria

Sono istituzioni globali di garanzia primaria: *a*) il Consiglio internazionale per i diritti umani, *b*) l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) (*World Health Organization* [Who]), *c*) l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (*Food and Agriculture Organization* [Fao]), *d*) l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* [Unesco]), *e*) l'Agenzia garante dell'ambiente, *f*) l'Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali, *g*) l'Organizzazione internazionale del lavoro, *h*) l'Agenzia mondiale dell'acqua, *i*) il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali.

Articolo 77

Il Consiglio internazionale per i diritti umani

Il Consiglio internazionale per i diritti umani è composto da 42 membri nominati, tra studiosi di fama internazionale e di alta levatura morale, da tutte le altre istituzioni globali di garanzia elencate negli articoli

74 e 86, a ciascuna delle quali compete la nomina di 3 membri. Tale nomina sarà compiuta da tali istituzioni nei primi tre anni dal loro insediamento.

Oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto, il Consiglio internazionale per i diritti umani

a) coordina le attività di tutte le istituzioni di garanzia nell'esercizio delle relative funzioni di garanzia;

b) nomina, negli ultimi tre anni dal suo insediamento, i titolari di tali funzioni tra persone di alta levatura morale e di riconosciute capacità, su liste di più candidati proposte da queste medesime istituzioni;

c) distribuisce tra tali istituzioni le quote del bilancio della Federazione della Terra, almeno nelle misure a ciascuna di esse riservate dall'articolo 99;

d) segnala alle Procure delle Corti internazionali tutte le violazioni dei diritti umani sottoposte alla loro competenza;

e) promuove, nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche e culturali, la massima omogeneizzazione e semplificazione delle legislazioni di base degli Stati federati.

Articolo 78

L'Organizzazione mondiale della sanità

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), oltre alle competenze stabilite nel suo statuto, ha l'obbligo di garantire la salute di tutti gli esseri umani, tramite prestazioni sanitarie e farmaci gratuiti. A tal fine,

a) promuove la ricerca medica e farmaceutica e la produzione su scala globale di vaccini e di farmaci salva-vita;

b) previene le pandemie e coordina le misure necessarie a limitare i contagi;

c) provvede alla creazione di ospedali e di istituzioni sanitarie locali e alla distribuzione dei farmaci salva-vita e dei vaccini in tutti i paesi della Terra che ne siano sprovvisti.

Articolo 79

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto, garantisce la soddisfazione del diritto all'alimentazione di tutti gli esseri umani e promuove, in tutti i paesi della Federazione della Terra, un'agricoltura razionale, ecologica e biologica in grado di non danneggiare l'ambiente e di assicurare la capacità di rigenerazione dei suoli.

A tali fini,

a) impone limiti e vincoli alle coltivazioni industriali e agli allevamenti intensivi che danneggino l'ambiente e consumino eccessive quantità di acqua;

b) favorisce le piccole imprese agricole, affinché conservino e riproducano la fertilità dei suoli;

c) assicura la partecipazione degli agricoltori e delle loro rappresentanze sindacali alla definizione delle politiche agricole;

d) distribuisce tra i paesi poveri le eccedenze agricole e le quantità di cibo necessarie a impedire la fame e la malnutrizione delle loro popolazioni;

e) promuove la ricerca scientifica e la cooperazione tecnica tra i paesi produttori ai fini dello sviluppo in tutto il mondo di un'agricoltura razionale.

Articolo 80

*L'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'educazione, la scienza e la cultura*

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto,

a) istituisce scuole pubbliche di ogni ordine e grado ovunque difettino scuole pubbliche di carattere nazionale o locale;

b) promuove le garanzie del diritto alla conoscenza di tutti gli esseri umani.

Articolo 81

L'Agenzia garante dell'ambiente

L'Agenzia garante dell'ambiente promuove, attraverso le sue articolazioni territoriali e in accordo con le altre istituzioni internazionali già esistenti in materia di ambiente, la protezione dell'ambiente naturale e il miglioramento della sua qualità.

Protegge i beni comuni naturali, vigilando sulla loro conservazione quali patrimonio comune dell'umanità e garantendo la loro sottrazione alla disponibilità sia del mercato che della politica mediante la loro qualificazione come beni che fanno parte del demanio planetario.

Garantisce che le attività che hanno per oggetto tali beni si svolgano a beneficio dell'intera umanità e che, dei vantaggi economici che ne derivano, sia assicurata l'equa ripartizione su base non discriminatoria.

Controlla l'applicazione, di cui all'art. 55, delle tasse sull'estrazione e sull'utilizzazione di fonti energetiche non rinnovabili e l'osservanza dei divieti di produrre emissioni o rifiuti tossici o comunque dannosi.

Detta norme dirette a smaltire i vari tipi di rifiuti senza effetti nocivi sull'ambiente e a ridurre la produzione di rifiuti non biodegradabili.

Organizza e coordina attività di rimboschimento in tutti i paesi della Terra.

Finanzia la ricerca e l'adozione, nelle attività industriali, agricole e commerciali, di tecnologie in grado di produrre energia senza emissione di gas serra.

Delibera i finanziamenti della transizione ecologica nei paesi poveri.

Articolo 82

L'Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali

L'Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali organizza, in via sussidiaria rispetto alle istituzioni di garanzia primaria degli Stati, l'erogazione, nei paesi poveri, delle prestazioni sociali necessarie alla sopravvivenza delle persone.

Garantisce la sussistenza di tutti gli esseri umani, anche tramite l'erogazione di un reddito di cittadinanza universale.

Articolo 83

L'Organizzazione internazionale del lavoro

L'Organizzazione internazionale del lavoro, oltre alle competenze e alle finalità stabilite nella Dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944,

a) vigila, tramite i suoi organi territoriali, sull'osservanza dei diritti dei lavoratori e delle libertà sindacali stabiliti in questa Costituzione;

b) promuove la massima uguaglianza di tutti i lavoratori della Terra nella garanzia dei loro diritti fon-

damentali, incluso il diritto a un salario minimo normativamente stabilito;

c) denuncia alla Corte penale internazionale tutti i casi di riduzione in schiavitù, per i quali non si sia proceduto penalmente nello Stato nel cui territorio essi si sono verificati.

Articolo 84

L'Agenzia mondiale dell'acqua

L'Agenzia mondiale dell'acqua definisce e promuove le politiche mondiali idonee a garantire a tutti l'acqua potabile e le risorse idriche come beni comuni;

organizza la distribuzione gratuita a tutti dell'acqua potabile, nella misura del limite minimo necessario a garantire i minimi vitali;

controlla l'osservanza del divieto delle dispersioni e degli sprechi dell'acqua potabile oltre un limite massimo;

sottopone a tassazione i consumi di acqua potabile superiori al limite minimo e inferiori al limite massimo sopra indicati.

Articolo 85

Il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali

Il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali ha il compito di vigilare e di controllare che tali comunicazioni avvengano nel rispetto della libertà dei mezzi d'informazione e di tutti gli altri diritti fondamentali stabiliti in questa Costituzione.

Ha il potere di disporre la rimozione dalla rete dei messaggi e delle immagini che contengano minacce, o ingiurie, o molestie, o incitamenti all'odio o alla violenza o che, comunque, violino i diritti fondamentali delle persone.

Sezione seconda
*Le istituzioni e le funzioni globali
di garanzia secondaria*

Articolo 86
Le istituzioni globali di garanzia secondaria

Sono istituzioni globali di garanzia secondaria o giurisdizionale: *a)* la Corte internazionale di giustizia, *b)* la Corte costituzionale internazionale, *c)* la Corte penale internazionale, *d)* la Corte internazionale per i crimini di sistema.

Articolo 87
La Corte internazionale di giustizia

La giurisdizione della Corte internazionale di giustizia sulle controversie tra Stati concernenti le materie stabilite nell'articolo 36 del suo attuale statuto ha carattere obbligatorio.

La Corte internazionale di giustizia ha giurisdizione obbligatoria anche sulle controversie tra le società commerciali multinazionali e gli Stati nei cui territori esse svolgono le loro attività ma non hanno la loro sede legale.

Articolo 88
La Corte costituzionale internazionale

È istituita una Corte costituzionale internazionale competente a pronunciarsi, su ricorso incidentale sollevato nel corso di altri giudizi, sull'illegittimità e sull'annullamento, per contrasto con le norme di questa Costituzione, delle norme prodotte dalle istituzioni globali, o da trattati internazionali o da fonti nazionali.

Presso la Corte costituzionale internazionale è istituita una Procura costituzionale internazionale con il compito di sollevare d'ufficio le questioni di costituzionalità di cui al primo comma.

La Corte costituzionale internazionale giudica altresì dei conflitti di attribuzione tra le diverse istituzioni globali.

Articolo 89

La Corte penale internazionale

La Corte penale internazionale è competente a giudicare, quale giurisdizione complementare alle giurisdizioni penali nazionali, oltre ai crimini previsti dall'articolo 5 del suo attuale statuto,

a) le gravi lesioni, commesse o tollerate dagli organi degli Stati nazionali, dei diritti di immunità e di libertà stabiliti in questa Costituzione;

b) la produzione, il commercio, la detenzione e l'installazione di armi nucleari;

c) la produzione e il commercio di armi convenzionali non destinate alle funzioni di polizia;

d) le gravi lesioni dell'ambiente naturale e dei beni comuni imputabili alla responsabilità personale dei loro autori;

e) le violenze e le costrizioni dirette a impedire o a reprimere l'esercizio del diritto di emigrare.

Per i crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte penale internazionale, il procuratore presso di essa ha l'obbligo dell'azione penale.

La Corte penale internazionale può essere adita, dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne agli ordinamenti degli Stati, da ogni popolo o persona che si ritenga vittima di uno dei crimini sottoposti alla sua giurisdizione.

Articolo 90

La Corte internazionale per i crimini di sistema

È istituita una Corte internazionale per i crimini di sistema.

Sono crimini di sistema, non punibili perché non riconducibili all'azione e alla responsabilità di singole e determinate persone, quelle attività che producano o minaccino di produrre danni ingenti a popoli interi o all'intera umanità, come le devastazioni ambientali, l'omesso disarmo degli Stati, l'omessa attuazione dei diritti sociali stabiliti da questa Costituzione e le omissioni di soccorso nei confronti di masse di persone prive di mezzi di sussistenza o comunque in pericolo di vita.

Presso la Corte internazionale per i crimini di sistema è istituita una Procura mondiale competente ad agire contro questi crimini. Tale Corte può essere adita dai popoli o dalle persone che si ritengano lesi da un crimine di sistema.

Azioni e giudizi in ordine ai crimini di sistema hanno il carattere di azioni e di giudizi di verità, diretti ad accertarne, senza emettere condanne di carattere penale, le cause sistemiche e le responsabilità politiche.

La Corte internazionale per i crimini di sistema è competente a giudicare, con giudizi di verità diretti ad accertarne le cause e le responsabilità personali, anche dei crimini previsti dallo statuto della Corte penale internazionale ma non sottoposti alla sua giurisdizione perché commessi da soggetti di paesi che non hanno aderito al suo trattato istitutivo.

TITOLO QUARTO

Le istituzioni economiche e finanziarie

Articolo 91

La Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e l'Organizzazione mondiale del commercio

Sono istituzioni economiche e finanziarie della Federazione della Terra *a)* la Banca mondiale, *b)* il Fondo monetario internazionale, *c)* l'Organizzazione mondiale del commercio.

A tali istituzioni è assegnato il compito di garantire uno sviluppo equo dell'economia e del commercio, informato a un progetto di inclusione internazionale.

Articolo 92

Il bilancio della Federazione della Terra

Il Consiglio economico e sociale formula ogni anno il bilancio della Federazione della Terra e lo propone all'approvazione dell'Assemblea generale.

Il bilancio della Federazione

a) stabilisce la misura dei contributi degli Stati federati alla Federazione della Terra, delle tasse globali e, almeno nelle misure stabilite dagli articoli 96 e 97, delle imposte globali;

b) assegna alle istituzioni globali di garanzia, almeno nelle misure stabilite dall'articolo 99, le quote del bilancio planetario destinate alle garanzie della pace, dei diritti e dei beni fondamentali.

Articolo 93

Un registro globale dei grandi patrimoni

Onde assicurare la trasparenza dei grandi capitali, è istituito un registro nel quale siano indicati i titolari di tutti i patrimoni di entità superiore alla somma equivalente agli odierni 500 milioni di dollari.

Articolo 94

Una fiscalità globale

È istituito, quale condizione necessaria dell'effettiva garanzia dei diritti fondamentali e dei beni vitali di tutti, un fisco globale formato *a)* da una tassazione sull'uso dei beni comuni e su altre attività di carattere globale e *b)* da un'imposizione fiscale, informata a criteri di forte progressività, sui grandi patrimoni e sugli altissimi redditi delle persone.

Articolo 95

Tassazioni globali

Sono istituite tasse globali *a)* sulle transazioni finanziarie (*Tobin tax*); *b)* sull'uso di risorse energetiche che emettono gas serra nell'atmosfera (*Carbon tax*); *c)* sui profitti digitali delle multinazionali che operano al di fuori dei paesi nei quali hanno la loro sede legale (*Web tax*); *d)* sull'arricchimento proveniente dall'uso di beni comuni dell'umanità, come le orbite satellitari, le linee aeree, le bande dell'etere, gli spazi extra-atmosferici, le risorse delle aree di alto mare e le risorse minerarie dei fondi oceanici.

Articolo 96

Imposte globali progressive sui patrimoni

Viene introdotta un'imposta mondiale annuale di almeno il 5% sui patrimoni superiori a una somma equivalente agli odierni 500 milioni di dollari e di almeno il 10% sulla parte dei medesimi patrimoni superiore a una somma equivalente agli odierni 5 miliardi di dollari.

Viene introdotta un'imposta mondiale sulle successioni di almeno il 15% sui patrimoni superiori a una somma equivalente agli odierni 500 milioni di dollari e di almeno il 30% sulla parte dei medesimi patrimoni superiore a una somma equivalente agli odierni 5 miliardi di dollari.

Articolo 97

Un'imposta globale progressiva sui redditi

Viene introdotta un'imposta mondiale annuale di almeno il 5% sui redditi delle persone fisiche superiori a una somma equivalente agli odierni 500.000 dollari l'anno, di almeno il 10% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente all'odierno milione di dollari l'anno, di almeno il 20% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 2 milioni di dollari l'anno, di almeno il 40% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 4 milioni di dollari l'anno e dell'80% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 8 milioni di dollari l'anno.

Articolo 98

I debiti pubblici

A titolo di risarcimento dei danni finora provocati ai beni comuni dell'umanità e alle generazioni future dallo sviluppo industriale ecologicamente insostenibile dei paesi ricchi, il debito pubblico dei paesi poveri, nei quali il reddito medio *pro capite* della popolazione sia inferiore alla somma equivalente agli odierni 20.000 dollari l'anno, viene addebitato alla Federazione della Terra.

Il debito pubblico dei restanti paesi viene garantito dalla Banca mondiale, fermo restando l'obbligo degli Stati debitori di pagarne gli interessi, equamente prestabiliti in misura uguale e costante.

Articolo 99

Quote del bilancio planetario a garanzia delle spese globali

La spesa pubblica globale deve favorire lo sviluppo economico dei paesi poveri e finanziare tutte le istituzioni globali, di governo e di garanzia.

Alle istituzioni globali di garanzia sono destinate, onde consentire loro di garantire efficacemente i diritti fondamentali e i beni comuni nei paesi poveri, quote minime delle entrate planetarie annuali: il 10% alle funzioni globali di polizia, il 10% alle funzioni globali di garanzia della salute, il 10% alle funzioni globali di garanzia dell'alimentazione di base e dello sviluppo di un'agricoltura rispettosa della natura, il 10% alle funzioni globali di garanzia dell'istruzione, il 10% alla tutela dell'ambiente, il 10% alle funzioni globali di garanzia secondaria o giurisdizionale.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 100

Il processo costituente

Questo progetto di Costituzione, al termine della sua discussione e degli emendamenti ad esso apportati da parte del maggior numero di persone, verrà depositato presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sottoposto all'attenzione, al dibattito, alle modifiche e all'approvazione dell'Assemblea generale e aperto all'adesione e alla ratifica di tutti gli Stati.

Esso può essere approvato anche non integralmente, ma solo per sue singole parti. La sola norma che deve essere da tutti sottoscritta è la garanzia della pace prevista dall'art. 53.

Entrerà in vigore, quale Costituzione della Terra, il trentesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del trentesimo strumento di ratifica o di adesione.

Indice dei nomi

- Alpa, Guido, 125n
Ambrosini, Gaspare, 55n
Atkinson, Anthony B., 88n
Azzariti, Gaetano, 55n
- Bales, Kevin, 35n
Basso, Lelio, 46n
Beccaria, Cesare, 67n, 97n
Bellofiore, Riccardo, 87n
Benedetti, Carla, 12, 12n, 13
Bernal, Camilo, 44n
Bevilacqua, Piero, 121n
Biden, Joe, 124n
Bilongo, Jean-René, 35n
Bimbi, Linda, 46n
Bloch, Ernst, 73n
Bobbio, Norberto, 17n, 57n
Bodei, Remo, 126, 126n
Bonanate, Luigi, 66n
Bovero, Michelangelo, 13n, 14n
Brancaccio, Emiliano, 87n
Bruneteau, Bernard, 44n
Buffett, Warren, 37n
Bull, Hedley, 70n
- Cabezas, Sebastián, 44n
Calamandrei, Piero, 67n
Cantimori, Delio, 55n
Carchedi, Francesco, 35n
- Cardinale, Tommaso, 35n
Chomsky, Noam, 69n
Colorni, Eugenio, 57n
Cortázar, Julio, 46n
- De Masi, Domenico, 35n, 111n
Dentico, Nicoletta, 25n
D'Eramo, Marco, 37n, 103n, 109n
De Vitoria, Francisco, 37n
Di Lucia, Paolo Umberto, 67n
Draghi, Mario, 124n
- Engels, Friedrich, 106n
- Ferrajoli, Luigi, 13n
Ferreyra, Raúl Gustavo, 73n
Firpo, Luigi, 17n
Flick, Giovanni Maria, 69n
Flick, Maurizio, 69n
Florio, Massimo, 110n
Foa, Vittorio, 22n
Forero, Alejeandro, 44n
Foucault, Michel, 110n
Francesco, papa (Jorge Mario Bergoglio), 33n, 109n, 121n, 122n, 133n
Franzoni, Giovanni, 123n

- Gaio, 116, 117n
 Gallino, Luciano, 34, 34n
 Ginzburg, Carlo, 22n
 Giovannini, Enrico, 35n
 Gozzi, Gustavo, 44n
- Häberle, Peter, 73n
 Habermas, Jürgen, 66n
 Hardt, Michael, 116n
 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 60n, 68
 Hobbes, Thomas, 31, 59n, 68, 71, 137, 137n
 Howard, Albert, 121n
- Ippolito, Dario, 105n, 115n
- Johnson, Lindon, 89n
 Jonas, Hans, 73n
- Kant, Immanuel, 17n, 18, 18n, 19n, 60n, 77, 78n, 79, 95, 96, 96n, 97n, 98, 98n, 104, 104n, 135, 135n, 138, 138n, 145
 Kelsen, Hans, 78, 78n, 79n, 86, 86n, 87, 87n, 98, 98n, 99n
- Labriola, Silvano, 14n
 La Valle, Raniero, 13n, 14n, 132n, 133n
 Locke, John, 37n, 60n, 103, 103n
- Mancuso, Stefano, 124n
 Marconi, Diego, 103n
 Marko, David Everett, 123n
 Marx, Karl, 106, 106n
 Mastrojeni, Grammenos, 69n
 Mastromartino, Fabrizio, 115n
 Matarasso, Léo, 46n
 Mathieu, Vittorio, 17n
 Mattei, Ugo, 117n
 Mazzarese, Tecla, 86n
- Miglio, Gianfranco, 54n
 Monina, Giancarlo, 46n
 Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, barone di, 80
 Morrison, Wayne, 44n
- Negri, Antonio, 116n
 Nys, Ernest, 37n
- Obama, Barack, 24
- Padoan, Daniela, 33n
 Pasini, Antonello, 69n
 Passerini Glazel, Lorenzo, 67n
 Pettifor, Ann, 69n
 Piketty, Thomas, 88n
 Pogge, Thomas, 34, 34n
 Portinaro, Pier Paolo, 44n, 46n
- Ranelletti, Oreste, 55n
 Reagan, Ronald, 89n
 Resta, Federica, 125n
 Resta, Giorgio, 125n
 Rifkin, Jeremy, 30n
 Rigaux, François, 46n
 Rivera, Iñaki, 44n
 Rodotà, Stefano, 125n, 126n
 Rossi, Ernesto, 57n
 Rothbard, Murray N., 103n
- Santi, Raffaella, 59n
 Schiera, Pierangelo, 54n
 Schmitt, Carl, 52, 52n, 53n, 54, 54n, 55n
 Shiva, Vandana, 25n
 Sieyès, Emmanuel Joseph, 60n
 Smith, Adam, 117, 117n, 118
 Soro, Antonello, 125n
 Spinelli, Altiero, 57n
- Ternon, Yves, 44n
 Thunberg, Greta, 135n
 Tobin, James, 87n

- Todorov, Tzvetan, 44n
Tognoni, Gianni, 25n, 46n, 47n
Trump, Donald, 24
- Valadés, Diego, 73n
Venturi, Franco, 97n
Vico, Giambattista, 22, 22n
Vidal, Iván, 44n
Vitale, Ermanno, 117n
- Wolff, Christian, 78, 78n
- Zaffaroni, Eugenio Raúl, 44n,
73n
Ziccardi, Giovanni, 110n, 125n-
127n
Zolo, Danilo, 70n
Zuboff, Shoshana, 125n

Indice

- 9 **PARTE PRIMA**
Catastrofi globali
- 11 1. L'umanità di fronte a un bivio. Il progetto kantiano
- 20 2. La pandemia da Covid-19 e i suoi insegnamenti
- 28 3. Emergenze e catastrofi globali
- 40 4. Crimini di sistema
- 49 **PARTE SECONDA**
I limiti del costituzionalismo odierno
- 51 5. Il costituzionalismo globale come attuazione dell'universalità dei diritti umani
- 62 6. L'impotenza dei costituzionalismi nazionali
- 71 7. Fallimento e grandezza dell'Onu. Per una Federazione della Terra
- 80 8. Istituzioni e funzioni globali di garanzia, primaria e secondaria

91	PARTE TERZA Per un costituzionalismo al di là dello Stato
93	9. Quattro espansioni del paradigma costituzionale: A) Per un costituzionalismo sovrastatale
102	10. B) Per un costituzionalismo dei mercati
114	11. Per un costituzionalismo dei beni: C) a garanzia dei beni vitali; D) a protezione dai beni micidiali
128	12. La possibilità, la necessità e l'urgenza di una Costituzione della Terra. La vera utopia, il vero realismo
139	PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA TERRA <i>Bozza in 100 articoli proposta alla discussione</i>
199	Indice dei nomi

Finito di stampare nel mese di xxxxx 2025
presso Grafica Veneta S.p.A. di Trebaseleghe - PD



Questo libro è stampato da Grafica Veneta S.p.A.
con un processo di stampa e rilegatura certificato 100% carbon neutral
in accordo con PAS 2060 BSI